

## **CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

## **FILIPPO PENNISI**

Presidente della Corte di Appello



# **RELAZIONE**

sull'amministrazione della giustizia nel periodo 1º luglio 2022 - 30 giugno 2023

Assemblea Generale 27 gennaio 2024



## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

#### FILIPPO PENNISI

Presidente della Corte di Appello

## **RELAZIONE**

sull'amministrazione della giustizia nel periodo 1º luglio 2022 – 30 giugno 2023

Assemblea Generale

27 gennaio 2024



### PARTE PRIMA

# ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

#### INTRODUZIONE

Rivolgo anzitutto un deferente ossequio al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e garante degli assetti democratici del nostro Paese.

Saluto, quindi, e ringrazio del loro intervento le Autorità presenti, in una cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario che, per ciascun distretto di Corte d'appello, rappresenta un'importante occasione d'incontro e confronto tra le Istituzioni e di bilancio periodico dell'andamento della Giustizia, da sottoporre all'attenzione dei cittadini, nel cui nome Essa è amministrata, e all'intera opinione pubblica.

Sento anche il dovere di rivolgere un saluto particolare all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi e ai Consigli notarili del distretto, alle Associazioni forensi tutte.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria e delle Forze dell'Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Polizia locale, Corpo dei Vigili del Fuoco) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al personale amministrativo della Corte che, come ogni anno, ha profuso il massimo impegno nel compimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera preziosa del personale di segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei relativi prospetti analitici.

Da ultimo, ma non per ultimo, mi è gradito ringraziare per l'importante contributo dato alla stesura di questa relazione i consiglieri della Corte dott. Marcello Gennaro e dott. Antongiulio Maggiore, per la parte dedicata alla giustizia penale. E anche quest'anno, a testimonianza dell'impegno non solo quantitativo ma pure qualitativo profuso dai magistrati di questo distretto, è stata inserita una rassegna di giurisprudenza, civile e penale, curata dai referenti distrettuali per l'archivio di merito dott.ssa Giuliana Fichera e dott. Mario Fiorentino. Anche a loro vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la rispettiva collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in calce alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita, al pari delle altre più recenti relazioni, sul sito internet della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

#### RINGRAZIAMENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dott. Mario Accardo, giudice presso il Tribunale di Catania, collocato in pensione dal 10/4/2023;
- dott. Antonio Alì, giudice presso il Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2022;
- dott. Nino Minneci, giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, dimissioni dal 6/4/2023.

Tra il personale di cancelleria:

- dr. Domenico Bellinvia, Direttore della Corte di Appello di Catania, collocato in pensione dall'1/07/2022;
- dr. Giuseppe Di Prima, Direttore del Tribunale di Catania, dimissioni dal 14/02/2023;
- Salvatore Maccarrone, Direttore del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/10/2022;
- dr. Bernardo Giuseppe Francesco Rizzotti, Direttore del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2022;
- dr. Giuseppe Di Paola, Direttore del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/11/2022;
- dr. Alessandro Leonardi, Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr.ssa Serena Lutri, Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, dimissioni dal 19/06/2023;
- Domenica Melita, Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata in pensione dall'1/03/2023;

- Maria Grazia Caudullo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/03/2023;
- dr. Marco Fazio, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dall'01/01/2023;
- Salvatore Longo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/04/2023;
- Giuseppe Palazzolo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, Collocato a riposo per dimissioni dall'1/01/2023;
- dr.ssa Ornella Palazzolo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr.ssa Marzia Puleo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dal 18/04/2023;
- dr.ssa Noemi Romano, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dal 15/03/2023;
- dr.ssa Chiara Scafidi, Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr. Enrico Sciuto, Funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr.ssa Denise Adamo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr.ssa Nunziatina Graziella Barone, Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/03/2023;
- dr. Manfredi Maria Manule, Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, dimissioni dal17/04/2023;
- dr. Fabio Russo, Funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone, dimissioni dal 16/05/2023;
- Patrizia Scuderi, Funzionario giudiziario del Giudice di Pace di Catania, collocata in pensione dall'1/07/2022;
- Giovanni Dimartino, Funzionario giudiziario del Giudice di Pace di Ragusa, collocato in pensione dall'1/03/2023;
- Vincenzo De Luca, Funzionario UNEP dell'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, dimissioni dall'1/10/2022;
- dr.ssa Andretta Guzzardi, Cancelliere esperto del Tribunale di Catania, dimissioni dal 17/04/2023;
- dr. Giuseppe Esposito, Cancelliere esperto del Tribunale di Siracusa, dimissioni dal 26/08/2022;

- Rosaria Cappello, Cancelliere esperto del Tribunale di Ragusa, dimissioni dall'1/05/2023;
- Giuseppe Corso, Ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dal 14/11/2022;
- Antonino Costa, Ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/11/2022;
- Giuseppe Modaudo, Ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/07/2022;
- Benedetto Sciacca, Ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/12/2022;
- Gaetano Cutrona, Ufficiale giudiziario dell'ufficio UNEP del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dall'1/02/2023;
- dr.ssa Maria Cristina Russica, Assistente giudiziario della Corte di Appello di Catania, dimissioni dall'1/08/2022;
- Gaetano Gatto, Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/02/2023;
- Maria Luisa La Porta, Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, dimissioni dal 19/07/2022;
- dr.ssa Fiorella Leonardi, Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/12/2022;
- Concetta Magnifico, Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/01/2023;
- dr.ssa Matilde Maria Concetta Sorge, Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/03/2023;
- Andrea Milici, Assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, dimissioni dall'1/09/2022;
- Raffaele Scarso, Assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, dimissioni dal 02/12/2022;
- Raffaello Petitto, Assistente giudiziario del Tribunale Caltagirone, collocato in pensione dall'1/10/2022;
- dr.ssa Annalisa Castrogiovanni, Assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania, dimissioni dal 29/07/2022;
- Nunziata Disano, Operatore Giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/07/2022;
- Maria Graziella Discolo, Operatore Giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata in pensione dall'1/08/2022;

- Alfia Grasso, Operatore Giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/10/2022;
- Sebastiana Greco, Operatore Giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/11/2022;
- Giuseppina Zimmitti, Operatore Giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/01/2023;
- Gianni Massari, Operatore Giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/01/2023;
- Angela Liberata Azzarello, Operatore Giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo per dimissioni dall'1/09/2022;
- Maria Carobene, Operatore Giudiziario del Giudice di Pace di Caltagirone, collocata in pensione dall'1/10/2022;
- Paola Maria Toscano, Operatore Giudiziario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, dimissioni dall'1/09/2022;
- Gesualdo Falcone, Conducente di automezzi del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dall'1/06/2023;
- Antonino Distefano, Ausiliario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/10/2022;
- Sebastiana Bellofiore, Ausiliario del Tribunale di Siracusa, collocato in pensione dall'1/03/2023;
- Nelly Fichera, Ausiliario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/05/2023;
- Gaetana Mallia, Ausiliario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/09/2022;
- Maria Imposa, Ausiliario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/12/2022.

Si segnalano tra il personale di cancelleria degli uffici requirenti di questo distretto:

- Erminia Alioto, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocata in pensione dall'1/07/2022;
- Anna Maria Scarpinato, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocata in pensione dal 30/11/2022;
- Iolanda Rapisarda, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocata in pensione dall'1/01/2023;

- Patrizia Falcone, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, collocata in pensione dal 06/01/2023.

Va altresì ricordato il personale di cancelleria deceduto nel medesimo periodo:

- Giuseppe Battaglia, già Cancelliere esperto del Tribunale di Catania, deceduto il 30/09/2022;
- Simona Maria Angela Strazzeri, già assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Catania, deceduta il 4/10/2022;
- Salvatore Messina, già Ausiliario del Giudice di Pace di Catania, deceduto il 13/10/2022.

#### Vanno ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo

#### ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Francesco Alba
- Pietro Barbagallo Coco
- Franco Buscemi
- Pietro Cannizzo
- Francesco Castrogiovanni
- Santo Coco
- Salvatore Farina
- Fabio Florio
- Rosa Guarrera
- Gaetano La Piana
- Antonino Lattuca
- Rosario Magnano di San Lio
- Elisabetta Mangano
- Antonino Monaco Crea
- Ugo Monterosso
- Michele Orlando
- Salvatore Orto Ricciari
- Antonio Pavone Cocuzza
- Marcello Pistarà
- Antonio Fernando Sambataro

- Giuseppe Santonocito
- Vincenzo Taranto
- Antonino Verde

#### ORDINE FORENSE DI RAGUSA

Maria Russo

#### ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Francesca Artale
- Nazareno Chiappa
- Antonino Greco
- Paolo Magnano
- Corrado Piccione

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato, in numero di 392.

#### L'ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE

In linea generale e rinviando per più dettagliate informazioni alle rispettive parti speciali e agli allegati prospetti statistici, può affermarsi che nel periodo in esame (1° luglio 2022-30 giugno 2023) l'andamento della giurisdizione nel distretto, nel recente passato condizionato dalla nota emergenza sanitaria, ha mostrato segni di recupero e, per certi versi, di miglioramento.

Nel settore civile, presso la Corte d'appello, a fronte di una sopravvenienza in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno giudiziario, tanto nei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro quanto in quelli camerali, il numero delle definizioni è rimasto stabile, su livelli elevati.

Va pertanto segnalata, con soddisfazione, l'ulteriore consistente diminuzione della pendenza finale dei procedimenti contenziosi in Corte d'appello (5.987 pendenti finali, rispetto ai 7.024 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022) e la sostanziale stabilità della pendenza di quelli di volontaria giurisdizione.

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 134,4% e quello di smaltimento al 40,4%, entrambi superiori a quelli, già positivi, dello scorso anno giudiziario.

La durata prognostica media dei processi contenziosi in Corte d'appello, già da tempo al di sotto della fatidica soglia (di rilievo europeo) dei due anni, è quindi ancora diminuita e, soprattutto grazie all'impegno dei consiglieri in servizio, risulta pari a 539 giorni (cioè ad un anno e mezzo circa), rispetto ai 658 giorni del precedente anno giudiziario; ci si è pure proficuamente avvalsi della collaborazione del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, e ciò soprattutto grazie alla celebrazione delle c.d. udienze tematiche (anche straordinarie), che hanno costituito una "buona prassi" adottata dalla Corte d'appello di Catania per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati nel noto Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, un significativo aumento delle sopravvenienze ma, grazie all'elevato numero di procedimenti definiti, anche una diminuzione delle pendenze finali; gli indici di ricambio risultano superiori all'unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata media degli affari civili contenziosi si aggira intorno ai tre-quattro anni.

Quanto al settore penale, una serie di fattori, non recenti e non esclusivamente riconducibili al recente fenomeno pandemico, ha purtroppo inciso, presso la Corte d'appello, sul relativo andamento che, nell'ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

Tale tendenza negativa sembrava essere arrestata nel precedente anno giudiziario, ma un recente anomalo aumento della sopravvenienza di affari, verosimilmente dovuta all'accresciuta attività degli uffici di primo grado, rafforzati dal contributo del personale addetto agli "uffici per il processo", ha nuovamente riportato in negativo il dato della pendenza finale, nonostante l'aumentata produttività dei consiglieri in servizio.

L'insufficienza dell'organico di magistratura (specie prima del settembre 2020, allorché intervenne un decreto ministeriale di aumento per sei unità di consigliere), le sue prolungate scoperture, l'inadeguatezza delle strutture logistiche catanesi (negativamente incidente soprattutto nel corso della già ricordata emergenza sanitaria) hanno così impedito di mantenere un equilibrio tra l'aumentata sopravvenienza e le potenzialità definitorie del settore penale della Corte.

I dati statistici provenienti dai tribunali penali presentano dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, risultando comunque, a livello distrettuale, una situazione decisamente migliorata.

Il conseguimento di risultati migliori resta, quindi, essenzialmente legato alla copertura delle ormai gravi vacanze nell'organico di magistratura, tanto professionale quanto onoraria, nonché al recupero degli enormi vuoti d'organico del personale amministrativo.

La recente adozione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'attesa circolare sulla determinazione dei "carichi esigibili" di lavoro dei magistrati, indispensabile a dare corpo alla novellata formulazione dell'art.37 del d.l. n.98 del 2011, nella parte in cui richiede che "l'indicazione (...) dei risultati attesi" avvenga "comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno", interpella ancora di più la responsabilità degli organi deputati alla provvista delle risorse umane necessarie a pervenire alla (spesso solo declamata) efficienza dell'amministrazione della Giustizia.

#### ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Risultano per l'appunto aumentati, anche rispetto agli scorsi anni, i vuoti d'organico del personale di magistratura che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, anche gli uffici del distretto di Catania, con inevitabili conseguenze negative sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione.

Tali scoperture si attestano attualmente, nel distretto, su una percentuale media dell'11,87% per gli uffici giudicanti e, addirittura, del 15,63% per gli uffici requirenti (erano del 9,49% e del 9,47% lo scorso anno) (fonte C.S.M.), dati questi che, se pur inferiori alla pesante media

nazionale (scopertura del 16,01% e del 16,84, rispettivamente, fonte C.S.M.), danno motivi di grande preoccupazione in un territorio caratterizzato dalla diffusa presenza di numerose e agguerrite organizzazioni mafiose e dal persistente fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane e mediorientali.

Opportuna al riguardo, ma certamente non decisiva, è stata l'iniziativa consiliare con cui venne richiesta una modifica legislativa volta a ridurre, in via straordinaria, i tempi del tirocinio dei vincitori del concorso per l'ingresso in magistratura; in tal senso venne disposto con l'art.1, comma 381, della legge di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022 n.197), per i magistrati dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e nel 2021, fissandosi il loro tirocinio in un solo anno (in luogo degli ordinari diciotto mesi), proprio al fine di consentire una più celere copertura delle vistose vacanze d'organico degli uffici giudiziari di primo grado, come è avvenuto poche settimane fa per l'immissione nel possesso delle funzioni dei neo-magistrati selezionati nel primo dei due suindicati concorsi; utile risulterebbe il prolungamento della vigenza della detta norma anche ai vincitori dei successivi numerosi concorsi, ciascuno con corpose dotazioni organiche, attualmente in corso o in gestazione proprio per tentare di colmare la grave scopertura di ben 1725 posizioni dell'organico di magistratura (su un totale di 10.638).

I presidenti dei tribunali periferici continuano, a ragione, a lamentare anche le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, con una predominante componente femminile, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Pesa l'assenza di uno strumento di gestione di queste crisi, atteso che anche la recente istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, la cui dotazione era destinata proprio alla sostituzione di magistrati assenti per ragioni personali o familiari ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari che presentassero condizioni critiche di rendimento, non si è rivelata finora utile in quanto, ad un primo interpello per la copertura di uno (solo) dei cinque posti per funzioni giudicanti previsti per questo distretto, non è seguito alcun riscontro.

I due posti di pianta organica flessibile requirente non sono stati neppure messi a concorso.

Nell'attuale stato di cose neanche il ricorso ad applicazioni infradistrettuali appare la migliore soluzione per venire incontro a gravi difficoltà gestionali, perché, pur limitato a casi estremi, quest'istituto eccezionale costringe ad attingere da uffici già in precario equilibrio, stante la già segnalata sofferenza organica dell'intero distretto.

Gli aumenti d'organico previsti un paio d'anni addietro per alcuni uffici (sei posti in aumento previsti per la Corte d'Appello, sette posti in aumento per i tribunali del distretto, un posto in aumento per la Procura della Repubblica di Siracusa), che avrebbero potuto alleggerire qualche situazione di particolare disagio gestionale e operativo, rimangono ancora, almeno in parte, "virtuali".

Ed anche il più recente decreto ministeriale che ha ampliato l'organico del Tribunale di Catania di ulteriori tre unità (oltre che di un'unità quello del locale Tribunale di Sorveglianza) ha prodotto allo stato, come prevedibile, un incremento solo formale delle risorse di quell'ufficio, dovendo la sua concreta attuazione scontare le già cennate difficoltà di reperimento di nuovi magistrati.

E lo stesso Tribunale di Sorveglianza si troverà, a breve, ad affrontare un periodo di difficile gestione dell'ordinario per la prossima perdita di tre unità di magistratura (su nove).

Infine, anche l'interpello per l'applicazione di due unità di magistratura da destinare in applicazione al settore della protezione internazionale del Tribunale di Catania ha dato un esito parziale, con la destinazione di un solo magistrato a quell'oneroso settore e la rinnovazione dell'interpello per l'altro posto.

In queste condizioni è evidente che le buone intenzioni si scontrano con la realtà delle cose e che gli importanti obiettivi di rendimento nazionale nel campo della Giustizia e di perseguimento degli obiettivi di P.N.R.R. rischiano di rivelarsi velleitari.

Le attuali carenze d'organico della magistratura professionale ricevono un imprescindibile sollievo dall'impiego di quella onoraria, di recente interessata da importanti processi di riorganizzazione indotti, prima, dalle novità introdotte dal d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017 (titolata "riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace") e, più di recente, dalle significative modifiche apportatevi dalla legge di bilancio per l'anno 2022, tra cui spiccava la previsione di una

"stabilizzazione" dei magistrati onorari attraverso la possibilità, per gli stessi, purché in servizio al momento dell'entrata in vigore di quel decreto (e quindi al 15 agosto 2017) e previo superamento di una procedura valutativa, di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno d'età; la prima delle tre distinte procedure di valutazione previste nel triennio 2022-2024 risulta già espletata presso i quattro tribunali del distretto nei confronti dei magistrati onorari che al 15 agosto 2017 avevano maturato oltre sedici anni di servizio, la seconda procedura è in corso.

Trattasi di un passaggio ordinamentale assolutamente positivo, che da un lato dovrebbe esaurire la procedura d'infrazione attivata in materia dalla Commissione europea e che, dall'altro, rafforzerà significativamente le risorse umane degli uffici con personale esperto di magistratura onoraria, ormai titolare di uno stabile rapporto di servizio, e quindi disponibile per un impiego strutturato nel lungo periodo.

Si attende peraltro il consolidamento di tale *status*, con la predisposizione e l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi che ne disciplinino lo specifico inquadramento, auspicandosi che essi valorizzino appieno soprattutto la figura dei giudici onorari confermati che hanno esercitato l'opzione in regime di esclusività (c.d. esclusivisti).

Ma anche per la magistratura onoraria vengono segnalati vistosi vuoti d'organico dei (già) giudici onorari di tribunali, ormai ricompresi – insieme ai (già) giudici di pace- nella nuova categoria dei "giudici onorari di pace", tutti addetti all'ufficio del giudice di pace, il cui coordinamento spetta al presidente del tribunale; in particolare, il Presidente del Tribunale di Catania ha lamentato che sono presenti in servizio solo parte dei 55 giudici previsti nella pianta organica del solo Ufficio del Giudice di Pace di Catania; note non dissimili vengono dal Tribunale di Ragusa.

Un bando di concorso per la copertura di parte dei posti di giudice onorario scoperti nel distretto è stato da poco esitato dal Consiglio Superiore della Magistratura ed i suoi vincitori sono in attesa di iniziare il necessario periodo di formazione iniziale.

Per gli Uffici del Giudice di Pace subcircondariale ulteriori criticità si manifestano nella stentata gestione che gli enti locali, per legge preposti alla loro provvista logistica ed amministrativa, in genere portano avanti; in alcuni casi si è proceduto ad avanzare richiesta di soppressione dell'ufficio, tuttora al vaglio del Ministero della Giustizia.

Disomogenei sono i dati statistici su produttività e pendenze finali provenienti dagli uffici del Giudice di Pace.

Nel settore civile il dato distrettuale disponibile per tali Uffici presenta un indice di ricambio pari al 87,71 (ma era del 108,01% nello scorso anno giudiziario), un indice di smaltimento al 67% (in precedenza era del 74,71%), con una durata media del processo di circa sei mesi (eguale allo scorso anno).

In quello penale l'indice di ricambio è attestato al 171% (era del 134% nel precedente periodo), quello di smaltimento al 36% (era del 34% in precedenza) e la durata in anni è stata pari a due anni e mezzo circa (poco più alta dello scorso periodo) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Si rinvia agli allegati prospetti per informazioni più dettagliate.

#### PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI

Continuano ad essere gravi le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti, anche indotto da recenti provvedimenti agevolativi.

Il Dirigente amministrativo della Corte d'appello ha così denunciato, al 30 giugno 2023, una scopertura d'organico del personale a tempo indeterminato pari al 30%, su 129 posizioni lavorative a tempo indeterminato risultandone coperte solo 90 (di cui ben trenta beneficiarie delle provvidenze previste dalla legge n.104 del 1992 e, perciò, assenti dal servizio per numerosi giorni nell'arco temporale lavorativo).

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, in numero di quindici (e peraltro diminuiti ancora nell'anno in esame), con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche referente costante del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura e sede del Consiglio giudiziario distrettuale; per di più tre unità di personale risultano applicate o distaccate ad altri uffici.

Viene conseguentemente segnalato che a lungo andare una tale situazione, unitamente alla mancanza di un'adeguata sostituzione delle competenze, costituisce motivo di concreto pregiudizio per la continuità e regolarità della gestione dei servizi amministrativi, in particolare per quelli di maggiore delicatezza o che richiedono figure professionali dotate di specifiche competenze.

Anche il Presidente del Tribunale di Catania ha evidenziato che, a fronte delle 344 unità previste in organico, l'effettiva presenza di personale in servizio è ridotta a 288 unità, in esse ricomprese 56 unità che, usufruendo dei benefici di cui alla legge n.104 del 1992 o di altre provvidenze, risultano assenti dal servizio per numerosi giorni nel periodo lavorativo e di otto ulteriori unità assenti perché applicate o comandate in altri uffici.

Grande preoccupazione per l'efficienza del relativo servizio destano, ancora, le gravi scoperture degli Uffici notifiche ed esecuzioni (36% in meno presso la Corte d'appello, 38% presso il Tribunale di Caltagirone, 14% presso il Tribunale di Ragusa, 51% presso il Tribunale di Siracusa).

La scopertura media dell'intero personale ammnistrativo presso gli uffici giudicanti del distretto si aggira intorno al 20%.

Ma analoghe doglianze provengono anche dagli uffici requirenti.

E, dopo un breve recente periodo contraddistinto dalla ripresa delle assunzioni di personale (ma non in numero tale da colmare gli "enormi" vuoti prodottisi in un ventennio di blocco delle assunzioni) e che, insieme ad alcune procedure di riqualificazione di personale già in servizio, aveva fatto ritenere che anche nel campo dell'amministrazione della Giustizia ci si avviasse verso l'ovvia consapevolezza che solo l'ingresso di nuove risorse umane (peraltro più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro incentrate sul generalizzato impiego di strumenti informatici) potesse evitare la paralisi degli uffici (e, comunque, il depotenziamento dei progetti d'informatizzazione dei servizi amministrativi e dell'attività giurisdizionale), nella legge di stabilità non vi è alcuna norma che riguarda la Giustizia.

In questo senso tutti i Presidenti di Corte d'appello avevano ritenuto di rivolgere, lo scorso 23 novembre, un appello al Ministro della Giustizia al fine di rappresentare la necessità di un piano di assunzioni che potesse colmare "la grave scopertura dell'organico del personale giudiziario in atto esistente, che non solo è di grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi P.N.R.R., ma che a breve non consentirà il regolare funzionamento degli uffici giudiziari", e, di conseguenza, di invocarne l'urgente intervento.

La denuncia dei Capi di Corte ha avuto ampio risalto sulla stampa nazionale ma, allo stato, non ha prodotto risultati concreti.

Si perviene allora alla sgradevole sensazione che, contrariamente ai proclami di rito ma anche alla logica del progetto finanziato in sede comunitaria, tutta incentrata sull'eccezionalità di un intervento diretto all'eliminazione del "debito" giudiziario italiano e a un'abbreviazione dei suoi tempi processuali, si ritenga che la presenza del personale amministrativo assunto per fare (finalmente) funzionare l'ufficio per il processo vada piuttosto utilizzata per rimediare alle deficienze dell'ordinario apparato amministrativo.

Non si ha neppure notizia del piano per 1500 assunzioni, stavolta a tempo indeterminato, già autorizzate e finanziate dalle recenti leggi-delega di riforma del processo penale (legge n.134 del 27 settembre 2021) e del processo civile (legge n.206 del 26 novembre 2021), per essere destinate in pianta stabile all'ufficio per il processo.

Né può sostenersi che l'ormai ampio ricorso a evoluti sistemi di gestione del processo (le c.d. udienze cartolari) e le modalità telematiche di deposito degli atti processuali e di accesso dell'utenza alle cancellerie, che pur hanno avuto notevoli ripercussioni anche sull'organizzazione del lavoro del personale amministrativo, possano avere fatto diminuire la necessità di operatori in grado di far funzionare tale nuovo (e senz'altro più complesso) modello lavorativo.

#### RISORSE DEL P.N.R.R.: L'UFFICIO PER IL PROCESSO

L'assunzione di un consistente numero di personale amministrativo a tempo determinato, specificamente "addetto all'ufficio per il processo" (artt.11 segg. del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113), si è caratterizzata, infatti, come la principale azione per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi previsti nel campo dell'Amministrazione della Giustizia dal noto Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, l'ufficio per il processo era un istituto già previsto dalla legislazione nazionale come struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Anche per il distretto di Corte d'appello di Catania, è stato prevista, con apposito decreto ministeriale, l'assunzione, per un periodo di due anni e sette mesi, di 331 unità di personale (di cui 87 destinate alla Corte d'appello e il resto ripartite tra i quattro tribunali del distretto), da inquadrare in area terza, fascia economica F1, con la qualifica di "addetti all'ufficio per il processo".

Dopo la prima fase di accoglienza e di inserimento, è stato necessario procedere alla formazione di tale personale, sia in sede locale che con somministrazione di programmi ministeriali, e, contemporaneamente, anche a un suo impiego nelle variegate attività di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, raccordo con le cancellerie, supporto alla creazione di banca dati, previste dal relativo mansionario.

L'emanazione del d.lgs. n.151 del 10 ottobre 2022, contenente "norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021 n.206 e della legge 27 settembre 2021 n.134" ha positivamente inciso sulla configurazione dell'istituto, sulla definizione dei suoi compiti e sulla soluzione di alcuni profili dubbi, quali quello della partecipazione degli "addetti" alla camera di consiglio.

Facendo seguito al progetto organizzativo presentato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.12 del già richiamato d.l. n.80 del 2021, da parte della Corte d'appello è stata adottata apposita variazione tabellare volta a fissare obiettivi di piano, distribuzione delle risorse e azioni necessarie, anche formalizzando lo strumento delle cc.dd. udienze tematiche, ossia di udienze in cui vengono inseriti solo procedimenti concernenti analoghe questioni processuali o analoghe fattispecie sostanziali.

E si è pure provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi di piano per gli anni 2023 e 2024, allorché maturerà il termine per il previsto raggiungimento di obiettivi intermedi.

A metà del periodo di servizio della prima *tranche* di "addetti" giungono dagli uffici note generalmente positive sul contributo fornito dagli stessi, in genere assegnati alle sezioni (piuttosto che ai singoli magistrati) e impiegati in ambiti che consentono loro un approccio di minore complessità e difficoltà (per il settore civile: separazioni e divorzi, protezione internazionale, rapporti bancari, lavoro scolastico, alcuni filoni previdenziali; per il settore penale: reati di minore gravità, casi di prescrizione del reato).

Inoltre, certamente apprezzabile va ritenuto il rafforzamento dell'originario "ufficio per il processo", del quale erano noti i modesti risultati conseguiti in passato a causa della penuria delle risorse umane disponibili, nonché il graduale superamento dell'iniziale resistenza culturale dei giudici verso un diverso modo di operare, incentrato sul coinvolgimento e sul lavoro in *team*.

Per contro, l'iniziale carenza di formazione degli addetti (avvertita soprattutto in Corte d'appello, a motivo della maggiore complessità dei profili processuali del giudizio di secondo grado), la mancanza di stabilità del loro rapporto lavorativo e, almeno per le sedi catanesi, le notevoli difficoltà logistiche correlate alla più generale inadeguatezza degli edifici giudiziari (di cui oltre meglio si dirà), hanno rappresentato e rappresentano le maggiori criticità riscontrate nell'utilizzazione dell'istituto.

Va in particolare segnalato che l'aspirazione a più elevati traguardi professionali da parte di tale personale, di solito ancora in giovane età, e l'assenza di una sicura prospettiva di prosecuzione del rapporto lavorativo, oltre il periodo previsto, hanno dappertutto determinato numerosi abbandoni, con conseguente spreco di attività formativa, incertezza sulle risorse umane disponibili nell'arco temporale di vigenza del PNRR e necessità di rivedere di continuo le formule organizzative del loro impiego.

Al 30 giugno u.s. rimanevano in servizio in Corte d'appello solo 64 dei 111 "addetti" complessivamente assunti (e cioè il 58% dell'intera forza immessa); situazioni non dissimili si riscontrano negli altri uffici interessati a tale novità organizzativa.

Al momento si va solo verso la proroga fino al giugno 2026 degli attuali rapporti a tempo determinato, compensata da una limitazione numerica della seconda *tranche* di assunzioni.

Ciononostante, i dati statistici ministeriali aggiornati al 30 giugno u.s. hanno certificato, per la Corte d'appello, una diminuzione del 33,7% sull'arretrato civile PNRR 2019 e per i tribunali del distretto una diminuzione del 19,7%.

Quanto al c.d. disposition time civile, esso è diminuito del 18.4% in Corte d'appello e del 18,6% presso i tribunali.

A sua volta, il c.d. disposition time penale è diminuito del 27,1% in Corte e del 29,7% presso i tribunali.

Ma sono risultati che appaiono insidiati, oltre che dalle diminuite risorse umane, anche da un'avvertita minore tensione verso il raggiungimento dei prefissati obiettivi finali, peraltro recentemente rivisitati.

#### RISORSE DEL P.N.R.R.: LE RIFORME PROCESSUALI

Nel periodo in esame le leggi-delega di riforma del processo civile e del processo penale sono state seguite dai rispettivi decreti delegati, rispettivamente il n. 149 e il n. 150 del 22 ottobre 2022.

Per quanto riguarda la riforma in campo civile, è comune la considerazione che, stante il breve periodo di applicazione delle nuove normative, per lo più divenute efficaci lo scorso 28 febbraio, risulta prematuro un approfondito giudizio sui concreti benefici che dette normative possano comportare per il settore.

Da più parti, comunque, vengono in generale segnalate come "criticità di sistema" la (pur contingente) sovrapposizione di diverse discipline processuali, la necessità di un adeguamento dei sistemi informatici alle novità legislative, le remore al raggiungimento degli obiettivi di riforma derivanti dai vuoti d'organico di giudici e personale amministrativo.

Quanto alle modifiche apportate al processo d'appello, si ritiene che, in concreto, i limitati casi d'instaurazione di una fase istruttoria in tale grado di giudizio innanzi alla Corte d'appello non giustificano la reintroduzione della figura dello "istruttore", trent'anni fa circa abrogata proprio all'insegna di quella stessa esigenza di accelerazione nella definizione dei procedimenti oggi invocata per reintrodurla; e, più in generale, non appare condivisibile, per l'appello, quella preferenza per i caratteri della monocraticità e della differenziazione dei riti utilizzata per primo grado di giudizio, laddove la precedente disciplina, che faceva perno sulla collegialità, aveva trovato un efficace completamento con la successiva introduzione della figura del consigliere "delegato per l'assunzione dei mezzi istruttor?"; proprio nel senso di un qualche sopravvenuto ripensamento dogmatico in tema, non sfugge la differente portata tra il criterio direttivo presente in termini assoluti nella legge delega (comma 8, lett.l, dell'unico articolo della legge 26 novembre 2021 n.206) e i temperamenti apportativi in sede delegata (art.348 bis e terzo comma dell'art.350 c.p.c., così come novellati).

Sicuramente positiva è, invece, quella parte di riforma che, istituendo il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" e prevedendo di concentrarvi competenze ora affidate a differenti uffici e a diverse figure giurisdizionali, consentirà di evitare gli attuali pericoli di interferenze, sovrapposizioni e contrasti di giurisprudenza; ma tale parte di riforma verrà ad efficacia solo alla fine del 2024 e, in atto, incombe la necessità di affrontare i connessi problemi organizzativi e di adeguarvi i profili ordinamentali.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda il settore penale va anzitutto notato che le conclamate finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo vengono talora perseguite a scapito delle esigenze di sicurezza pubblica, come nel caso dell'estensione della perseguibilità a querela di parte per reati diffusissimi, quali il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, per di più "scaricando" sulla vittima del reato il rischio di possibili pressioni intimidatorie provenienti da contesti malavitosi, ovvero in oblio delle attuali risorse dell'amministrazione della Giustizia, come nel caso dell'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione.

Proprio il sollecitato (e atteso) intervento correttivo su quest'ultimo profilo ha spinto tutti i Presidenti delle Corti d'appello italiane a indirizzare al Ministro della Giustizia un appello affinché eventuali modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati e dell'improcedibilità per decorso dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione possano essere accompagnate da una tempestiva ed esauriente disciplina transitoria, tale da evitare incertezze interpretative foriere di conseguenze paralizzanti sul piano organizzativo, atteso che le questioni procedurali collegabili a possibili cause di nullità degli atti processuali incidono inevitabilmente su tempi e qualità della "giustizia giusta", in uffici già in grande sofferenza per penuria di personale e mezzi.

Nella sua risposta dello scorso 13 dicembre il Ministro ha comunicato di ritenere doveroso rimettere la questione alla valutazione delle assemblee parlamentari presso cui la proposta di legge recante modifiche alla normativa penale in materia di prescrizione era stata già incardinata.

Per altro verso, in una prima valutazione del recente intervento riformatore, gli uffici giudicanti di primo grado hanno evidenziato, da un lato, l'avvenuta adozione dei necessari interventi organizzativi per adeguare la struttura degli uffici alle nuove normative (anzitutto con la celere predisposizione dell'installazione degli impianti di videoregistrazione necessari per l'attività istruttoria), anche tramite opportune proposte di variazione tabellare (come quella per consentire la celebrazione delle previste udienze di comparizione predibattimentale a citazione diretta), e, dall'altro, la scarsa rilevanza (se non l'inattendibilità) dell'attuale dato statistico per via della modestia dei tempi d'osservazione.

Particolare attenzione viene comunque prestata all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, anche in relazione alle rinnovate tematiche di "giustizia riparativa", all'ampliamento dell'esimente della "particolare tenuità del fatto", all'applicazione di pene alternative.

Timido appare, invero, l'intervento riformatore in merito alla limitazione dell'impugnazione in appello; si ritiene, come già chiosato nella precedente relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario, che andrebbe maggiormente approfondito il tema della compatibilità tra l'adottato rito accusatorio e un processo penale strutturato sull'ampio mantenimento di "tre gradi di giudizio".

Comunque, le sezioni penali d'appello valutano come positiva, nel senso della contrazione dei tempi di definizione dei processi, l'estensione dei casi in cui è previsto procedersi nelle forme della camera di consiglio, che nella riforma è anzi divenuta, dopo l'esperienza maturata durante e per fronteggiare l'emergenza pandemica, la regola del giudizio d'appello (pur prorogata nella sua versione "emergenziale", per effetto della proroga stabilita dall'art.17 del d.l. n.75 del 2023), nonché, in termini di effetto deflattivo, la previsione di una riduzione, in sede d'esecuzione, della pena inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato qualora non venga proposto appello e, ancora, l'estensione dell'istituto del concordato sulla pena, con rinunzia agli altri motivi d'appello.

Dagli uffici requirenti del distretto proviene un giudizio di opportunità sulle limitazioni al potere d'impugnazione, sugli incentivi alla rinunzia all'impugnazione, sui riti semplificati e sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, come introdotti o modificati dalla riforma in esame.

La Procura della Repubblica di Catania, in particolare, ha riferito di non essere ancora in grado di esprimere concrete valutazioni fondate su dati statistici significativi, in merito all'operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale, che si è comunque proposta di utilizzare al meglio, pur nella riaffermata convinzione che una vera efficace deflazione potrà realizzarsi solo allorché il Legislatore porrà mano ad un'estesa depenalizzazione, dovendo il ricorso allo strumento penale costituire la extrema ratio, e non essendo giustificabile il ricorso a tale strumento solo per sopperire, com'è avvenuto in passato, alle inefficienze di altri apparati amministrativi.

E dalla Procura Generale è già pervenuta la grave considerazione che l'ampliamento della procedibilità a querela, con particolare riguardo ai reati di violenza privata e furto, se ha contributo alla chiusura di numerosissime pendenze, ha inciso anche su alcuni procedimenti di criminalità organizzata, essendosi dovuto richiedere in più occasioni la riforma della sentenza di primo grado per improcedibilità di reati di sottrazione di veicoli o di altri beni di valore, come macchine agricole, finalizzati ad una successiva estorsione, con l'ulteriore chiosa che tale declaratoria d'improcedibilità, per tipologie di condotte estremamente significative nel nostro territorio in ragione del potere esercitato dalle associazioni criminali, ha comportato anche la revoca delle eventuali misure cautelari applicate.

Si rafforza così la conclusione che la sottoposizione alla condizione della necessità di una querela di parte per reati, quali i furti pluriaggravati, rimane una scelta di politica giudiziaria che pone in evidente contrasto la finalità della deflazione processuale con quella della sicurezza pubblica.

\*\*\*\*\*

E non può non segnalarsi, a livello generale, quanto l'emanazione e, ancora di più, la sovrapposizione di periodici interventi riformatori, spesso presentati come risolutivi di questioni estemporaneamente proposte dalla realtà quotidiana, talora distonici l'uno rispetto all'altro (o quantomeno mal coordinati), possano destare sconcerto, confusione e rischi di travisamento negli interpreti e, ancor più, negli operatori del diritto, incidendo negativamente sulla qualità e la linearità della risposta giudiziaria.

#### LA QUESTIONE MINORILE

Il distretto della Corte d'appello di Catania, che comprende le tre province di Catania, Ragusa e Siracusa e alcuni Comuni della provincia di Messina, si segnala come uno dei territori più esposti dal punto di vista della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata, per di più con un apparato amministrativo assai carente in termini di servizi di prevenzione e accompagnamento pedagogico.

Gli altissimi tassi di devianza minorile del distretto vanno letti anche in correlazione agli allarmanti dati dell'abbandono scolastico.

Nella città metropolitana di Catania, la dispersione scolastica si attesta intorno a una percentuale del 25,2%. Tale dato, unitamente ai correlati numeri della devianza giovanile, pone la città a livelli di primato nazionale, addirittura prima tra le quattordici città metropolitane.

E tuttavia, anche su impulso degli Uffici minorili (Tribunale per i minorenni e corrispondente Procura della Repubblica), in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, sono state sviluppate ed attuate nuove strategie di intervento, a partire dalla costituzione di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, che fin dalle prime riunioni ha posto al centro della propria attenzione il tema della dispersione scolastica, e dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la rimodulazione delle modalità di erogazione del c.d. reddito di cittadinanza, con lo specifico obiettivo di vincolare i relativi trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei minorenni figli dei beneficiari ovvero alle condizioni fissate nel patto di inclusione dei percettori.

Il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha già consentito al Tribunale per i minorenni di operare plurimi interventi sulla responsabilità genitoriale, con misure graduate in funzione della gravità della situazione.

Nella stessa direzione, in data 27 ottobre 2022, con l'intervento delle Autorità giudiziarie e amministrative della città metropolitana di Catania e il nulla osta del Ministero dell'Interno, è stato firmato il protocollo prefettizio istitutivo delle Equipes Multidisciplinari Integrate (E.M.I.), ossia di un gruppo di specialisti della A.S.P. e del Servizio sociale, che operano in sinergia, secondo una metodologia condivisa e al servizio esclusivo delle Autorità giudiziarie della città metropolitana di Catania.

Questa Presidenza si è subito dopo attivata nell'indirizzare al Presidente della Regione siciliana una nota riassuntiva delle surriferite problematiche, trasmettendo copia del detto protocollo e segnalando la necessità di una riflessione congiunta sulle relative questioni, anche al fine di un'estensione dell'esperienza all'intero territorio regionale.

La nota è stata favorevolmente riscontrata dal Presidente della Regione siciliana in data 8 marzo 2023 e se ne attendono più concreti sviluppi.

Parallelamente, si auspica la celere approvazione del disegno di legge regionale n.485 del 16 maggio 2023, intitolato "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e adozione del protocollo d'intesa "Liberi di scegliere", orientato proprio nel senso di definire un sistema integrato di interventi per prevenire la devianza minorile e intervenire a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata.

Infatti, col protocollo c.d. Liberi di scegliere, sottoscritto il 1º luglio 2017 con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, del Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dell'Associazione Libera e della Conferenza Episcopale Italiana, poi rinnovato ed integrato nel 2019 e nel 2020, sono state introdotte innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso, prevedendo, nell'assenza di una vera e propria legislazione in materia, un'adeguata rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, decidono di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai propri figli.

Tale strumento operativo è stato pienamente utilizzato ed applicato a Catania nell'ultimo anno e si è reso necessario a fronte del sempre maggiore numero di donne che si sono rivolte e si rivolgono alla Giustizia minorile per essere sostenute nella loro difficile scelta di riscatto, per loro stesse e per i loro figli, nell'aspirare a un futuro diverso da sofferenza, carcere o, ancor peggio, morte.

Nel periodo in esame quattro donne appartenenti a organizzazioni criminali di vertice hanno così deciso di aderire ai percorsi di tale progetto e scelto di essere aiutate ad andare via dalla Sicilia con i figli minorenni, proprio allo scopo di sottrarli ad un destino ineluttabile; una di loro ha addirittura deciso di accettare il programma di protezione e, pertanto, è stata sottoposta alle speciali misure tutorie previste per i collaboratori di giustizia dalla legge n.82 del 1991.

Con interesse si è pure appreso che, lo scorso 4 agosto, una circolare della Direzione centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dopo averne richiamato i "positivi risultati" ottenuti negli ultimi anni a Catania, ha dato, agli uffici sottordinati, indicazioni operative che avallano i contenuti del protocollo "Liberi di scegliere", aprendo così nuove e più ampie possibilità d'intervento da parte degli uffici minorili.

Fino a giungere al decreto legge n.123 dello scorso 15 settembre, c.d. decreto Caivano, convertito con legge n.159 del 13 novembre 2023, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", che, oltre al rafforzamento di alcuni profili sanzionatori, prevede -tra l'altro- misure anticipate di tutela per i minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, con l'obbligo della preventiva segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni allorché, durante indagini per taluni gravi reati, emergano situazione di pregiudizio per un minore e con la sospensione del concesso beneficio economico qualora sia accertata una situazione di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minorenni conviventi.

Ma ulteriori iniziative di sensibilizzazione e strategie d'intervento sono in cantiere, come più diffusamente si dirà nell'apposita parte di questa Relazione dedicata all'andamento della Giustizia minorile nel distretto.

#### SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI

Continua ad essere fonte di preoccupazione e -soprattutto- a richiedere un'attenzione e una dedizione che meglio potrebbero indirizzarsi verso problematiche più connaturate all'amministrazione della Giustizia la situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, che non si perde occasione di descrivere come inadeguata nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sul bilancio della finanza pubblica e sulla qualità del servizio reso agli utenti.

Quest'anno la sorte peggiore è toccata all'edificio che, nella locale via Crispi, ospita gli uffici del Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Catania: un semplice acquazzone di fine novembre l'ha facilmente allagato, fino agli scantinati ove sono ricoverate le autovetture di servizio.

Ma praticamente tutte le strutture giudiziarie, ormai datate nella loro costruzione e bisognose di continua manutenzione, sono esposte agli insulti del tempo.

Il personale giudiziario, i professionisti che frequentano i palazzi di Giustizia, l'intera Città continuano a pagare l'insipienza di coloro che non hanno saputo affrontare per tempo il problema di dare a Catania nuove e moderne strutture giudiziarie.

Molte iniziative avviate da più o meno tempo sono purtroppo ancora in corso, scontando peraltro la nota farraginosità delle procedure di evidenza pubblica, l'altrettanto deprecabile dispersione delle competenze e, in concreto, la sostanziale inettitudine di alcuni degli organi coinvolti.

Solo per segnalare gli interventi più importanti su cui questa Presidenza e gli altri Capi d'Ufficio interessati sono attualmente impegnati, spesso alle prese con pastoie tecnico-burocratiche poco controllabili da parte di organismi giudiziari, si richiamano:

- la procedura di risanamento della copertura di questo Palazzo di Giustizia di piazza Verga, avviata dopo lo sciagurato evento meteorico del 19 ottobre 2022 che per mesi rese inagibile l'intero suo terzo piano, finanziata e seguita direttamente dai competenti organi ministeriali e il cui progetto esecutivo, depositato nei mesi scorsi dal professionista incaricato, è stato trasmesso alla società di verifica tecnica per l'ulteriore passaggio di validazione da parte del Ministero della Giustizia;

- la realizzazione della nuova Cittadella giudiziaria di viale Africa, i cui lavori sono in corso, dopo un travagliato iter iniziato nei primi anni Duemila con l'acquisto di un edificio di proprietà dell'ente Poste, remorato per più anni e per svariati accidenti, ripreso solo nel 2016, e il cui termine di ultimazione, già previsto per fine anno, è stato differito al luglio del 2025;

- l'acquisto di un immobile di proprietà di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza per destinarlo a nuova sede degli Uffici minorili, per il quale è in corso, ormai da un anno, la procedura di valutazione sulla congruità del prezzo da parte della locale Agenzia del Demanio.

Questa Presidenza continuerà ad esercitare massima attenzione e vigilanza per pervenire al buon esito finale in ciascuno di tali pur laboriosi processi, che in gran parte sfuggono al diretto controllo dell'organo giudiziario.

\*\*\*\*\*

Ma le maggiori remore all'efficientamento delle sedi giudiziarie si sono senz'altro rivelate, nel tempo, le procedure stesse di manutenzione e funzionamento degli edifici.

Affidate dalla legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario al Comune sede dell'ufficio giudiziario e a seguito della constatazione delle deficienze gestionali e finanziarie da parte degli enti locali coinvolti, tali competenze sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, al Ministero della Giustizia, che, anziché provvedervi direttamente (rectius, tramite le previste Direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria all'uopo previste), le ha, in massima parte, provvisoriamente, delegate alle Corti di appello e ai singoli Uffici giudiziari, cioè ad uffici sprovvisti di personale specialistico, e quindi delle conoscenze tecniche necessarie per provvedervi.

Tali difficoltà di gestione in un'impropria sede decentrata sono state aggravate dall'attribuzione alla Corte d'Appello anche degli interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, prima curati dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

Da qui l'iniziativa di alcuni dirigenti di uffici giudiziari, tra cui lo scrivente, con cui venne richiesto l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura sul presupposto che il provvisorio, ma ormai prolungato, esercizio delegato ai capi degli Uffici giudiziari delle procedure di evidenza pubblica, relative -tra l'altro- all'acquisto di beni e servizi e alla gestione del

patrimonio immobiliare destinato ad uffici giudiziari, determinava un'impropria commistione fra le competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, rientranti, per dettato costituzionale, nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli Uffici.

Solo nell'aprile del 2022 il Ministero adottò un primo decreto che individuava e prefigurava specifici uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria preposti a tali compiti (per l'intera Sicilia e Calabria la sede di Palermo) ma non ne prevedeva ancora l'istituzione (tranne che per la sede di Napoli).

Solo con decreti del 31 maggio 2023 ne sono state determinate le piante organiche ma, contestualmente, è stato rinviato "all'esito del perfezionamento degli ulteriori adempimenti amministrativi necessari" l'operatività di tali organi di decentramento amministrativo, che, allorquando istituiti, consentiranno, come ammesso nella relativa comunicazione ministeriale, "di mitigare le incombenze oggi a carico degli uffici giudiziari, recuperando risorse in favore del necessario supporto all'attività giurisdizionale".

Ad appesantire la situazione di questa Corte d'appello vi è, poi, il distacco ad altra sede, per di più dopo l'inopinata concessione di un'aspettativa triennale, dell'unico funzionario tecnico a suo tempo assegnatovi.

I posti dei tre assistenti tecnici pure in dotazione formale non sono stati neppure coperti.

Solo le provvisorie, eppure preziose, risorse tecniche acquisite grazie alle linee progettuali previste per la giustizia dal PNRR stanno rendendo meno problematico lo svolgimento di tali compiti, eccentrici rispetto alle fondamentali attività di un ufficio giudiziario.

Così, nonostante gli sforzi compiuti attraverso la razionalizzazione dell'attività della Conferenza Permanente e la costituzione di una nuova struttura amministrativa (l'ufficio "gare, appalti e manutenzione") dedicata alle competenze delegate in materia di procedure ad evidenza pubblica, permangono, così come in tutte le altre realtà giudiziarie, gravi criticità, che attengono soprattutto al discrimine stesso fra attività amministrativa e giurisdizionale.

#### INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GIUSTIZIA DIGITALE

Tra i diversi progetti curati e le varie iniziative curate nel periodo in esame dall'Ufficio per l'Innovazione e lo Sviluppo organizzativo (UISO), organismo nato nel 2016 da un accordo tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania, va anzitutto riferito in merito alla collaborazione intrattenuta col Ministero della Giustizia per l'implementazione del c.d. pacchetto ispettori.

Infatti, nell'ambito dei lavori del costituito "tavolo di collaborazione" tra Ispettorato Generale e Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, in collaborazione con gli esperti selezionati da FormezPA nell'ambito del progetto di "Capacitazione istituzionale nei distretti giudicanti della Regione siciliana", promosso e sostenuto dalla Regione Sicilia col finanziamento del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, è stato studiato e "modellizzato" a Catania, quale sede sperimentale, un cruscotto di monitoraggio e gestione a sostegno del lavoro dei presidenti di sezione civile.

Partendo dai fabbisogni informativi e funzionali dei presidenti di sezione, è stato così approntato un primo modello visivo del cruscotto e, successivamente, grazie agli esperti messi a disposizione da FormezPA, è stato predisposto un prototipo funzionante, che è stato "testato" presso la sezione commerciale e fallimentare del Tribunale di Catania.

Tale prototipo di cruscotto di monitoraggio e gestione è stato quindi positivamente valutato dai componenti del "tavolo di collaborazione" e presentato, in apposita audizione, al Ministro della Giustizia e ai Capi dipartimento del Ministero.

Sulla base dei positivi risultati conseguiti il Ministero della Giustizia ha così dato il via alla realizzazione del nuovo applicativo che verrà diffuso sperimentalmente in alcuni uffici giudiziari "pilota" a partire dal gennaio 2024.

Il Tribunale di Catania è uno dei cinque tribunali che avvieranno la sperimentazione nazionale.

Quale ulteriore iniziativa dell'U.I.S.O., gli Uffici del Giudice di Pace del distretto di Corte d'appello di Catania sono stati indicati quali uffici sperimentatori della prima applicazione del processo civile telematico per gli uffici del giudice di pace, iniziando dalla sede di Catania.

In quest'ambito, sempre con la collaborazione degli esperti d'organizzazione selezionati di FormezPA, è stato coinvolto il locale Ordine degli Avvocati e, quindi, costituito un gruppo di lavoro misto, composto da personale dell'Ufficio giudiziario, avvocati indicati dal Consiglio dell'Ordine e tecnici del CISIA (Coordinamento interdistrettuale per i Sistemi informativi automatizzati), che si è occupato degli aspetti preliminari, sia di carattere tecnico che organizzativo, in vista della sperimentazione e del successivo avvio del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace.

È stato così creato un gruppo di sperimentazione, quindi è stato formato il personale amministrativo e giudicante coinvolto e, ancora, sono state definite le modalità di gestione della sperimentazione su fascicoli reali, garantendo monitoraggio, assistenza e confronto.

Il modello operativo, le iniziative e le soluzioni messe a punto a Catania sono stati replicati con successo anche presso i circondari degli altri tribunali del distretto (oltre che presso quello di Caltanissetta), coinvolgendo anche gli Uffici del Giudice di Pace a gestione comunale e diffondendo specifiche linee-guida a tutti gli enti territoriali interessati.

Durante il percorso è sempre stato mantenuto un canale di stretta collaborazione con il CISIA e con i referenti nazionali della DGSIA.

Quanto, infine, al progetto "Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici - Just Smart", realizzato in collaborazione con l'Università di Catania grazie ad un finanziamento del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, i modelli operativi degli Uffici giudiziari di Catania sono stati oggetto di studio da parte di ricercatori al fine di favorire l'individuazione di possibili soluzioni di efficientamento e miglioramento dell'attività giudiziaria.

\*\*\*\*\*

Il Magistrato referente per l'informatica (RID) per il settore civile riferisce che, prendendo le mosse dal Piano di Digitalizzazione della Giustizia, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha continuato l'aggiornamento del parco hardware, adottando una politica di rinnovo periodico degli apparati sulla base della loro obsolescenza.

Emerge così, dai resoconti dei Magistrati di riferimento per l'informatica (Mag.rif), un generalizzato miglioramento delle dotazioni *hardware*, anche se permangono criticità in alcuni uffici e, segnatamente, presso il Tribunale per i Minorenni.

Nel distretto sono ormai diffusi tutti i principali applicativi nazionali, a conferma del consolidamento dell'informatizzazione dei servizi civili presso gli uffici giudiziari.

Quanto al loro uso nelle singole aree di pertinenza, viene rilevato che, per quanto riguarda il processo civile telematico (PCT), i giudici utilizzano l'applicativo "consolle del magistrato" per l'organizzazione del lavoro e la redazione dei relativi provvedimenti; è inoltre diffuso l'utilizzo delle applicazioni del pacchetto Office; pure ampio è il ricorso all'applicativo "consolle dell'assistente" per la collaborazione del personale addetto all'ufficio per il processo, mentre si va progressivamente diffondendo l'utilizzo dell'applicativo "consolle d'udienza" per l'assistenza nella redazione dei verbali telematici.

A seguito dell'accesso al PCT esteso anche alle Procure della Repubblica del distretto e alla Procura Generale, è ormai possibile anche il deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dell'Ufficio del pubblico ministero nei procedimenti civili.

Il Tribunale di Catania è sede pilota per il progetto nazionale denominato "Tribunale Smart", che mira alla dematerializzazione degli affari di volontaria giurisdizione, nonché a consentire l'accesso diretto, mediante nuovi strumenti di autenticazione, a coloro che sono privi di difesa tecnica.

È in corso in Corte di appello e in tutti i tribunali del distretto l'attività di dematerializzazione dei fascicoli civili richiesta dal PNRR; gli uffici stanno operando in autonomia, anche con l'ausilio di apposito personale di recente assunzione.

Nell'area minorile è stato introdotto, a partire dal 30 giugno 2023 e in corrispondenza dell'avvio del PCT per il Tribunale per i Minorenni, il nuovo applicativo SICID Minori, in sostituzione del precedente applicativo SIGMA civile; l'improvviso avvento dell'obbligatorietà dei depositi telematici da parte di tutti i soggetti del processo civile minorile, in uno alla

necessità di attendere i tempi della completa migrazione dei dati dagli applicativi SIGMA e SICID e all'iniziale inadeguatezza delle dotazioni hardware, stanno imponendo un eccezionale sforzo tecnico e organizzativo al personale amministrativo e ai magistrati del settore.

A partire dal 30 giugno 2023 anche innanzi al giudice di pace è stato introdotto il processo civile telematico, con ampliamento funzionale dell'applicativo SIGP e con la creazione del portale dei giudici di pace, che consente ai giudici di redigere, sottoscrivere digitalmente e depositare in modalità telematica i provvedimenti.

È stata avviata l'integrazione dell'U.N.E.P. nel PCT, abilitando le funzionalità necessarie ad integrare i sistemi informatici già in uso all'ufficio con l'infrastruttura del processo civile telematico; i difensori possono così inviare per PEC la richiesta di notifica telematica o l'atto di pignoramento, in uno a titolo e precetto; le più recenti modifiche evolutive riguardano la gestione della procedura di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e la gestione dei flussi contabili sull'applicativo GSU (Gestione Servizi Unep).

Nel periodo di riferimento (luglio 2022-giugno 2023) sono stati registrati 654.590 depositi validi effettuati da avvocati (in calo rispetto ai 674.754 del periodo precedente ma di più rispetto agli ancora precedenti 597.153) e 390.145 depositi validi effettuati da magistrati (anch'essi in calo rispetto ai 415.209 e ai 413.513 dei due periodi precedenti).

Sono stati inoltre effettuate 1.155.207 comunicazioni telematiche delle cancellerie (in calo rispetto alle 1.346.785 al periodo precedente) e 236.748 notificazioni (anch'esse in calo).

E' stato anche quest'anno evidenziato che l'avvento delle comunicazioni telematiche obbligatorie e la conseguenziale esigenza di disporre di "anagrafiche" distrettuali attendibili determina la necessità di assai impegnative iniziative di pulizia dei dati, che restano comunque esposti al rischio fisiologico di duplicazioni e inesattezze.

Ulteriori problematiche riguardano i registri di cancelleria e l'applicativo "consolle del magistrato", che continuano a rivelarsi strumenti poco intuitivi.

Del resto, la nota emergenza sanitaria e il conseguente massiccio uso delle tecnologie informatiche e telematiche, che ha peraltro consentito una soddisfacente prosecuzione dell'attività giurisdizionale nel settore civile, hanno messo in evidenza alcune altre criticità dei sistemi in uso: eccessivi, così, appaiono i tempi utilizzati per far luogo a modifiche evolutive e, altresì, fonte di disagi e remore sono i malfunzionamenti della rete.

Resta alta l'esigenza formativa dei magistrati e del personale amministrativo sulle funzionalità avanzate degli applicativi, soprattutto in caso di modifiche strutturali correlate alle novità legislative.

Da ultimo, ma non per ultimo, lo stesso Magistrato referente continua a segnalare che non è più rinviabile una seria verifica delle condizioni di lavoro in cui operano i magistrati, costretti a usare in maniera massiccia lo strumento informatico per la lettura di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati, spesso corposi, con inevitabili ricadute sulla loro salute.

\*\*\*\*\*

Quanto alle funzionalità del processo penale telematico, il Magistrato referente per l'informatica per il settore giudicante e quello per il settore requirente hanno segnalato che anche l'anno 2023 ha fatto registrare un notevole avanzamento verso la sua piena attuazione.

Col d.lgs. n.150 del 2022 (la c.d. riforma Cartabia) è stata fissata l'obbligatorietà del processo penale telematico e regolata la modalità informatizzata del documento processuale penale, analogamente a quanto avviene da tempo nel settore civile, e ciò attraverso l'introduzione di un nuovo sistema applicativo denominato APP (id est, applicativo del processo penale), collegato agli altri applicativi ministeriali (il registro unico della cognizione penale, il SICP e la consolle penale, munita di apposito scadenzario per le misure cautelari), al portale dei depositi degli atti penali dei difensori e al portale "notizie di reato".

Così, a partire dal 1° gennaio 2024, i nuovi procedimenti penali, limitatamente alla fase delle indagini preliminari e fino all'esercizio della azione penale o alla richiesta di archiviazione, saranno gestiti in modalità digitale attraverso l'applicativo APP e tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ufficio del Pubblico Ministero, del Giudice per le indagini preliminari e della sezione del riesame saranno formati e firmati digitalmente, validati dalla segreteria e trasmessi in modalità telematica.

Tali atti "nativi digitali", creati e trasmessi attraverso il sistema APP che gestisce il processo penale telematico, confluiranno in un fascicolo informatico, al momento limitato alla prima fase del processo, in attesa di una sua espansione a partire dal 1° gennaio 2025.

Entrambi i Magistrati referenti per il settore penale hanno così comunicato che nell'ultimo scorcio dell'anno è stata condotta un'attività di sperimentazione dell'applicativo APP sui fascicoli migrati dal SICP, anche con attività di simulazione mirata a verificare l'utilizzo del modellatore, la redazione di atti e la loro trasmissione dall'Ufficio di Procura a quello del G.I.P. e alla sezione del riesame; parallelamente è stata svolta un'attività di monitoraggio della profilazione degli utenti, della migrazione dei fascicoli e delle criticità emerse in fase di sperimentazione, che sono state pure segnalate al servizio *helpdesk* e al CISIA; è stata infine curata la circolarità delle informazioni sul processo penale telematico e sull'applicativo APP e la relativa formazione.

Nel corso del 2023 è inoltre proseguita, presso gli uffici giudicanti del distretto, l'attività di digitalizzazione dei fascicoli penali, sia collegiali che monocratici, attività iniziata due anni addietro con l'istituzione dell'Ufficio TIAP e con l'assunzione del personale addetto all'ufficio per il processo e, quindi, continuata nel corso del 2022 con l'immissione in servizio degli operatori data entry, fino a conseguire importanti risultati nell'anno appena trascorso.

Tali fascicoli, scansionati, indicizzati e "caricati" sull'applicativo TIAP, con l'entrata in vigore di APP migreranno al nuovo sistema applicativo Mercurio, che si interfaccia con APP e che gradualmente, a migrazione completata, sostituirà il TIAP.

L'anno appena trascorso ha visto anche l'applicazione di altre novità previste dalla riforma c.d. Cartabia e connesse al processo penale telematico, prima tra tutte l'attività di videoregistrazione delle prove dichiarative che ha reso necessario l'adeguamento tecnico delle aule e che ha impegnato l'Ufficio per l'Innovazione penale nell'informazione e nella formazione del personale di cancelleria, con l'organizzazione, di concerto col CISIA, di una serie di incontri formativi.

Sono stati diffusi anche *tutorial*, circolari esplicative e guide pratiche per diffondere e incoraggiare tra gli operatori l'uso degli applicativi ministeriali; per i primi mesi del 2024 sono in programma due ulteriori

incontri di formazione, e cioè un corso pratico e dimostrativo su APP per i G.I.P. del distretto e un convegno organizzato di concerto con la Struttura di formazione decentrata della Scuola di Magistratura sulle novità normative del PPT.

# PARTE SECONDA

# LA GIUSTIZIA CIVILE

## CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nel periodo in esame l'andamento della giurisdizione civile nel distretto, pur di recente condizionata dalla nota emergenza sanitaria (e nonostante i vuoti dell'organico di magistratura, soffrendo l'intero distretto di una scopertura del 10,79% sugli uffici giudicanti), ha mostrato segni di recupero e, per certi versi, di miglioramento.

In leggera diminuzione, presso la Corte d'appello, è il numero dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro sopravvenuti (3.014, rispetto ai 3.129 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022, ma erano 3.836 in epoca pre-Covid) e, parimenti, è in diminuzione anche quello dei procedimenti di volontaria giurisdizione sopravvenuti (1337, rispetto ai 1412 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 e ai 1408 sopravvenuti nel precedente periodo) (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Il numero dei procedimenti contenziosi definiti nel periodo in esame è rimasto elevato in Corte (4.051, rispetto ai 3.898 procedimenti definiti nel periodo immediatamente precedente) e altrettanto va detto per la produttività sui procedimenti di volontaria giurisdizione (1.310 procedimenti definiti).

Va pertanto segnalata, con soddisfazione, l'ulteriore diminuzione della pendenza dei procedimenti contenziosi ordinari e del lavoro in Corte d'appello (in tutto 5.987 pendenti finali, rispetto ai 7.024 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022) e la sostanziale stabilità della pendenza di quelli di volontaria giurisdizione (794, rispetto ai 767 pendenti al 30 giugno 2022).

Il relativo indice di ricambio per i procedimenti contenziosi ordinari si è così attestato in Corte al 134,4% e quello di smaltimento al 40,4%, entrambi superiori a quelli, già positivi, dello scorso anno giudiziario (124,6% e 35,7%, rispettivamente); anche per i procedimenti camerali tali dati (98,1% quello di ricambio; 62,3% quello di smaltimento) risultano assolutamente soddisfacenti.

La durata prognostica media dei processi contenziosi in Corte d'appello, già da tempo al di sotto della fatidica soglia dei due anni, è ancora diminuita e, soprattutto grazie all'impegno dei consiglieri, risulta pari a 539 giorni, rispetto ai 658 giorni del precedente anno giudiziario (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale); un qualche contributo per la riconduzione

dei tempi processuali agli *standard* europei continua a venire dall'inserimento dei giudici "ausiliari" nei collegi giudicanti della Corte; ci si è pure proficuamente avvalsi dell'impegno di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti da parte del personale specificamente assunto per essere addetto all'ufficio per il processo, e ciò soprattutto grazie alla celebrazione delle c.d. udienze tematiche (anche straordinarie), che hanno costituito una "buona prassi" adottata dalla Corte d'appello di Catania per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I presidenti delle sezioni civili ordinarie della Corte hanno rilevato la positiva risposta delle rispettive sezioni, col significativo contributo dei giudici ausiliari addetti a ciascuna di esse, ai programmi di gestione di cui all'art.37 d.l. n.98 del 2011, pervenendo all'eliminazione di una rilevante parte dei procedimenti più risalenti.

Pure il presidente della sezione persona, minori e famiglia ha rappresentato che a partire dal 2021 si è registrata una significativa diminuzione della sopravvenienza in materia di protezione internazionale, e che tale circostanza, unita alla notevole produttività della sezione, che si è valsa anche della celebrazione di udienze "tematiche" straordinarie, ha fatto sì che al 30 giugno 2023 i procedimenti civili pendenti fossero pari a 747, rispetto ai 1.537 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022 e ai 2.158 pendenti alla data del 30 giugno 2021.

I dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano, nel periodo in esame, un significativo aumento delle sopravvenienze (52.005 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 48.268 del precedente periodo) ma, grazie all'elevato numero di procedimenti definiti (55.768 definizioni), anche una diminuzione delle pendenze finali (62.601 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023, rispetto ai 65.874 pendenti al 30 giugno 2022); gli indici di ricambio risultano superiori all'unità in tutti i tribunali e soddisfacenti sono pure quelli di smaltimento; la durata media degli affari civili contenziosi continua però ad aggirarsi intorno ai tre-quattro anni.

I procedimenti in primo grado più risalenti vanno ricondotti a fattispecie particolarmente complesse (cause ereditarie, procedure concorsuali) o il cui esito è condizionato dall'attuale difficile contingenza socio-economica (esecuzioni immobiliari, domande di scioglimento di comunioni).

Più specificamente, presso il Tribunale di Catania, il dato riferito al periodo in esame, pari a 30.729 procedimenti sopravvenuti, a fronte della sopravvenienza registrata nei precedenti due periodi (27.396 procedimenti nel periodo 2021-2022 e 27.785 procedimenti nel periodo 2021-2020), indica una tendenza del flusso in entrata in significativo aumento; d'altro canto, il sempre elevato il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame, pari a 32.301 definizioni (erano stati 31.663 nel periodo 2021-2022 e 33.614 nel periodo precedente), ha consentito un'ulteriore flessione della pendenza finale che, al 30 giugno 2023, si colloca a 34.424 procedimenti, inferiore quindi rispetto ai 35.657 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022 e ai 39.924 procedimenti al 30 giugno 2021.

Il Presidente del Tribunale di Catania può così commentare tali dati nel senso che il superamento dell'emergenza sanitaria nazionale ha influenzato l'andamento dei flussi, specie in entrata, mentre il consolidarsi della modalità c.d. cartolare dell'udienza civile, in considerazione dell'entrata in vigore dell'art.127 ter c.p.c., o "da remoto", grazie alla piattaforma Microsoft Teams, ha consentito di pervenire alla celere definizione dei procedimenti "calendarizzati" per la decisione, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici, con snellimento dell'attività d'udienza, la cui trattazione cartolare ha reso non più necessaria neppure la redazione del verbale.

L'indice di ricambio del settore civile del Tribunale di Catania nel periodo in esame si è attestato al 105,1%, di poco inferiore rispetto a quello di 115,6% del periodo precedente, e quello di smaltimento al 48,4%, superiore al precedente 47,0%, mentre si sono ridotti del 12,7% i tempi medi di definizione dei procedimenti civili.

Anche presso il Tribunale di Siracusa si registra una diminuzione delle pendenze nelle sue sezioni civili, da 12.865 procedimenti pendenti al 1º luglio 2022 a 11.781 pendenti al 30 giugno 2023; quanto, poi, ai procedimenti civili ordinari ancora pendenti da oltre dieci anni, si rileva che questi ammontano a nove; le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante diminuzione, atteso che si è passati da 350 procedure al 30 giugno 2022 a 316 al 30 giugno 2023.

Dal Tribunale di Ragusa viene messo in risalto che anche quest'anno risultano ulteriormente diminuite le pendenze dei procedimenti civili, complessivamente pari a 10.435 al 30 giugno 2023, rispetto agli 11.193 pendenti al 1° luglio 2022, con una riduzione del 6,77% rispetto all'anno precedente.

Senz'altro positivo è il rendimento di quel Tribunale, con un indice di ricambio attestato al 109,8% e un indice di smaltimento al 44,9%, in miglioramento rispetto ai già validi indici del periodo precedente, e con una contestuale riduzione dei tempi di durata dei procedimenti (1,33, in anni, a fronte di 1,45 dello scorso periodo).

Va registrato inoltre un ulteriore significativo passo per l'abbattimento dell'arretrato ultra-triennale in tutti i più rilevanti settori.

Presso il Tribunale di Caltagirone erano pendenti, all'inizio del periodo, 6.310 procedimenti civili, ne sono sopravvenuti 3.064, ne sono stati definiti 3.413 (di cui 1.187 con sentenza), per cui alla fine del periodo ne risultavano pendenti 5.961.

Positivo è tanto il relativo indice di ricambio, pari a 111,4%, quanto quello di smaltimento, pari al 36,4%, nonostante la travagliata gestione delle risorse umane pure nel periodo in esame, essendosi resa ancora necessaria l'applicazione infradistrettuale di un'unità di magistratura; anche la durata media dei procedimenti in anni è significativamente diminuita del 7,5%.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone vi evidenzia tuttavia la perdurante rilevanza dell'arretrato, nonostante l'impegno profuso dai magistrati e a causa di una serie di fattori sfavorevoli (scoperture d'organico, accentuato *turn over* dei magistrati, numerose assenze per gravidanza o maternità).

\*\*\*\*\*

Allo stato non viene segnalata, da parte degli Uffici del distretto, una particolare rilevanza degli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, che –secondo quanto riferito dal Tribunale di Catania- cominciano ad incidere positivamente solo in specifiche materie, quale quella della "famiglia".

Va ritenuto, del resto, che nel nostro ordinamento l'efficacia di tali strumenti di definizione alternativa delle controversie possa avvenire solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che il fenomeno merita comunque di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

L'estensione dell'area di mediazione obbligatoria, i maggiori incentivi fiscali e gli altri aggiustamenti nella disciplina delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie contenuti nella recente riforma, al fine di aumentare l'efficienza del processo civile, vanno letti in questa prospettiva di auspicata maturazione delle condotte individuali.

Per intanto i dati disponibili nel periodo evidenziano così che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la massima parte delle procedure di mediazione conseguono a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è previsto a pena d'improcedibilità dell'azione (72,4%) o è demandato dal giudice (19,4%); residuale è l'ipotesi di mediazione volontaria (8,3%); gli esiti positivi con aderente comparso si collocano comunque ad un modesto 17,1%.

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate 95 richieste di mediazione (di cui solo nove pervenute ad un esito positivo, con ulteriori dodici procedure in istruttoria), ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; presso lo stesso organo è marginale il numero delle richieste di arbitrato (due) e risulta modesto anche quello delle richieste di conciliazione in materia di telecomunicazioni e di energia (in tutto 23), di cui due concluse con un accordo e la maggior parte delle altre risultate infruttuose per mancata adesione della parte invitata.

Note non dissimili possono essere tracciate per il numero di accettazioni delle proposte conciliative formulate dal giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., introdotto al medesimo scopo deflattivo.

E' stato già ricordato che in Corte, nel periodo in esame, si è avuto un rallentamento dell'afflusso anche degli affari di volontaria giurisdizione; trattasi per lo più di procedimenti in materia di "equa riparazione" per irragionevole durata del processo (995 procedimenti complessivamente sopravvenuti, con 926 definizioni e una pendenza finale di 497 procedimenti; ne erano sopravvenuti 1067 nel precedente periodo, con 1.131 definizioni), per i quali il presidente dalla sezione cui sono

tabellarmente attribuiti e presso la quale vengono trattati dai giudici ausiliari ha rappresentato che il numero delle opposizioni al decreto emesso *inaudita altera parte*, ai sensi del novellato art.3 della legge n.89 del 2001, è decisamente contenuto (31 procedimenti in opposizione, con 92 definizioni e una pendenza finale di 29 procedimenti), il che porta a valutare positivamente le innovative modalità di trattazione più di recente introdotte.

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge n.69 del 2009 e che peraltro confluirà nel nuovo "procedimento semplificato di cognizione", ha continuato a mantenersi elevato.

Ne vengono, infatti, apprezzate le potenzialità per due ordini di ragioni, da un lato per il tentativo di parte attorea di abbreviare la durata processuale, anche in considerazione dei tempi "morti" legati al rinvio che la causa subisce al momento della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della concessione dei termini per scritti conclusivi, e, dall'altro, per il fatto che il Legislatore lo ha indicato quale rito esclusivo per alcune materie (c.d. rito sommario obbligatorio) (da ultimo la c.d. legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria e, prima ancora, il d.lgs. n.150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Residuale è ormai il contenzioso in materia agraria.

Poco utile e, nei fatti, disapplicato è stato l'istituto del "calendario del processo"; esso, infatti, lungi dall'agevolarne il corso, ne appesantisce gli adempimenti e crea irrigidimenti che possono, paradossalmente, allungarne i tempi, come quando la fase istruttoria si riveli in concreto più breve di quanto in precedenza "calendarizzato"; le modifiche che la riforma c.d. Cartabia (rectius, il d.lgs. n.149 del 2022) vi ha apportato non autorizzano soverchie speranze su una sua maggiore utilità in futuro.

Un importante contributo al controllo dei ruoli e alla diminuzione dell'arretrato continua a dare lo strumento dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall'art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere 'di colpo' il grave problema dell'arretrato civile, hanno però avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell'arretrato, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Le positive esperienze dell'udienza "da remoto" e del c.d. processo cartolare, necessitate dalle contingenze del periodo pandemico e introdotte dalla conseguente legislazione d'emergenza, hanno indotto il Legislatore a confermarle entrambe e regolamentarle in termini di "udienza mediante collegamenti audiovisivi" e di "deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza" (art.127-bis e 127-ter c.p.c., introdotti dal d.lgs. n.149 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge-delega n.206 del 2021 per la riforma del processo civile).

#### Diritto di famiglia, con particolare riguardo a separazioni e divorzi

Presso il Tribunale di Catania è riportata, nel periodo in esame (1° luglio 2022-30 giugno 2023) una sopravvenienza in materia di famiglia pari a 2.981 procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, con una capacità definitoria della sezione cui la materia è tabellarmente attribuita pari a 3.394 procedimenti e una pendenza finale di 4.557 procedimenti (ne erano pendenti 4.970 al 30 giugno 2022).

Particolarmente significativa, in tale macroarea, è la presenza delle controversie legate alla crisi coniugale.

Al riguardo si apprezza l'incidenza percentuale delle sopravvenienze in materia di procedimenti di divorzio contenzioso e separazione giudiziale (1.012 procedimenti, pur in diminuzione rispetto al precedente periodo, allorquando ne sopravvennero 1.238, e a quello ancora anteriore, allorché furono 1.349); le relative definizioni sono state 1.266 (di cui 557 per divorzi contenziosi e 709 per separazioni giudiziali) e la pendenza finale si è attestata a 2.701 procedimenti (era di 2.955 procedimenti al 30 giugno 2022).

Viene pure attestata la forte riduzione delle pendenze nelle procedure di famiglia su accordo (separazioni consensuali e divorzi a domanda congiunta), ridottesi nel periodo in esame fino a 398 (erano 577 alla fine del precedente anno giudiziario e ben 658 ancora prima), anche grazie al segnalato contributo del personale addetto all'ufficio per il processo.

Da evidenziare anche, in entrambe le aree procedurali di soluzione della crisi familiare (contenziosa e su accordo), la conseguita riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, ridottisi per le procedure consensuali a meno di tre mesi, mentre per le procedure contenziose tale lasso di tempo si è aggirato intorno ai cinque mesi.

Da parte del Tribunale di Catania erano stati già in passato segnalati gli effetti positivi derivati, nel campo dei procedimenti consensuali o congiunti di famiglia, dal potenziamento degli strumenti alternativi alla via giudiziaria, con particolare riguardo ai modelli della negoziazione assistita o a quelli in cui la crisi coniugale veniva definita innanzi all'Autorità amministrativa.

Nella stessa direzione viene favorevolmente commentata l'introduzione, per effetto della c.d. riforma Cartabia, della norma che consente di utilizzare la negoziazione assistita anche tra i genitori di figli minori nati fuori del matrimonio, tanto per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento, quanto per la disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio, quanto ancora per la modifica delle condizioni già stabilite.

Viene segnalato che tali effetti benefici sull'arretrato di settore saranno ancora più incisivi nell'immediato futuro, essendo ormai operativa la possibilità per le parti di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche laddove la crisi familiare sia stata risolta su accordo, a seguito di negoziazione assistita.

Vengono pure evidenziati gli effetti chiarificatori introdotti dalla c.d. riforma Cartabia con la modifica dell'art.38 disp. att. c.c., già in passato novellato con la previsione di una vis attractiva da parte del tribunale ordinario investito di un procedimento di separazione, divorzio o altro procedimento per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio, tale da radicare in capo allo stesso ufficio la competenza a pronunciare anche eventuali provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, e ciò sempre che il procedimento innanzi al tribunale ordinario fosse stato introdotto prima di quello innanzi al tribunale per i minorenni.

Essendo rimasti dubbi interpretativi quanto alla competenza e in attesa dell'operatività del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la legge 26 novembre 2021 n.206 ha fissato la concentrazione della tutela (provvedimenti sulla responsabilità genitoriale) in capo al tribunale ordinario nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione, un giudizio di divorzio o un giudizio ai sensi

dell'art. 316 c.c., e ciò in ossequio al principio della concentrazione delle tutele in capo a un unico organo giudiziario, evitando così il rischio (altrimenti latente) di provvedimenti contrastanti.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato una diminuzione dei procedimenti di separazione e divorzio iscritti nel periodo in esame (1.048, rispetto ai 1446 iscritti nel periodo precedente) e una pendenza altrettanto in diminuzione, anche per effetto del maggior numero di definizioni (1.183, rispetto ai 1560 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022).

Viene pure riferito che i ricorsi finalizzati al tentativo di conciliazione dei coniugi sono stati, tendenzialmente, esitati nel termine di legge, nonostante il loro cospicuo numero.

E' comunque sottolineata la rilevanza della soppressione dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi per il prescritto tentativo di conciliazione e -più in generale- della concentrazione dell'attività processuale in materia e, per altro verso, l'aggravio dei carichi di lavoro per effetto dell'ulteriore modifica dell'art.38 disp. att. c.c. e della conseguente trasmigrazione di procedimenti riguardanti i minori al tribunale ordinario.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ne ha, a sua volta, stigmatizzato rigidità di termini e scansioni, che nuoce alla gestione della maggiore o minore complessità delle controversie di famiglia.

Nel periodo in esame, presso il Tribunale di Caltagirone, sono sopravvenuti 393 procedimenti in materia di famiglia, ne sono stati definiti 503, con una pendenza finale di 420 procedimenti; nella sua relazione il Presidente f.f. di quel Tribunale mostra favore verso l'introduzione di un rito unitario per tutti i procedimenti riguardanti famiglie e minori, in funzione acceleratoria della definizione dei procedimenti e di acquisizione di una forte specializzazione dei giudici che si occupano della materia.

Il presidente dell'apposita sezione della Corte riferisce che allo stato la materia non presenta particolari criticità in termini di sopravvenienza e pendenza (quest'ultima diminuita, nel periodo in esame, del 50,7% nei procedimenti contenziosi e del 28,8% in quello di volontaria giurisdizione), ma segnala il prevedibile aumento di contenzioso derivante dall'ampliata reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (art.473-bis.24 c.p.c.).

#### Volontaria Giurisdizione

Con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato la sempre più ampia applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto che, per la sua versatilità e per la sua minore ingerenza sulla capacità delle persone, ben si presta alla miglior tutela delle persone con fragilità; ed infatti vengono sovente rigettate domande di interdizione, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'eventuale nomina, per l'appunto, di un amministratore di sostegno.

La diffusa utilizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno ha, peraltro, aumentato il carico di lavoro in capo al giudice tutelare, chiamato ad individuare, caso per caso, in capo ad ogni amministrato, la tutela più consona.

Le sopravvenienze sono state, nel periodo in esame, pari 2.308 procedimenti, le definizioni 1713 e la pendenza finale è pari a 8.369 procedimenti (era di 7.774 procedimenti al 30 giugno 2022)

Va precisato, peraltro, che in materia di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto alla peculiare natura dei detti procedimenti, la cui definizione è necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ha evidenziato che il numero delle tutele aperte nel periodo in esame è stato di 57 (a fronte delle 73 tutele aperte nell'anno precedente), quello delle tutele chiuse nello stesso periodo è stato di 24, le aperture di curatela sono state 41, i procedimenti di amministrazione di sostegno 1.635, il numero dei provvedimenti di qualsiasi natura emessi dai giudici tutelari è stato di 3.268 (a fronte dei 3.120 provvedimenti dell'anno precedente).

Le tutele pendenti al 30 giugno 2023 sono 910 (rispetto alle 855 dell'anno scorso).

A Ragusa il settore della volontaria giurisdizione mantiene un numero elevato di sopravvenienze (1.523 procedimenti, rispetto a 1.494 del periodo precedente), con una pendenza finale di 358 procedimenti.

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza in materia è diminuita, da 148 procedimenti a 104.

#### Controversie relative allo status dei migranti

Anche per il periodo in esame va confermata la rilevanza che nel distretto ha avuto il fenomeno della migrazione di esseri umani dai Paesi dell'Africa e del Medio Oriente.

Tale problematica ha tuttora importanti riflessi sull'attività di numerosi uffici civili, penali, minorili, requirenti.

Così presso il Tribunale di Catania, competente per territorio in ambito distrettuale, la sezione specializzata che si occupa della settore "immigrazione e protezione internazionale" fronteggia un impegnativo carico di affari, ormai datato ed effetto dell'enorme afflusso di sopravvenienze degli anni passati e che, dopo un periodo decrescente, nell'ultimo anno ha registrato un aumento ai ritmi del precedente periodo 2017-2019: 1220 procedimenti sopravvenuti nel solo periodo 2022-23, contro i 811 del periodo precedente, i 798 del periodo 2020-21, i 656 nel periodo 2019-20.

Tale importante sopravvenienza, sommata al carico "storico", fa sì che, nonostante l'accresciuto numero di definizioni registrate nello stesso periodo (1662, contro le 968 del periodo precedente), le pendenze assommino a 4.297 procedimenti al 30 giugno 2023 (contro i 4.739 iniziali).

I dati relativi al fenomeno sono riassunti nella tabella sottostante.

Protezione internazionale	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2022	4739
Sopravvenuti	dall'1.7.2022 al 30.6.2023	1220
Definiti	dall'1.7.2022 al 30.6.2023	1662
Pendenti	al 30.06.2023	4297

Dal 6 aprile 2019 la sezione si è avvalsa del supporto di ricercatori EASO (ed ora di ricercatori EUAA), al tempo richiesti dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia; tale risorsa è ritenuta assai valida ai fini di un migliore "smaltimento" dell'arretrato, avendo i Research Officers fornito un ottimo supporto nell'attività di raccolta, analisi dei dati e informazioni sui Paesi di origine dei migranti (COI) e, da ultimo, nella formazione del

personale addetto al relativo ufficio per il processo, il quale, a sua volta, ha fornito un positivo apporto ai risultati conseguiti dalla sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

Un'importante opera di "abbattimento" dell'arretrato è stata compiuta dalla sezione della Corte d'appello che si occupa della materia, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di PNRR (baseline 2019: 1533 procedimenti pendenti in materia di protezione internazionale, 1.531 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021, 1.021 pendenti al 30 giugno 2022, solo 168 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023).

Ciò è stato reso possibile per effetto di due fattori convergenti, essendosi, da un lato, registrato un numero di sopravvenienze decisamente inferiore rispetto agli anni passati, in conseguenza della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione (49 procedimenti sopravvenuti, rispetto agli 89 dell'anno scorso, ai 444 dell'anno precedente e ai numeri ben più alti del passato), dall'altro, essendo aumentata la produttività di sezione, in quanto positivamente influenzata dal recente contributo degli addetti all'ufficio per il processo assegnati alla sezione, anche attraverso la celebrazione delle c.d. udienze tematiche.

# Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie

Presso il Tribunale di Catania si registra in materia un aumento della sopravvenienza e della pendenza, nonostante l'accresciuta produttività della sezione.

Viene infatti segnalato che, se al 30 giugno 2022 la pendenza era pari a 9.178 procedimenti, di cui 3.690 in materia di lavoro (1.347 in materia di pubblico impiego), 2.403 in materia previdenziale e assistenziale e 3.085 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero), dall'analisi del dato sezionale risulta che al 30 giugno 2023 erano pendenti 10.710 procedimenti, di cui 3.125 in materia di lavoro (1.452 in materia di pubblico impiego), 4.470 in materia previdenziale e assistenziale e 3.115 procedimenti speciali a cognizione sommaria o cautelare (ivi compresi i c.d. rito Fornero).

Quanto alle sopravvenienze, nel periodo in esame sono stati iscritti ben 14.816, a fronte dei 9.695 procedimenti iscritti nel periodo precedente; elevato è quindi il *trend* delle nuove iscrizioni rispetto ai già onerosi livelli degli anni precedenti e in aumento il numero delle controversie sopravvenute nella materia del lavoro in senso stretto (2.547 procedimenti, di cui 1.243 in materia di pubblico impiego).

Sono stati definiti ben 13.284 procedimenti (rispetto alle 10.718 definizioni del periodo precedente), con 4.886 sentenze emesse, di cui 2.054 in materia di lavoro e 2.832 in materia di previdenza ed assistenza.

Nel riferire su una tale elevata produttività anche nell'anno giudiziario in esame, il presidente della sezione del Lavoro del Tribunale di Catania ha sottolineato come essa consegua alla consolidata organizzazione delle udienze di sezione, già trattate prevalentemente in modalità cartolare anche prima dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art.127 ter c.p.c., salva la necessità o l'utilità di una loro trattazione in presenza per procedere ad esperire il tentativo di conciliazione della causa (c.d. udienza filtro), come da "buona prassi" sezionale, già segnalata al C.S.M. per l'inserimento nel Progetto Buone Prassi.

Più in particolare, tale prassi consiste, nelle cause di lavoro privato, nella fissazione di una prima udienza (c.d. filtro) entro due o tre mesi dalla data di deposito del ricorso introduttivo al fine di consentire nell'immediatezza l'instaurazione del contraddittorio processuale e l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale.

I tempi di deposito delle sentenze e delle ordinanze sono rispettati.

Ancora numerosissimi sono stati i procedimenti cautelari e i c.d. rito Fornero sopravvenuti e definiti nel periodo, oltre che i decreti ingiuntivi, questi ultimi pari a 2.075 (erano stati 1.285 nel periodo precedente).

Quasi azzerato è l'arretrato ultraquinquennale (50 procedimenti al 30 giugno 2023).

Presso il Tribunale di Siracusa erano pendenti, alla data del 30 giugno 2023, 3.969 procedimenti contenziosi, a fronte dei 3.440 pendenti alla data del 30 giugno 2021, quindi in aumento rispetto allo scorso anno.

Nel periodo in esame ne sono sopravvenuti 3.890 (anche qui in aumento rispetto ai 3.000 dell'anno precedente) e ne sono stati definiti 3.376 (a fronte di 3.428 definiti nello scorso periodo).

Sono 478 i procedimenti ultratriennali (in diminuzione rispetto ai 680 dello scorso anno, nonostante la scopertura di uno dei quattro posti di giudice per metà circa del periodo in esame).

A Ragusa si registra un aumento delle sopravvenienze nei procedimenti di lavoro, con 872 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 793 del precedente periodo, e nei procedimenti di previdenza e assistenza, passati dai 744 sopravvenuti nell'anno giudiziario 2021/2022 ai 1.127 del periodo 2022/2023; la pendenza finale è diminuita nel settore del lavoro (pendenti 1.693, rispetto ai 2.089 procedimenti pendenti al 30 giugno 2022) e aumentata in quello della previdenza e assistenza (pendenti 2.303 procedimenti, rispetto ai precedenti 1.814).

Presso il Tribunale di Caltagirone la pendenza è leggermente aumentata, tanto per i procedimenti di lavoro (da 833 a 866), quanto per quelli di previdenza e assistenza (da 1.324 a 1.458).

Quanto alla sezione lavoro della Corte di appello, i dati statistici evidenziano, a sopravvenienza pressoché stabile (1.253 procedimenti sopravvenuti, rispetto ai 1.317 dello scorso periodo), una diminuzione della pendenza finale (2.742 procedimenti pendenti, rispetto ai 3.011 pendenti al 30 giugno 2022), grazie al deciso aumento di produttività realizzato nel periodo in esame (1.522 procedimenti definiti, rispetto ai 1.189 dello scorso periodo).

Il presidente della sezione ha inoltre evidenziato che la grave scopertura d'organico sofferta in anni recenti continua a condizionare la presenza di un discreto numero di pendenze ultrabiennali (651 procedimenti).

Lo stesso presidente ha pure rappresentato il positivo impatto che le riforme hanno avuto sull'organizzazione del lavoro e, in particolare, sulla formazione dei ruoli d'udienza, con la trattazione delle cause in modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ad eccezione di quelle poche cause per le quali i difensori richiedano la trattazione orale o siano destinate all'escussione di testimoni.

#### Sezione Specializzata Imprese

# Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale Sezione commerciale

Le controversie trattate dalla detta sezione specializzata presso il Tribunale di Catania possono ricondursi a tre grandi aree:

- le controversie in tema di diritto industriale e diritto di autore;
- le controversie relative al diritto antitrust e quelle in materia societaria;
- un'ulteriore più limitata area con una competenza, ancor più disomogenea, in tema di contratti di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme le norme in tema di riparto di giurisdizione.

A fronte dei sopravvenuti 214 procedimenti (maggiori dei 183 dell'anno precedente) il numero delle sentenze collegiali emesse nel periodo in esame è stato pari a 94; sono stati definiti anche 91 procedimenti speciali; ammontano a 57 i procedimenti c.d. altrimenti definiti; i provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi sono stati 14.

La pendenza finale è rimasta stabile, passando dai 390 procedimenti pendenti all'inizio del periodo a 389 al 30 giugno 2022.

Presso la sezione competente della Corte di appello il dato del contenzioso in materia di proprietà industriale evidenzia che, a fronte della pendenza di 98 cause al 30 giugno 2022, sono sopravvenute 42 nuove cause, ne sono state esaurite 45 e le pendenze finali al 30 giugno 2023 si sono così attestate a 95 procedimenti.

\*\*\*\*\*

Quanto al contenzioso esistente presso la sezione commerciale del Tribunale di Catania, a fronte dei sopravvenuti 1.508 procedimenti le definizioni sono state 1.337 (di cui 808 con sentenza, aumentate rispetto alle 920 sentenze dell'anno precedente), cosicché si è avuta un aumento delle relative pendenze, passate dai 3.795 procedimenti all'inizio del periodo in esame a 4.180 procedimenti al 30 giugno 2023.

Sempre rilevante è anche il carico relativo ai procedimenti monitori: ne sono sopravvenuti 4.391 (quindi in numero inferiore ai 4.544 del periodo precedente); essendo state le definizioni, pari a 4.637, ben superiori a quelle

del precedente periodo (quando furono 4.462); la relativa pendenza ha subito una diminuzione, passando dai 786 pendenti alla fine del periodo precedente ai 544 procedimenti pendenti al 30 giugno 2023.

#### Fallimento e procedure concorsuali

Presso il Tribunale di Catania il numero dei fallimenti dichiarati ha registrato una contrazione (63 nel periodo 1° luglio 2022–30 giugno 2023, rispetto ai 257 del periodo precedente), sicché, sommando le dichiarazioni di fallimento con le dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (118), si ottiene il complessivo numero di 181 procedure liquidatorie aperte.

Il dato va valutato alla luce del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza col quale è stata introdotta, in sostituzione dell'istituto del "fallimento", la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in uno all'introduzione di nuovi strumenti di gestione della crisi non irreversibile.

Il presidente della sezione assegnataria della materia ha riferito trattarsi di questioni di particolare complessità e delicatezza che quotidianamente impegnano i giudici in conseguenza di richieste di misure protettive e ricorsi per concordato preventivo, nel quadro di un profondo mutamento della disciplina che ha introdotto numerosi strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale e diretti ad anticipare l'emersione della crisi di impresa.

La sezione, inoltre, nonostante le difficoltà date dalla ripresa successiva al periodo di emergenza sanitaria, nonché dall'introduzione di una nuova normativa che ha profondamente innovato la materia, ha svolto una notevole mole di lavoro, per cui la pendenza, con la chiusura di ben 299 fallimenti, si è attestata, in diminuzione, su 1.579 tra fallimenti e liquidazioni giudiziali.

Com'è noto, del resto, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio che procede. E invero, anche prescindendo dal fatto che i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati, non sempre svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni

revocatorie e di opposizioni, nonché dall'interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza delle procedure fallimentari ultraquinquennali (843 su 1464, pari al 43% delle procedure pendenti).

Va aggiunto che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dall'art.118 della legge fallimentare, novellato dal d.l. n.83 del 2015, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei fallimenti di più antica data, in tutti i casi in cui esistono beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito necessita comunque di un'attività liquidatoria incompatibile con la loro chiusura, anche anticipata.

A Siracusa, alla data del 30 giugno 2023, erano pendenti 481 procedure fallimentari ovvero liquidazioni giudiziali (a fronte delle 535 dell'anno precedente), 18 istanze di fallimento e un concordato preventivo (altri 33 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione).

Il dato numerico è in riduzione rispetto agli anni precedenti.

Va confermata anche la riduzione dei concordati preventivi sopravvenuti (4, rispetto ai 5 dell'anno scorso).

Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni sono in costante diminuzione, atteso che sono passate da 407 al 30 giugno 2021 a 350 al 30 giugno 2022 e a 316 al 30 giugno 2023.

Presso il Tribunale di Caltagirone le procedure fallimentari pendenti sono diminuite da 140 a 134, sono state avviate quattro procedure fallimentari e ne sono state definite dieci.

#### Sfratti e locazioni

La generale crisi economica aveva comportato fin dagli anni passati un'esponenziale crescita dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo che per quelle con destinazione commerciale, e la situazione si è ovviamente aggravata per effetto della recente emergenza sanitaria da Covid-19.

I dati statistici relativi all'anno giudiziario in esame segnalano, per il Tribunale di Catania, la sostanziale consistenza dei flussi in entrata e, al contempo, una sostanziale corrispondente capacità definitoria da parte dei giudici della sezione cui la materia è tabellarmente assegnata.

I procedimenti per convalida di sfratto iscritti a ruolo nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 sono stati 1031 (erano stati 1090 nel precedente periodo), quelli definiti 1053 (1059 in precedenza); la pendenza iniziale era di 142 procedimenti e quella finale, al 30 giugno 2023, si è attestata a 120.

Il presidente della sezione assegnataria riferisce, in ordine alla specifiche criticità della materia, che le relative udienze sono di difficile organizzazione e gestione a causa della natura stessa del procedimento, della frequente comparizione personale dell'intimato e dell'assai ricorrente richiesta, da parte dell'intimante, dell'emissione, oltre che dell'ordinanza di convalida, del previsto contestuale decreto d'ingiunzione, per il quale è necessario provvedere in udienza; e tale difficoltà non è risolvibile con il ricorso alla c.d. trattazione cartolare della causa, stante il diritto dell'intimato di comparire personalmente in udienza.

È in costante aumento il ricorso al procedimento cautelare, spesso *ante causam*, nelle cause di comodato e di affitto di azienda, entrambe soggette al c.d. rito locatizio.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno riferito alcunché di specifico in materia.

#### Responsabilità medica

Presso il Tribunale di Catania i dati statistici relativi agli accertamenti tecnici preventivi per fini conciliativi (art.696 bis c.p.c.) indicano, nell'anno giudiziario in esame, una pendenza iniziale di 34 procedimenti, una sopravvenienza di 73 procedimenti (ne erano sopravvenuti 82 nel precedente periodo), la definizione di 76 procedimenti (ne erano stati definiti 94 in precedenza) e una pendenza finale di 31 procedimenti.

Il Presidente di quel Tribunale rappresenta che le difficoltà di gestione dei procedimenti in esame derivano dalla mancata risoluzione di tutte le questioni connesse alla c.d. legge Gelli-Bianco (rectius, legge n.24 del 2017): la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, i limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico; l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti; l'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o del medico è a tutt'oggi un'occasione persa in ragione della mancata adozione dei decreti attuativi concernenti "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie", che pure avrebbero dovuto essere emessi entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il recente nuovo orientamento della sezione tendente ad "aprire" il procedimento, ove richiesto dalle parti, a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla vicenda di *malpractice* (struttura sanitaria, medici, compagnia di assicurazione), all'evidente fine di estendere utilmente l'accertamento giudiziale, comporterà verosimilmente la dilazione dei tempi di pendenza del procedimento sul ruolo.

I tempi del procedimento conciliativo sono assai condizionati dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e, con esso, dal reperimento di adeguate figure professionali mediche dotate della competenza specifica inerente al caso concreto che possano comporre il previsto collegio.

Non è stato ancora portato a definizione il protocollo con il Consiglio dell'Ordine di medici della Provincia di Catania che possa consentire l'estensione della platea dei consulenti tecnici d'ufficio con l'effettivo riscontro delle relative competenze professionali.

I Presidenti degli altri Tribunali non hanno evidenziato nulla di specifico nella materia.

#### Esecuzione mobiliare e immobiliare

Il Presidente del Tribunale di Catania ha rilevato la pendenza, al 30 giugno 2023, di 5.195 procedure esecutive immobiliari pendenti (in diminuzione rispetto alle 5.986 pendenti alla data del 1° luglio 2022) e la definizione di 1.532 procedimenti, a fronte di 741 sopravvenuti, nonché la pendenza di 2.129 procedure esecutive mobiliari (in aumento rispetto alle 1.923 pendenti alla data del 1° luglio 2022) e la definizione di 4368 procedimenti, a fronte di 4.574 sopravvenuti.

Viene pure segnalata la pendenza di 92 procedure concorsuali regolate dal d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritte a partire dal 16 luglio 2022, con definizione di 77 procedimenti a fronte dei 169 sopravvenuti.

Vi si è, inoltre, registrato un sensibile e progressivo incremento delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012 e, soprattutto, delle istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, ai sensi dell'art.492 bis c.p.c..

Presso il Tribunale di Siracusa al 30 giugno 2023 risultavano pendenti 2.190 procedure di esecuzione immobiliare, a fronte delle 2.506 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 624, a fronte delle 484 del precedente periodo; le sopravvenienze sono state in numero di 308, a fronte delle precedenti 295.

Quanto alle procedure di esecuzione mobiliare, alla stessa data ne erano pendenti 1.522, a fronte delle 1.447 pendenti lo scorso anno; le procedure definite nel periodo sono state 1.842, a fronte delle 1.667 del precedente periodo; le sopravvenienze in numero di 1.917, a fronte delle precedenti 1937.

A Ragusa le procedure di esecuzione immobiliare sono passate da 1.654 a 1.329 e quelle di esecuzione mobiliare da 1.139 a 950, con un evidente miglioramento della situazione, specie con riguardo alle pendenze ultratriennali, diminuite del 21% e del 18%, rispettivamente.

Risultati positivi sono stati raggiunti, presso il Tribunale di Caltagirone, nel campo delle esecuzioni immobiliari (da 931 procedimenti pendenti a 906) e di quelle mobiliari (da 274 a 193).

# PARTE TERZA LA GIUSTIZIA PENALE

## CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE

I prospetti statistici provenienti dai tribunali penali presentano dati disomogenei nelle sopravvenienze, nelle definizioni e nelle pendenze finali, risultando comunque, a livello distrettuale, una situazione decisamente migliorata.

Di conseguenza, nella seconda parte del periodo la Corte d'appello ha registrato una sopravvenienza d'affari che si è infine attestata su un livello superiore di circa il 70% rispetto al precedente anno giudiziario (da 3.835 procedimenti sopravvenuti a 6.400) e che la pure aumentata produttività di settore (da 3.911 definizioni a 5.666) non è riuscita a compensare.

\*\*\*\*\*

Il settore è stato anch'esso interessato da una serie di importanti modifiche normative, tanto in campo sostanziale quanto in quello processuale, sempre a margine dei progetti di P.N.R.R., e specificamente nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge n.134 del 2021 e posta in essere col d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, gradualmente entrato in vigore nei mesi successivi.

In un primo approccio all'intervento riformatore, dagli uffici viene positivamente valutata la modifica apportata al primo comma dell'art.408 c.p.p., e cioè la nuova regola di giudizio, espressa in termini di "ragionevole previsione di condanna", introdotta nell'art.425 c.p.p. per la sentenza di proscioglimento e, simmetricamente, nell'art.408 c.p.p. per la richiesta di archiviazione; al riguardo si condivide quanto sottolineato dal Procuratore della Repubblica di Catania, e cioè che la buona riuscita di tale riforma richiede un forte contributo da parte dell'Ufficio del Pubblico ministero, poiché essa comporta un più incisivo onere di motivazione della richiesta di archiviazione, dovendosi dare conto non più della semplice "infondatezza" della notizia di reato, bensì delle ragioni per cui le emergenze investigative offrono elementi insufficienti o contraddittori che non è possibile integrare prima dell'esercizio dell'azione penale, atteso che non è consentito enunciare la mera speranza che nella fase del giudizio possano intervenire nuovi elementi probatori.

L'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Catania ha segnalato che il nuovo rito degli irreperibili determinerà verosimilmente un serio rallentamento nella celebrazione dei processi, poiché il necessario rigoroso esame della regolarità della notificazione dell'avviso per l'udienza preliminare comporterà il moltiplicarsi dei rinvii per la rinnovazione della notifica stessa, e ha già suggerito una modifica legislativa che allo scopo consenta l'impiego della polizia giudiziaria.

Da parte degli uffici giudicanti di primo grado viene prestata particolare attenzione all'istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, anche in relazione alle rinnovate tematiche di "giustizia riparativa", all'ampliamento dell'esimente della "particolare tenuità del fatto" e all'applicazione di pene alternative.

E viene generalmente valutato come farraginoso il meccanismo di sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni sostitutive, tale da determinare piuttosto la dilatazione e, a causa delle attuali carenze degli organismi esterni coinvolti nella procedura, l'incertezza dei tempi processuali di definizione (quantomeno) del processo di cognizione, ma su questo tema si preannunciano modifiche in sede di intervento correttivo.

Le sezioni penali d'appello, dal canto loro, hanno giudicato come positiva, nel senso della contrazione dei tempi di definizione dei processi, l'estensione dei casi in cui si procederà nelle forme della camera di consiglio, che in riforma è anzi divenuta, dopo l'esperienza maturata durante e per fronteggiare l'emergenza pandemica, la regola del giudizio d'appello (pur differita nella sua versione "emergenziale", per effetto della proroga stabilita dall'art.17 del d.l. n.75 del 2023), nonché, in termini di effetto deflattivo, la previsione di una riduzione, in sede d'esecuzione, della pena inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato qualora non venga proposto appello e, ancora, l'estensione dell'istituto del concordato sulla pena, con rinunzia agli altri motivi d'appello.

Dal suo punto di vista, la Procura generale prevede che la codificazione del rito cartolare d'appello comporterà piuttosto uno spreco di tempo e di risorse, con scadimento della qualità del lavoro, delle requisitorie e dei provvedimenti in ragione del limitato tempo che potrà esservi dedicato e, ancora, che non può ritenersi ragionevole il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto per il deposito dei concordati (art. 599 bis, primo comma, ultimo inciso, c.p.p.), specie nei processi di criminalità

organizzata, che presuppongono un attento esame della sentenza, delle singole posizioni e delle interferenze fra gli eventuali concordati richiesti e le posizioni degli imputati "non concordanti", e ciò in quanto l'attuale esperienza porta ad affermare che per conseguire l'effetto deflattivo proprio dell'istituto necessitano tempi adeguati e apposite udienze interlocutorie.

Da ultimo l'efficacia di tale controversa modifica è stata differita al prossimo 1° luglio.

Preoccupazione è stata da più parti espressa con riferimento al già richiamato meccanismo sull'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art.344 bis c.p.p., e ciò anche a motivo degli effetti ablativi "incrociati" derivanti dall'applicazione di tale istituto per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020, peraltro sempre più presenti sui ruoli d'udienza, e dell'incidenza della prescrizione estintiva per i reati commessi anteriormente a tale data.

Al riguardo va segnalato che, nel distretto di Catania, il tempo medio intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e l'iscrizione del processo in appello è pari a 207 giorni e che il tempo medio di definizione del processo in appello è di 1373 giorni.

Il tempo medio di trasmissione del processo dalla Corte d'appello alla Corte di Cassazione è, a sua volta, pari a 164 giorni.

# UFFICI GIUDICANTI Corte di appello

Una serie di fattori, non recenti e non esclusivamente riconducibili al recente fenomeno pandemico, ha purtroppo inciso, presso la Corte d'appello, sull'andamento del settore penale che così, nell'ultimo decennio, ha fatto registrare un progressivo aumento delle pendenze.

Tale tendenza negativa sembrava essere arrestata nel precedente anno giudiziario, in quanto al 30 giugno 2022 il numero degli affari penali risultava attestato a 15.982 procedimenti pendenti, rispetto ai 16.058 procedimenti pendenti al 30 giugno 2021, ma il successivo anomalo aumento della sopravvenienza di affari, verosimilmente dovuta all'accresciuta attività degli uffici di primo grado, rafforzati dal contributo del personale addetto agli "uffici per il processo", ha nuovamente riportato in negativo il dato della pendenza finale, nonostante un'aumentata produttività dei consiglieri in servizio.

Più specificamente, presso le tre sezioni penali ordinarie della Corte sono sopravvenuti ben 6.230 procedimenti nel periodo in esame (erano stati 3.666 nel periodo precedente) e ne sono stati definiti 5.478 (erano stati definiti 3.739 procedimenti nel periodo immediatamente precedente), con una pendenza finale di 16.631 procedimenti al 30 giugno 2023.

L'indice di ricambio dei procedimenti penali ordinari si è così attestato in Corte al 87,9% e quello di smaltimento al 24,8% (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

L'inadeguatezza dell'organico (specie prima del settembre 2020, allorché intervenne un decreto ministeriale di aumento per ben sei unità di consigliere), le sue prolungate scoperture, l'inadeguatezza delle strutture logistiche catanesi, oltre alla già ricordata emergenza sanitaria, hanno impedito di mantenere un equilibrio tra l'aumentata sopravvenienza e le potenzialità definitorie del settore penale della Corte.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è fortemente diminuita, essendo passata da 70 procedimenti al 30 giugno 2022 a soli 51 procedimenti al 30 giugno 2023, mentre quella presso le sezioni di Corte di assise di appello si è mantenuta stabile, da 33 procedimenti al 30 giugno 2022 a 35 procedimenti al 30 giugno 2023, e ciò nonostante la prolungata (ed ancora attuale) vacanza in uno dei due posti di presidente di sezione (dati elaborati dall'Ufficio statistico distrettuale).

Nel periodo in esame sono stati emessi 95 provvedimenti in materia di misure di prevenzione (sia personali che patrimoniali).

Quanto all'attività internazionale svolta dall'apposita sezione specializzata, all'inizio del periodo i procedimenti pendenti erano in numero di 64, ne sono sopravvenuti 49, ne sono stati definiti sette, con una pendenza residua di 37 procedimenti al 30 giugno 2023.

In particolare, sono sopravvenuti otto casi di applicazione di mandato d'arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005 n.69; risultano definite undici procedure, con una pendenza finale di tre

#### Tribunale di Catania

Il Presidente di quel Tribunale ha anzitutto segnalato le assai difficili condizioni lavorative dell'ufficio G.I.P.-G.U.P., sia a causa delle carenze d'organico dei magistrati, che per via del grave sottodimensionamento del personale amministrativo (in particolare nelle qualifiche di cancellieri e di assistenti), carenze che non possono essere ovviate dall'attività degli addetti U.P.P., cui sono stati affidati prevalentemente compiti di collaborazione all'attività giurisdizionale, in particolare nei procedimenti di opposizione alla richiesta di archiviazione e nei giudizi abbreviati non complessi e la cui dotazione, in numero di sette, si palesa comunque insufficiente.

Tali condizioni continuano a determinare disfunzioni organizzative rilevanti con conseguenze negative sulla definizione degli affari di sezione, ulteriormente rallentata a causa dell'improvviso crollo, il 19 ottobre 2022, di parte del soffitto dei locali del terzo piano, che ha costretto personale e magistrati a una precaria e disagiata sistemazione sino alla fine del mese di aprile 2023, allorché si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza.

Il numero dei procedimenti sopravvenuti contro ignoti è aumentato (16.560 procedimenti, rispetto ai 15.161 del periodo precedente), mentre un lieve decremento si è registrato nei procedimenti contro soggetti noti (10.079, rispetto a 10.304).

In numero minore anche le sentenze emesse con rito abbreviato (559 contro 594); rimane, invece, sostanzialmente invariata la sopravvenienza dei procedimenti di particolare complessità con un numero di imputati da 6 a 10 (109 contro 112) e di quelli con oltre 30 imputati (13 contro 16), mentre sono notevolmente aumentati (da 27 a 77) quelli con numero di imputati da 11 a 30.

In riduzione il numero delle intercettazioni telefoniche e ambientali (9.248 rispetto a 11.832); in ulteriore aumento, rispetto al periodo precedente, il numero dei provvedimenti su richieste di misure cautelari personali (1.302 provvedimenti rispetto a 1.213) e reali (354 contro 304).

In netto aumento la sopravvenienza dei procedimenti per reati collegati al fenomeno dell'immigrazione clandestina, passati da 18 a 68 per il delitto di tratta di persone e da cinque a 26 per il delitto di riduzione in schiavitù.

Sostanzialmente stabile la durata media di definizione dei processi, passata da 212 a 226 giorni.

Nel settore dibattimentale i prospetti statistici relativi ai procedimenti di competenza del Tribunale collegiale evidenziano una diminuzione delle sopravvenienze (398, anziché 450) e un aumento del numero di definizioni (478, anziché 328), col conseguente decremento della pendenza da 1.423 procedimenti a 1.362.

Con riguardo ai procedimenti trattati con il rito monocratico, a fronte di una sopravvenienza superiore (6.498, anziché 5.770), è nettamente aumentato il numero delle definizioni (8.017, anziché 6.419), con la correlativa riduzione della pendenza da 16.757 a 15.211 procedimenti.

Tali risultati sono stati raggiunti nonostante il limitato ricorso ai riti alternativi (pur aumentato, da 206 a 272), con ricadute inevitabili sui tempi di definizione dei processi (per i procedimenti a trattazione monocratica, il 40% circa dei processi ha una durata superiore ai due anni) e sul connesso rischio di maturazione dei termini di prescrizione; parimenti modesta l'efficacia deflattiva degli istituti di cui all'art.131 bis c.p., delle modifiche operate con i decreti legislativi nn.7 e 8 del 2016 e, relativamente al regime di procedibilità di alcuni reati, con il d.lgs. n.21 del 2018.

\*\*\*\*\*

Stabile può definirsi l'andamento della giurisdizione presso le due sezioni attive di Corte d'assise.

Il carico di lavoro, particolarmente delicato per la natura e la complessità dei procedimenti trattati, spesso con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, nel periodo in esame è risultato aggravato da specifiche difficoltà organizzative, derivanti dalla temporanea inagibilità dell'aula "Famà".

Nel periodo in questione si sono svolte numerose udienze di processi per imputazione di omicidio aggravato per fatti di cronaca che hanno destato notevole attenzione da parte della collettività e dei mezzi di comunicazione e che hanno presentato peculiarità nell'approfondimento istruttorio, solo in parte collegate alla ricostruzione del fatto, quanto piuttosto ai temi della prova scientifica e per gli aspetti legati all'imputabilità degli imputati.

Alcuni dei processi in trattazione, con diversi imputati stranieri detenuti, sono conseguenti alle numerose e complesse indagini avviate dalla Procura distrettuale della Repubblica sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e delle illecite organizzazioni transnazionali, che operano per far sbarcare sulle nostre coste migranti provenienti da svariate nazioni africane e medio-orientali.

\*\*\*\*\*

Presso la sezione misure di prevenzione si è registrata una lievissima diminuzione delle sopravvenienze, quanto alle misure di prevenzione personali (da 188 a 165), mentre per le misure patrimoniali il dato si è mantenuto costante, con 14 procedimenti sopravvenuti e 268 procedimenti definiti negli ultimi due anni giudiziari.

Con riferimento al contenuto delle proposte, sono in aumento quelle relative a fatti ascrivibili al c.d. codice rosso; nell'ottica di una valutazione tempestiva della pericolosità sociale dei soggetti coinvolti si è previsto un criterio di priorità nell'iscrizione, così da trattare il procedimento alla prima udienza successiva al deposito della proposta.

\*\*\*\*\*

La produttività della sezione del riesame si è mantenuta su livelli molto elevati, come dimostra il numero di ben 1.890 procedimenti trattati e definiti.

Le statistiche del periodo in esame evidenziano un incremento degli appelli cautelari pervenuti (769 procedimenti, a fronte dei 717 del periodo precedente), tra cui si segnala il progressivo incremento di quelli provenienti dalla pubblica accusa, nonché dei riesami cautelari (1.145 contro 1.116).

#### Tribunale di Siracusa

Nel periodo in esame (1º luglio 2022-30 giugno 2023) si è registrata una diminuzione delle sopravvenienze, sia per i processi di rito collegiale, sia per quelli di rito monocratico, e tale dato, in uno all'assiduo impegno profuso da tutti i magistrati in servizio, ha determinato la riduzione del numero dei procedimenti pendenti.

Nel settore collegiale sono sopravvenuti 160 processi, a fronte dei 174 del periodo precedente, ne sono stati definiti 180, per cui la pendenza finale si è ridotta, passando da 314 procedimenti a 296.

Anche nel settore monocratico le sopravvenienze sono significativamente diminuite, attestandosi a 3.290 procedimenti, rispetto ai 4.087 del periodo precedente, e il numero elevato delle definizioni (ben 3.972) ha consentito di ridurre le pendenze a 7.134 procedimenti (erano 7.821 alla fine del periodo precedente).

I dati relativi alla sezione di Corte di assise risultano stabili, atteso che la sopravvenienza di otto procedimenti è stata pareggiata dal numero delle definizioni, così che anche quello dei procedimenti pendenti è rimasto invariato ad otto.

Presso la sezione G.I.P.-G.U.P. si registra un'ulteriore riduzione del numero delle sopravvenienze dei procedimenti contro soggetti noti (5353, rispetto a 5.903), così che l'elevato numero dei procedimenti definiti, pari a 10.483, ha consentito di ridurre di oltre la metà le pendenze (da 10.468 procedimenti a 4.564).

Una diminuzione dei procedimenti pendenti si segnala anche nel settore dei procedimenti contro ignoti (da 21.543 a 19.369), stante il maggiore numero di definizioni (9.176) rispetto alle sopravvenienze (7.002).

Nel periodo in esame è diminuito il numero delle ordinanze di convalida di arresto o fermo (da 286 a 266), delle misure cautelari personali (da 680 a 568), mentre sono significativamente aumentati i decreti di archiviazione (da 6.874 a 10.247 contro noti, da 6.738 a 9.176 contro ignoti).

È, inoltre, aumentato il numero delle sentenze (da 305 da 324), come quello dei decreti di rinvio a giudizio (da 366 a 388).

#### Tribunale di Ragusa

Presso il Tribunale ibleo si è registrata, nel settore monocratico, una significativa diminuzione della pendenza (2.918 procedimenti, rispetto a 3.285), poiché, a fronte di una sopravvenienza di 1.302 nuovi procedimenti, ne sono stati definiti 1.644.

Contrariamente agli anni precedenti il numero delle pendenze nel settore collegiale si è, seppure di poco, ridotto, giacché, a fronte di un numero invariato di procedimenti sopravvenuti (55), ne sono stati definiti 67, cosicché il numero complessivo dei processi pendenti alla fine del periodo è diminuito a 215 (erano 226 al 30 giugno 2022).

Non si segnalano criticità nella gestione dei procedimenti dell'ufficio GIP/GUP, non essendovi un arretrato particolare da smaltire, ad eccezione che nel settore delle archiviazioni, per le quali, a causa di un forte incremento di richieste da parte dell'Ufficio di Procura nel corso del primo semestre 2023 e di un arretrato accumulato nel corso dell'ultimo semestre 2022, rimangono da evadere alcune migliaia di istanze.

#### Tribunale di Caltagirone

Presso l'ufficio G.I.P.-G.U.P. si registra una diminuzione dei procedimenti pendenti contro noti (951), atteso che il numero delle definizioni intervenute nel periodo in esame (1.472) è stato superiore a quello delle sopravvenienze (1.317).

L'analisi dei dati del settore dibattimentale consegna un quadro altrettanto soddisfacente, posto che il numero dei processi pendenti risulta diminuito innanzi al collegio (180, rispetto ai 210 procedimenti pendenti alla fine del precedente periodo) ed è rimasto sostanzialmente immutato presso il giudice monocratico (3.517 procedimenti pendenti, rispetto ai precedenti 3.501).

E infatti, nel settore del dibattimento collegiale il numero delle definizioni (82) è stato superiore a quello delle sopravvenienze (49), mentre nel settore monocratico sono stati definiti 1.245 procedimenti, a fronte di 1.267 sopravvenienze.

#### **UFFICI REQUIRENTI**

#### Procura Generale della Repubblica

Nel periodo in esame la Procura Generale ha assicurato la partecipazione a 589 udienze innanzi alle sezioni penali della Corte di Appello (erano state 565 nel periodo precedente), a 151 udienze innanzi alle sezioni di Corte di assise di appello (a fronte di precedenti 113), a 21 udienze davanti alla sezione per i minorenni (a fronte di precedenti 17), a 53 udienze davanti al Tribunale di sorveglianza (erano state 32 nell'anno precedente).

I magistrati della Procura Generale hanno poi vistato 19.687 sentenze (a fronte di 18.280 del precedente periodo), 6.658 ordinanze (a fronte delle precedenti 7.095), 3.441 decreti (a fronte di 2.606) e hanno proposto 32 appelli, 31 ricorsi per cassazione e 9 altre impugnazioni (nel periodo precedente erano stati rispettivamente 41, 51 e 25).

Sono stati espressi 4.727 pareri.

Per quanto attiene alle proposte di concordato in appello, nel periodo di riferimento ne sono state presentate 442 e accolte 355.

Nello stesso periodo sono state presentate 29 istanze di avocazione, tutte rigettate. Uno dei due procedimenti avocati nel periodo precedente è stato definito con richiesta di archiviazione, mentre l'altro è ancora pendente.

Quanto al settore delle esecuzioni penali, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 sono stati emessi 6.128 provvedimenti, di cui 5125 relativi all'esecuzione della pena principale e 1.003 relativi all'esecuzione delle pene accessorie (a fronte dei complessivi 5.765 del periodo precedente), tra i primi si segnalano i 483 provvedimenti di unificazione di pene concorrenti (c.d. cumulo), a fronte dei 450 del periodo precedente.

La sezione per i rapporti giurisdizionali con l'estero ha trattato 22 procedure di estradizione attiva (14 nel periodo precedente), di cui 20 con mandato d'arresto europeo, e 14 procedure di estradizione passiva, di cui 11 con mandato d'arresto europeo (a fronte di 19).

## Procura distrettuale della Repubblica di Catania

Dalle rilevazioni statistiche comunicate dall'Ufficio emerge, nel periodo in esame, una riduzione delle pendenze dei procedimenti iscritti contro indagati noti perché, a fronte di sopravvenienze pari a 16.085, sono stati definiti 16.618 procedimenti.

Con riguardo ai procedimenti contro ignoti si è registrato un elevato incremento di sopravvenienze (19.241, a fronte di 18.221 del periodo precedente), sicché il numero delle pendenze è aumentato nonostante il notevole aumento delle definizioni (18.682 a fronte di 17.551 del periodo precedente).

Le carenze di personale e l'esigenza di un pronto adeguamento alle innovazioni informatiche introdotte dalla riforma c.d. Cartabia sono state fronteggiate attraverso l'integrazione degli strumenti già da qualche tempo messi a disposizione a livello ministeriale per realizzare la "transizione digitale" finalizzata all'attuazione del processo penale telematico.

In particolare, il Portale Notizie di Reato (NDR) costituisce, da quest'anno, l'unico mezzo di trasmissione delle notizie di reato e dei c.d. seguiti da inserire nei fascicoli già iscritti; all'uopo sono state fornite alla Polizia Giudiziaria circolari operative e si mantiene un costante confronto con il CISIA e con i fornitori dei servizi telematici al fine di consentire le dovute correzioni e la risoluzione delle eventuali anomalie.

È stato, altresì, attuato il sistema di canalizzazione unitaria e telematica delle richieste dei difensori, che ha imposto, tra l'altro, la creazione di un ufficio apposito dedicato alla ricezione, alla verifica ed allo smistamento degli atti ai sostituti procuratori assegnatari del procedimento.

La definitiva implementazione di TIAP Document@, quale applicativo per la custodia e la gestione del fascicolo digitale, ha consentito di creare per ogni fascicolo cartaceo il suo "equivalente digitale", per la cui corretta gestione da parte del personale amministrativo si è reso necessario sviluppare un ciclo di corsi di formazione.

E' in corso di redazione un protocollo d'intesa per l'operatività dell'applicativo TIAP con la sezione del riesame e con la Corte di appello per consentire la trasmissione telematica degli atti anche a tali organi, nonché la sperimentazione dell'utilizzo "da remoto" di TIAP Document@ e SICP per consentire a ciascun magistrato di avere sempre a disposizione per la consultazione tutti i fascicoli assegnati al proprio ruolo.

#### Procura della Repubblica di Siracusa

Il Procuratore ha evidenziato che, con riferimento ai procedimenti iscritti a mod.45, sono sopravvenuti 4.643 fascicoli e ne sono stati definiti 4.364, con una pendenza aumentata da 732 a 1.011 procedimenti.

In relazione ai procedimenti iscritti a mod.21 è stato altresì comunicato che sono sopravvenuti 7.738 procedimenti e ne sono stati definiti 9.073, per cui la pendenza si è ridotta da 9.840 a 8.505 procedimenti.

Sono sopravvenuti pure 9.003 procedimenti contro ignoti e ne sono stati esauriti 7.337, per cui la pendenza risulta aumentata da 3.850 a 5.522 fascicoli.

Anche per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace la pendenza è lievemente aumentata ed è passata da 710 a 764 procedimenti, essendone sopravvenuti 820 ed essendone stati definiti 766.

Quanto alla durata, si registra una migliore *performance* dell'Ufficio, con la diminuzione dai 504 giorni dello scorso anno agli attuali 467 giorni.

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza del giudice di pace, la durata media si attesta a 255 giorni, a fronte dei precedenti 397 giorni.

Il numero dei procedimenti per i quali è stata richiesta l'archiviazione per prescrizione è diminuito, risultando pari a 275, rispetto ai 449 procedimenti del precedente anno.

Sono state presentate, nel periodo considerato, 172 richieste di applicazione della custodia cautelare in carcere, 106 sono state le richieste di applicazione della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura, 20 le richieste di applicazione di misure cautelari interdittive, 150 le richieste di misure cautelari reali.

### Procura della Repubblica di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica f.f. rileva che nel periodo di riferimento il carico di lavoro dell'ufficio, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a mod.21 e 21 bis, è rimasto sostanzialmente inalterato, a fronte di fisiologiche fluttuazioni delle sopravvenienze e delle definizioni, consentendo il sostanziale mantenimento di livelli elevati negli indici di ricambio (98%) e di smaltimento (62%).

Per i procedimenti iscritti a mod.44, a fronte di un aumento, negli anni, delle sopravvenienze, si è registrato un incremento delle definizioni ma anche un aumento della pendenza finale.

In particolare, con riferimento ai procedimenti con indagati noti, a fronte di 5.525 nuovi procedimenti iscritti, ne sono stati definiti 5.635, determinando in tal modo una riduzione delle pendenze (da 3.393 a 3.283), mentre i procedimenti contro ignoti sono aumentati da 1531 a 1677, essendone stati definiti 3.682 a fronte delle 3.828 sopravvenienze.

#### Procura della Repubblica di Caltagirone

Il Procuratore della Repubblica f.f. segnala come la pendenza dell'Ufficio, nel periodo in esame, sia diminuita con riguardo ai procedimenti contro indagati noti (da 2.136 procedimenti a 2.070), essendone sopravvenuti 2.470 e definiti 2.536.

È invece aumentata negli altri settori, in quello dei procedimenti di competenza del giudice di pace (da 169 a 200, essendone sopravvenuti 324 e definiti 293), nei procedimenti contro ignoti (da 264 a 647, essendone sopravvenuti 2.861 e definiti 2.478) e per i procedimenti iscritti a mod.45 (da 203 a 268, essendone sopravvenuti 1.574 e definiti 1.509).

#### AREE TEMATICHE

#### Reati in materia di criminalità organizzata

Presso la Direzione distrettuale antimafia sono stati iscritti, nel periodo in esame, 265 procedimenti nei confronti di soggetti noti e 64 nei confronti di ignoti; a fronte di tali sopravvenienze sono stati definiti 382 procedimenti iscritti a mod.21, con sensibile riduzione dell'arretrato, registrata anche per i procedimenti iscritti a mod.44.

\*\*\*\*\*

Focalizzando anzitutto l'attenzione sul territorio della provincia di Catania si evidenzia come la famiglia catanese di "cosa nostra", ossia l'egemone clan Santapaola-Ercolano, continua ad articolarsi in squadre operanti in taluni quartieri catanesi, tra cui Librino, San Cosimo, Villaggio Sant'Agata, Picanello, San Giovanni Galermo, con ulteriori articolazioni

territoriali operanti nella provincia etnea, specie in paesi come Paternò (gruppi Assinnata e Alleruzzo), Adrano (gruppo Santangelo, detto "Taccuni") e Biancavilla (gruppo Tomasello-Toscano-Mazzaglia); altri gruppi sono presenti in Bronte e Maniace, nonché a Mascalucia, Lineri, San Pietro Clarenza e Belpasso; nella zona ionica sono presenti gruppi mafiosi a Giarre, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, con propaggini nei territori della provincia di Messina rientranti nella competenza distrettuale catanese (Cesarò e San Teodoro).

Altro clan collegato con quello di "cosa nostra" è il clan Mazzei, che opera a Catania e che nel territorio di Adrano può contare sul gruppo Lo Cicero.

Le attività dei sodalizi, oltre che nei tradizionali (e remunerativi) settori delle estorsioni e delle c.d. "messe a posto", nonché dell'usura e del traffico di stupefacenti, appaiono da tempo diversificate e tese ad estendersi in ogni ambito dal quale possano ricavare profitti: appalti di lavori pubblici e relativi subappalti, filiera dei prodotti petroliferi, scommesse (anche on-line), lavorazione dei prodotti agricoli e grande distribuzione, e in generale ogni tipo di attività che possa consentire il reinvestimento di capitali illeciti, anche attraverso l'opera compiacente di professionisti ed imprenditori apparentemente estranei a logiche criminali.

Desta particolare preoccupazione, poi, l'interesse della criminalità organizzata per le risorse stanziate per il rilancio del Paese, come pure per le specifiche garanzie pubbliche accordate in favore degli istituti di credito per i finanziamenti concessi alle imprese da destinarsi ad investimenti o costi per il personale.

Viene poi ribadito che, seppur decimati da recenti e reiterati provvedimenti restrittivi, i predetti sodalizi mafiosi mantengono, nel medio periodo, una composizione numerica pressoché inalterata in seguito al continuo ingresso di nuova manovalanza criminale, proveniente dalle sacche di emarginazione e sottosviluppo radicate nelle periferie degradate dei centri del territorio, mai rimosse ed anzi in via di aggravamento per la perdurante crisi economica e le conseguenti difficoltà occupazionali.

Va peraltro rilevata la modestissima incidenza della capacità di recupero sociale connessa alla detenzione, manifestata anche dall'immediato reinserimento nei clan, anche in posti di rilievo, dei soggetti rimessi in libertà; si segnala sul punto il procedimento n.11008/18 R.G.N.R. nei

confronti di soggetto protagonista delle dinamiche mafiose degli anni '90, il quale, dopo una carcerazione ultradecennale, ha ripreso immediatamente un ruolo di reggente dell'associazione Santapaola-Ercolano.

Si conferma ancora il crescente rilievo del ruolo attribuito alle donne nel nuovo organigramma delle consorterie mafiose.

Per venire alle principali azioni di contrasto, va anzitutto segnalata l'azione penale esercitata nel novembre del 2022 nel procedimento n.12138/16 R.G.N.R., iscritto per i reati di cui agli artt.416 bis, 512 bis, 416 bis.1 e 629 c.p. e riguardante l'attuale organizzazione dei vertici della famiglia Santapaola nella provincia di Catania e le conseguenti attività estorsive poste in essere dopo l'esecuzione delle misure cautelari emesse nell'ambito dell'operazione "Chaos"; le intercettazioni hanno anche delineato l'attuale assetto delle famiglie del distretto, tra le quali quella calatina, guidata dai La Rocca, e i costanti contatti con gli esponenti del clan Nardo; in quest'indagine è stata registrata anche la rinascita della famiglia di Ramacca, già depotenziata; 55 dei 66 imputati hanno optato per riti alternativi e al 30 giugno 2023 era in corso il processo col rito abbreviato; è stata eseguita anche una misura di prevenzione reale, con sequestri di aziende.

Il clan Santapaola-Ercolano continua ad essere particolarmente attivo nel settore del traffico degli stupefacenti attraverso il controllo, diretto o indiretto, delle più importanti piazze di spaccio, tra cui quelle della zona di "S. Cocimo" in Catania, oggetto del procedimento n.13732/18 R.G.N.R., che ha già portato ad un patteggiamento della pena e alla condanna di diciassette dei venti imputati che avevano scelto il rito abbreviato; per gli altri undici pende giudizio ordinario innanzi al tribunale.

Lo storico gruppo di Picanello è stato oggetto del procedimento n.3387/17 R.G.N.R. per i delitti di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia, nonché del procedimento n.7744/17 R.G.N.R. per i delitti di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia e autoriciclaggio; per quest'ultimo è stata emessa sentenza in primo grado per gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato, mentre è in corso il dibattimento per i tre imputati che hanno scelto il rito ordinario.

L'articolazione di Lineri, particolarmente attiva nel campo delle estorsioni e delle rapine in pregiudizio di esercenti attività commerciali, è

stata a sua volta oggetto del procedimento penale n.10895/2019 R.G.N.R., nel cui ambito è in fase di conclusione il giudizio abbreviato e prossimo ad iniziare è il giudizio ordinario nei confronti dei due imputati che lo hanno scelto.

I gruppi Alleruzzo, Amantea e Assinnata sono stati interessati dal procedimento n.12167/17 R.G.N.R., iscritto per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., 629 c.p. e 74 D.P.R. 309/90, che ha consentito di individuare i componenti dei citati gruppi criminali, gli affari illeciti dai medesimi gestiti e le relative dinamiche interne, nonché di scoprire l'esistenza di un'ulteriore associazione per delinquere, collegata ai predetti gruppi, dedita alle truffe riguardanti le indennità di disoccupazione agricola; gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati condannati in primo grado, mentre è in corso il processo col rito ordinario.

Il procedimento n.6654/17 R.G.N.R. ha consentito di fare luce sulle attività e sulla struttura del clan Santangelo-Taccuni di Adrano, locale articolazione della famiglia Santapaola, già colpita dall'operazione "Adranos", mettendo in luce i nuovi assetti criminali del clan e la gestione della cassa comune, alimentata sia dalle tradizionali attività di spaccio di droga e dai delitti contro il patrimonio, che da un lucroso canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti dal Nord Italia; i trentasei imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati condannati in primo grado; nel corso dell'indagine sono stati altresì accertati i rapporti con il clan Scalisi, i cui componenti sono stati a loro volta condannati in primo grado nel procedimento n.2508/19 R.G.N.R. (operazione "Triade").

Il gruppo Lo Cicero è stato oggetto del procedimento n.11587/18 R.G.N.R., conclusosi in primo grado con condanne a pene detentive fino a venti anni di carcere per i ventisette imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

Ulteriore e rilevante articolazione territoriale della consorteria è quella operante a Giarre (clan Brunetto), oggetto, da ultimo, del procedimento n.2704/19 R.G.N.R. (c.d. operazione "Tuppetturu"), sviluppato anche grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e nel cui ambito sono stati accertati numerosi episodi estorsivi commessi da esponenti del clan Cintorino, con il coinvolgimento del clan Brunetto-Santapaola per la spartizione del frutto dell'estorsione.

Tra il clan Santapaola-Ercolano e gli altri gruppi mafiosi permangono tendenziali condizioni di non belligeranza tra i principali schieramenti, frutto di condivise politiche di spartizione del territorio, di consonanze affaristiche e di alleanze prodromiche a convergenti disegni criminali.

Ma non sono mancati gravi, ancorché sporadici, episodi di aperta conflittualità tra i clan, come quelli verificatisi tra esponenti del clan Cappello ed esponenti dei c.d. Cursoti milanesi, oggetto del procedimento n.9100/20 R.G.N.R. (operazione "Centauri"), che ha portato a numerose condanne a pene fino a 20 anni di reclusione, sia in sede di giudizio abbreviato che innanzi alla Corte d'assise di primo grado, per i reati di plurimi omicidi aggravati, plurimi tentati omicidi aggravati e porto e detenzione illegali di armi da fuoco.

E' altresì in corso il giudizio abbreviato nell'ambito del procedimento n.2052/19 R.G.N.R., relativo ad un duplice omicidio verificatosi il 28 novembre 1997 e maturato nell'ambito di una faida tra i gruppi rivali Cappello-Bonaccorsi e Mazzei-Carcagnusi.

Proprio il clan denominato Cappello-Bonaccorsi, strutturato in più gruppi dotati ciascuno di una certa autonomia e di una specifica "competenza territoriale", appare come il sodalizio mafioso più agguerrito dopo quelli inseriti in "cosa nostra".

Esponenti del clan Cappello sono stati destinatari di sentenze di condanna nell'ambito del procedimento n.5052/20 R.G.N.R. per i delitti di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegali di armi, e del procedimento n.6131/17 R.G.N.R., relativo anche a delitti di intestazione fittizia di varie attività commerciali, con conseguente provvedimento di confisca degli esercizi commerciali fittiziamente intestati.

La consorteria dei c.d. Cursoti milanesi, a seguito della scarcerazione di alcuni dei soggetti che avevano rivestito un ruolo apicale al suo interno, ha ripreso vigore, come testimoniato da alcune attività di indagine nel procedimento penale n.13465/18 R.G.N.R., nell'ambito del quale sono state emesse ordinanze cautelari nei confronti di 24 indagati per associazione mafiosa, estorsioni e traffico di droga; è in corso di svolgimento il processo per gli imputati che hanno chiesto la definizione col rito abbreviato.

Il clan Laudani, nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna per numerosi affiliati a seguito dell'operazione denominata "Vicerè" (febbraio 2016), è in via di riorganizzazione attraverso l'affermazione sul territorio di diversi gruppi criminali facenti capo a soggetti emergenti.

Il clan Sangani di Randazzo, articolazione del clan Laudani, è stata colpito con l'operazione "Terra bruciata" (n.11080/R.G.N.R.), che ha altresì evidenziato infiltrazioni nelle locali amministrazioni, le cui risultanze sono state utilizzate per l'avvio della procedura di scioglimento dell'amministrazione comunale; dopo la conferma delle ordinanze cautelari, quindici imputati hanno chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato, ancora in corso di definizione, mentre per altri undici si procede col rito ordinario.

Il monitoraggio di alcuni gruppi criminali operativi sui territori pedemontani ha consentito di registrare una contrapposizione tra i vertici storici del clan e le "nuove leve", nonché la riconducibilità al clan di alcune realtà economiche locali e un particolare interesse connesso con la gestione delle aste pubbliche (operazione "Report").

Nel territorio aretuseo il clan Bottaro-Attanasio, il clan denominato Santa Panagia e quello della Borgata, storicamente operanti in quel territorio, sono stati pesantemente colpiti dalle varie operazioni succedutesi nel tempo ("Aretusa", "Bronx", "Tonnara", "Via Italia"), ma appaiono in ripresa per effetto della scarcerazione di storici esponenti mafiosi.

I clan si occupano, in particolare, della gestione organizzata delle piazze di spaccio cittadine operanti in diversi quartieri del territorio urbano, attività che in un'occasione ha visto il coinvolgimento di due poliziotti: le ordinanze cautelari emesse nel relativo procedimento (n.1174/21 R.G.N.R.) sono state confermate ed è in corso il relativo processo.

Il procedimento n.14528/19 r.g.n.r. ha permesso di disarticolare una fiorente e redditizia piazza di spaccio posta a Siracusa, in viale Santa Panagia, collegata ad una vera e propria associazione a delinquere dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, organizzata attraverso l'utilizzo di numerosi *pusher* e in grado di ottenere forniture di cocaina provenienti anche da Reggio Calabria e dal Palermitano.

Nei territori di Lentini, Augusta, Melilli e Villasmundo risulta ancora persistente l'influenza del clan Nardo, i cui interessi spaziano dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, fino ad estendersi al settore dei trasporti su gomma ed in generale al commercio agrumicolo, oltre a quello dei trasporti funebri; i rapporti di collaborazione e cointeressenza con il clan catanese Santapaola sono stati accertati nell'ambito delle operazioni "Chaos", "Mazzetta Sicula" e "Agorà".

Nel territorio dei comuni di Floridia e Solarino le recenti operazioni per i reati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni e usura hanno accertato l'attuale operatività criminale di soggetti in passato già condannati per appartenenza al clan Aparo.

Nell'area meridionale della provincia risulta tuttora operativo il clan Trigila, presente nei territori di Noto, Avola e Rosolini; gli interessi del clan vanno dal traffico di sostanze stupefacenti alle estorsioni, al controllo e alla diretta gestione delle attività economiche del territorio; nel maggio del 2021 gli esponenti, anche apicali, del clan sono stati raggiunti da numerose ordinanze custodiali nell'ambito dell'operazione c.d. Robin Hood, che ha portato, nel rito abbreviato, alla condanna di due imputati per associazione mafiosa; è in corso il parallelo dibattimento innanzi al Tribunale di Siracusa.

Vicini al clan Trigila sono il clan Giuliano, operante nell'estremo sud-est dell'isola e già colpito nell'ambito del procedimento n.8539/15 R.G.N.R. (operazione "Araba Fenice"), e quello Crapula, che gode di un più ampio margine operativo, come accertato nel procedimento n.3206/17 R.G.N.R.

Nel Ragusano, a seguito della disarticolazione del gruppo Ventura, storicamente riconducibile al clan Carbonaro-Dominante, rimangono operativi diversi soggetti già appartenenti alla "stidda" che, isolatamente e talvolta in concorrenza tra loro, agiscono con modalità mafiose nei settori del trasporto su gomma e della produzione di imballaggi, offrendo tutela nell'ambito del c.d. recupero crediti, imponendo l'acquisto di prodotti di imprenditori contigui ed esercitando direttamente (o per il tramite di prestanome) attività commerciali.

La locale frammentazione delle mafie storiche è manifestata dall'operatività, riscontrata dalle indagini, di diversi gruppi numericamente limitati, con fonti di approvvigionamento diverse e rapporti reciproci di non belligeranza, ove non di vera cooperazione; in particolare, è oggetto di interesse investigativo un gruppo composto da soggetti di nazionalità albanese, ormai da anni insediato sul territorio, prevalentemente dedito al

traffico di marijuana e hashish provenienti principalmente dall'Albania, e i cui lucrosi proventi vengono utilizzati e riciclati con l'acquisto di appezzamenti di terreno già appartenenti a imprenditori agricoli locali, strozzati dai prezzi antieconomici imposti dalla filiera della grande distribuzione.

#### Reati connessi all'immigrazione clandestina e di tratta di persone

Nel periodo in esame, pur a fronte del proseguimento dell'intensa attività di contrasto alla tratta di esseri umani secondo il metodo di coordinamento *multiagenzia* avviato dall'ufficio di Procura fin dai primi mesi del 2016, si è assistito ad un'ulteriore riduzione di nuovi procedimenti (otto fascicoli iscritti a Mod.21 e undici a Mod.44), peraltro riguardanti donne di varie nazionalità.

Tale riduzione è causata sia dal quasi totale azzeramento del numero di donne nigeriane giunte presso i porti di Catania, Augusta e Pozzallo, sia dal mancato rinnovo da parte del Ministero dell'Interno del progetto "Aditus", che grazie alla presenza di personale specializzato rendeva più agevole la c.d. early identification delle vittime di tratta, specialmente minori.

Anche nel periodo di riferimento (come in quello precedente) è stata registrata negli arrivi via mare una significativa presenza di soggetti di sesso femminile (anche minori) di cittadinanza ivoriana e guineana, probabilmente vittime di tratta, che, a differenza delle vittime nigeriane, si sono repentinamente recati all'estero, rendendo impossibile ogni approfondimento investigativo; ciò lascia supporre che l'Italia sia divenuto paese di mero transito nell'iter delle nuove vittime di tratta provenienti dall'Africa.

Nonostante il sopra descritto calo delle iscrizioni è stata esercitata l'azione penale in quattro diversi procedimenti e sono intervenute sentenze di condanna per oltre 45 anni di reclusione complessivi (tra cui spicca quella pronunciata in esito al procedimento penale n.11506/21 R.G.N.R., riguardante il caso dello "acquisto" di una sposa di appena 12 anni nell'ambito di una comunità di soggetti rom di cittadinanza romena).

L'attività di contrasto alle c.d. mafie nigeriane e soprattutto ai gruppi, di particolare efferatezza, di tipo cultista ha consentito di lumeggiare (grazie anche alla collaborazione intrapresa da un loro componente) le dinamiche criminali dell'articolazione siciliana del Cult M.A.P.H.I.T.E.,

operante anche in diversi altri territori della regione, attivo soprattutto nel settore degli stupefacenti e caratterizzata da un'efficiente rete di approvvigionamento e smercio e dai rapporti con le mafie locali.

Alle condanne già pronunciate nei confronti degli otto imputati che avevano optato per il rito abbreviato si sono aggiunte le condanne per gli imputati giudicati con rito ordinario.

Con riferimento ai reati connessi all'immigrazione clandestina si segnala l'operazione "Landayà", sfociata nell'esecuzione di un decreto di fermo emesso nei confronti di 25 soggetti presenti in otto diverse località del territorio italiano per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Si è accertato che i migranti, prevalentemente di cittadinanza guineana e ivoriana, erano interessati a raggiungere la Francia dal paese di origine passando per l'Italia, ove giungevano via mare dalla Libia (procedimento n.3492/21 R.G.N.R.); l'organizzazione riusciva a garantire al migrante la realizzazione del progetto migratorio nella sua interezza, dal paese di origine a quello di destinazione, attraverso paesi di mero transito (tra i quali l'Italia), con la pattuizione del pagamento di un prezzo per ogni tappa del viaggio, offrendo a tal fine tutti i servizi necessari allo "sconfinamento", dai mezzi utilizzati per i trasferimenti all'ospitalità durante i vari spostamenti e ai documenti falsi; se il migrante, scoperto, fosse stato rimandato dalla Francia in Italia il sodalizio assicurava la reiterazione del tentativo fin quando questo non fosse andato a buon fine.

L'attività tecnica consentiva altresì di accertare che in alcuni casi le donne, oltre al pagamento in denaro, corrispondevano prestazioni sessuali anche quando viaggiavano con figli minori, e ciò a ulteriore riprova dell'estrema vulnerabilità delle migranti di sesso femminile.

Anche nel periodo di riferimento si sono susseguiti gli sbarchi di migranti presso i porti di Augusta, Siracusa o Pozzallo, ma si mantiene elevato l'incremento degli sbarchi di persone provenienti dalla Turchia, specie a bordo di velieri, condotti da soggetti dell'Est europeo (soprattutto ucraini) per corrispettivi elevati.

Le pur numerose indagini avviate a carico delle associazioni criminali dedite all'organizzazione degli sbarchi hanno sempre trovato un limite nella mancata cooperazione giudiziaria della Libia o della Turchia, pur a fronte di numerose richieste di rogatoria.

Nonostante tali difficoltà, il procedimento n.2686/20 R.G.N.R., incoato nei confronti di 65 imputati, ha consentito il disvelamento di un'associazione per delinquere diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato o a favorire la permanenza sul territorio italiano di numerosi cittadini stranieri in violazione delle disposizioni in materia e, segnatamente, mediante l'utilizzo di documenti falsi o alterati.

#### Reati contro la pubblica amministrazione

Nel periodo in esame si è registrato, nel circondario etneo, un significativo incremento dell'efficienza e della qualità delle attività di indagine, che ha portato a una riduzione delle pendenze.

Di particolare efficacia si sono rivelate, quale principale strumento di ricerca della prova, le intercettazioni tra presenti effettuate mediante captatore informatico, il cui utilizzo è stato consentito in questa materia dalla legge n.3 del 2019.

Alcune delle indagini più significative hanno avuto ad oggetto le condotte di soggetti operanti in ambito sanitario con riferimento all'acquisto dei beni e strumenti necessari alle attività, ai concorsi per l'assunzione di medici o alla nomina di soggetti a posizioni apicali o, ancora, alla distribuzione di farmaci agli utenti: si segnalano il procedimento n.3638/22 R.G.N.R., definito con patteggiamento, nel quale si è proceduto all'arresto in flagranza del direttore dell'unità di cardiochirurgia di un noto nosocomio catanese per il reato di corruzione commesso col ricevere denaro come ricompensa per l'acquisto di prodotti da due società del settore; analogamente, nel procedimento n.7518/20 R.G.N.R., è stato chiesto il rinvio a giudizio di altro direttore di unità ospedaliera per il reato di concussione commesso con la minaccia, nei riguardi dei rappresentanti di società che commercializzavano prodotti medicali in uso presso quel nosocomio, di interrompere i rapporti con le stesse se non avessero finanziato un convegno scientifico dallo stesso organizzato.

E ancora, nell'aprile-maggio del 2023, nell'ambito del procedimento penale n.7229/20 R.G.N.R., sono state emesse ordinanze cautelari nei confronti di professori dell'Università di Catania, medici e soggetti politici accusati di avere influito sulla predisposizione di alcuni bandi correlati a progetti del Piano sanitario nazionale in modo da rendere pressoché certa la

nomina dei soggetti predestinati secondo logiche finalizzate a garantire l'appoggio dei politici comunque coinvolti nei progetti stessi, oltre che garantire vantaggi per sé o a favore di soggetti loro vicini.

In ordine alle indagini nel settore degli enti locali si segnala, in particolare, il procedimento n.5090/20 R.G.N.R., nell'ambito del quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore unico della Società degli interporti siciliani s.p.a., di una dipendente della medesima società e di un imprenditore locale per i reati di corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Presso la Procura di Siracusa sono state approfondite le realtà locali delle amministrazioni comunali e sono state accertate, in più di un Comune, modalità di gestione domestica della cosa pubblica piegata alla realizzazione di favoritismi locali e parentali.

Le indagini di maggiore respiro, con applicazione di misure cautelari personali o misure interdittive, hanno ricevuto conferma innanzi alla sezione del riesame.

Ha ricevuto conferma anche innanzi alla Corte di Cassazione la misura cautelare applicata nei confronti di un sindaco che, abusando delle proprie funzioni, esercitava indebite pressioni su rappresentanti di alcune società delle aree industriali affinché le stesse affidassero appalti ad imprese a lui vicine o comunque segnalate.

Altra attività di indagine conclusasi con l'adozione di provvedimento cautelare ha accertato l'illegittimità della procedura selettiva per la nomina del revisore contabile di un comune, consentendo la segnalazione alla Corte dei Conti per un danno erariale pari ad euro 24.649,05.

È stata dimostrata l'interconnessione tra lo sfruttamento dei lavoratori e l'integrazione di ipotesi di c.d. caporalato e induzione indebita nei confronti di amministratori di società operanti nell'ambito della gestione di rifiuti.

In più occasioni si sono accertate associazioni finalizzate alla consumazione di corruzioni, falsi in atto pubblico e truffe per il conseguimento di contributi pubblici nell'ambito del sistema per il riconoscimento dell'invalidità civile presso l'A.S.P. e l'INPS di Siracusa.

Il Procuratore della Repubblica di Ragusa segnala che nel circondario di sua competenza il numero dei delitti contro la pubblica amministrazione è in diminuzione.

#### Reati in materia fallimentare e societaria e reati tributari

In materia di reati tributari, fallimentari e societari vanno registrati gli eccellenti risultati dei protocolli siglati tra la Procura della Repubblica di Catania, la società Riscossione Sicilia s.p.a., l'INPS e la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, volti a stabilire tempi e modalità per acquisire i dati relativi alle esposizioni debitorie erariali e, altresì, nei confronti dei c.d. grandi debitori.

I protocolli hanno consentito di acquisire tempestivamente i dati necessari all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'intervento ai sensi degli artt.6 e 7 della legge fallimentare e al Tribunale fallimentare per l'istruttoria del fascicolo pre-fallimentare e, quindi, per il vaglio dell'eventuale stato di insolvenza dell'impresa; ciò pure al fine di svolgere indagini, anche tecniche, in tempo utile a individuare i casi di dolosa preordinazione dei fallimenti e a sottoporre a sequestro preventivo le aziende e i beni oggetto di distrazione.

Tra i procedimenti più rilevanti si segnala quello iscritto al n.7501/22 R.G.N.R. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta posto in essere dagli organi amministrativi di alcune società operanti nel settore degli appalti pubblici, che avevano distratto cospicue risorse economiche di una di esse (e ulteriori beni aziendali) in favore di società controllate e maturato un importante debito verso l'Erario; sono state emesse ordinanze di custodia cautelare nei confronti del *dominus* delle imprese ed è stato disposto il sequestro preventivo di quattro società e di conti correnti.

Nel circondario di Siracusa continuano ad avere particolare impulso le indagini relative ai reati economici, rispetto ai quali si è distinto, per il livello di professionalità mostrato, l'apporto fornito dal Corpo della Guardia di Finanza.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'attività di contrasto sul territorio quella Procura della Repubblica si è fatta promotrice di un protocollo di indagini condiviso con la sezione fallimentare e crisi d'impresa del Tribunale e con gli Ordini professionali interessati e il cui funzionamento può ritenersi ormai entrato a regime.

Nell'ambito di tali attività sono stati emessi provvedimenti di sequestri (conservativi o impeditivi) che hanno interessato somme pari ad euro 577.170.

È stata definita, inoltre, una complessa indagine che ha interessato il fallimento di una struttura alberghiera, giunta a non riscuotere rilevanti corrispettivi d'affitto del ramo di azienda pari ad euro 4.090.338,72, per un passivo di euro 16.861.569,30.

La tempestività di intervento ha consentito di pervenire alla vendita degli immobili riconducibili alla società, con il recupero di 3,5 milioni di euro.

Le intervenute erogazioni in attuazione del P.N.R.R. ha richiesto un raccordo mirato con la Polizia Giudiziaria, e in particolare con il Corpo della Guardia di Finanza, per il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi.

Per quanto riguarda i contributi erogati dallo Stato o altri enti in conseguenza della recente pandemia, la Procura della Repubblica aretusea si è occupata dei c.d. ristori, ovvero di quei contributi a fondo perduto erogati dallo Stato a imprese che avevano evidenziato, sulla base delle mere dichiarazioni fiscali, che il loro volume d'affari aveva subìto, nel secondo trimestre del 2020 e poi nei trimestri successivi, contrazioni rispetto all'anno precedente.

Le indagini condotte su tale fronte hanno consentito di individuare importi indebitamente percepiti pari ad euro 62.806, evidenziando una compensazione di crediti fiscali fittizi o non spettanti pari ad euro 1.074.566, con sequestri ad oggi effettuati pari ad euro 281.102.

Nel territorio ibleo le nuove iscrizioni per i reati fallimentari e societari sono diminuite, con particolare riguardo ai delitti di bancarotta fraudolenta (-44% nell'anno) e falso in bilancio (-100%).

Al contrario sono stati in aumento considerevole le iscrizioni per reati in materia tributaria (41 procedimenti iscritti a mod.21, un procedimento iscritto a mod. 44).

# Reati previsti dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il Procuratore della Repubblica di Catania ha rilevato che, nonostante la costante attività di controllo preventivo posta in essere dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) e dall'Ispettorato del lavoro, nel circondario si sono registrati 27 infortuni sul lavoro gravi e 7 mortali.

Nel periodo in esame sono stati poi iscritti due procedimenti in materia di sfruttamento dei lavoratori di nazionalità straniera e di estorsione (c.d. caporalato), avviati anche grazie alla collaborazione delle associazioni di volontari operanti nel territorio e conclusi con l'adozione di misure cautelari nei confronti dei responsabili delle condotte delittuose.

Molti degli infortuni sul lavoro derivanti dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica si verificano in provincia di Siracusa, nel Polo industriale, sede del Petrolchimico più grande d'Italia.

Gli infortuni si verificano in genere nelle fasi di lavorazione ed interventi sugli impianti da parte delle ditte esterne chiamate ad intervenire e collaborare nei siti industriali.

Proprio per l'oggettiva problematica legata al raccordo di lavorazioni complesse e realizzate da soggetti facenti capo a strutture operative distinte, è più frequente, per un verso, la violazione delle misure antinfortunistiche e, per altro verso, la mancata tempestiva denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

A tali fini la Procura della Repubblica di Siracusa ha concluso un tavolo tecnico con l'INAIL e lo SPRESAL, con i quali è stato sottoscritto un protocollo operativo, che, grazie alle fattive interlocuzioni dei soggetti attuatori, procedimentalizza tutte le fasi di intervento, a partire dalla prima conoscenza dell'evento infortunistico da parte dei soggetti ed enti a vario titolo competenti.

La Procura di Siracusa si avvale inoltre di un'unità operativa specializzata, il Nucleo investigativo Tutela Ambientale e sanitaria (NICTAS), che assicura intervento costante e tempestivo in occasione degli infortuni sul lavoro, spesso in appoggio al magistrato di turno esterno.

A sua volta il Procuratore della Repubblica di Ragusa ha segnalato un aumento dei reati di lesioni colpose da infortuni sul lavoro (19 procedimenti iscritti contro soggetti noti e 33 iscritti contro ignoti).

#### Reati a tutela del territorio e dell'ambiente

Particolare attenzione è stata riservata dalla Procura di Catania all'individuazione ed alla repressione dei reati in materia ambientale, pur con le difficoltà derivanti dalle limitate risorse disponibili.

Si segnala, in particolare, il procedimento n.2951/23 R.G.N.R. nei confronti di dirigente minerario, accusato di concorrere, omettendo i doverosi controlli nei confronti di un'impresa che aveva realizzato una cava, ed anzi fornendo opportuni consigli per evitare le conseguenze penali, a cagionare la modifica e il deterioramento significativo e misurabile delle caratteristiche idrogeologiche del sito, nonché la scomparsa della vegetazione spontanea tipica dei terreni lavici; ed ancora, il procedimento n.10508/22 R.G.N.R. concernente la creazione di una discarica abusiva nel territorio contiguo a quello occupato da un parco giochi acquatici, nella quale venivano sotterrati ingenti quantità di rifiuti eterogenei provenienti da quest'ultima attività; l'area in questione è stata sottoposta a sequestro.

In ordine ai reati edilizi, il numero di ordini di demolizione spontaneamente eseguiti dai condannati nel periodo di riferimento è stato elevato (27), a fronte di tre demolizioni coattive e della definizione di 16 fascicoli per avvenuto del rilascio dei permessi a costruire.

La zona del polo petrolchimico di Priolo, Melilli ed Augusta determina una rilevantissima frequenza di indagini in tema ambientale da parte della Procura della Repubblica di Siracusa, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, marino e del sottosuolo, indagini che hanno consentito di acclarare, in esito alla verifica delle condizioni di esercizio degli impianti, una pericolosa distanza tra le prescrizioni raccomandate dalle c.d. BAT (best available techniques, ossia migliori tecniche disponibili) e le condizioni di concreto esercizio degli impianti, complessivamente vetusti, privi di taluni fondamentali accorgimenti per l'abbattimento delle emissioni diffuse, nonché del pur previsto sistema di monitoraggio continuo delle c.d. emissioni convogliate, le quali, per le evidenze disponibili, risultano emesse in quantitativi superiori a quelli che sarebbero stati consentiti.

Il Procuratore della Repubblica di Siracusa evidenzia come gli impianti del Polo petrolchimico siracusano abbiano approfittato di un intollerabile ritardo nell'adozione dei provvedimenti di "autorizzazione integrata ambientale", gestendo le attività in assenza di prescrizioni

autorizzative aggiornate alle Direttive europee IPPC sino all'anno 2012 e abbiano in seguito conseguito decreti autorizzativi che non hanno fatto propri i limiti emissivi individuati dalle BAT allora vigenti, per di più non rispettando, se non parzialmente, le pur minimali prescrizioni per l'esercizio dell'impianto che erano state loro imposte.

È stato così chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Siracusa, con riferimento a detta ipotesi di reato, il sequestro dell'impianto biologico consortile gestito dalla società IAS s.p.a., delle quote e dell'intero patrimonio aziendale di tale società, che gestisce l'impianto destinato alla depurazione dei reflui dell'area industriale siracusana e dei Comuni di Melilli e Priolo Gargallo.

È stata, altresì, eseguita la misura cautelare della sospensione per un anno dall'esercizio di qualsiasi mansione all'interno delle società coinvolte nell'indagine, nonché presso imprese concorrenti o comunque operanti nel medesimo settore produttivo, a carico dei vertici della detta società IAS e di alcune società c.d. grandi utenti che nel depuratore immettevano i loro reflui industriali.

A tutti è stato addebitato il delitto di disastro ambientale aggravato in relazione all'inquinamento atmosferico e marino, tuttora in corso di consumazione, nonché altre fattispecie di reato connesse all'illegittimità dei titoli autorizzatori.

Il delitto di disastro ambientale aggravato è stato ravvisato in ragione dell'offesa alla pubblica incolumità derivante dall'enorme quantità di sostanze nocive abusivamente immesse in mare e in atmosfera, dalla loro tossicità e nocività per la salute dell'ambiente e degli uomini, dalla durata dell'abusiva emissione e dal numero di persone potenzialmente interessate dalla loro diffusione.

L'ordinanza del G.I.P. ha riconosciuto la totale inadeguatezza dell'impianto sequestrato allo smaltimento dei reflui industriali immessi dalle società coinvolte, tanto da stabilire che il depuratore dovrà continuare ad operare solo con riferimento ai reflui c.d. domestici, senza più poter consentire l'immissione dei reflui provenienti dalle grandi aziende del Polo industriale.

Il provvedimento, al quale sono potenzialmente connesse pesanti ripercussioni sul delicato sistema economico-sociale della realtà produttiva della provincia di Siracusa, si è reso indispensabile per impedire che il depuratore continuasse ad operare sulla base degli attuali titoli autorizzatori, che sono stati ritenuti non conformi a legge, non più efficaci da oltre un decennio e, comunque, solo parzialmente rispettati.

Dopo l'esecuzione del sequestro è stato emesso un decreto interministeriale (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il quale, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di proprietà della società ISAB s.r.l., sono state indicate le misure per la realizzazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente,

Al 5 ottobre u.s. non erano ancora state emesse le disposizioni attuative.

Anche nel territorio ibleo hanno avuto grave incidenza i reati contro l'ambiente, in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi imprese agricole e zootecniche, dove lo smaltimento delle plastiche, dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti in genere avviene in maniera spesso illegale; i fenomeni delle c.d. "fumarole" e degli sversamenti nei torrenti continuano ad esserne triste conferma; il dato statistico consegna l'iscrizione di 72 procedimenti a mod. 21 e di 17 a mod. 44, in diminuzione.

In lieve aumento nell'anno in esame sono state le iscrizioni per i reati di lottizzazione abusiva, con 105 iscrizioni a mod.21 e 4 iscrizioni a mod.44.

# Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze di genere

Il "gruppo di lavoro" della Procura di Catania ha registrato, in sostanziale analogia con i dati del precedente periodo, una sopravvenienza di 3.045 procedimenti iscritti a mod.21 (registro generale notizie di reato a carico di persona nota); è rimasto elevato il numero dei procedimenti definiti, ben 2.667.

Nel periodo di riferimento sono state condotte, in particolare, indagini riguardanti 63 indagati per delitti in materia di pedopornografia minorile, adescamento di minori, atti persecutori, revenge porn.

Particolarmente significativo è il numero delle misure cautelari richieste, pari a 239, con una percentuale di accoglimento che ha raggiunto il 96% e con un tempo medio di risposta da parte del Giudice per le indagini preliminari di cinque giorni, notevolmente ridotti rispetto al passato.

Per assicurare adeguata e immediata tutela alle vittime di reato, ancora prima della emanazione della legge n.69 del 2019 (c.d. codice rosso), la Procura di Catania aveva dato precise direttive alla P.G., aggiornate periodicamente, che prevedevano, tra l'altro, l'attivazione della rete interistituzionale a tutela della vittima (centri antiviolenza, servizi sociali, DSM, case famiglia e case rifugio ad indirizzo segreto) e una serie di raccomandazioni alla persona offesa finalizzate a contenere le situazioni di rischio; alla vittima veniva inoltre fornita l'utenza cellulare di servizio di un ufficiale di P.G. da contattare in caso di reiterazione delle condotte violente o assillanti, così da consentire immediati interventi delle Forze dell'ordine.

Sono stati altresì stipulati vari protocolli d'intesa, tra cui quelli aventi ad oggetto la condivisione delle informazioni provenienti dagli ospedali, al fine di consentire l'emersione di casi di violenza domestica non denunciati.

Sul piano processuale rimane prassi consolidata (peraltro in linea con i principi della Convenzione di Lanzarote e di quella di Istanbul) il ricorso all'incidente probatorio delle vittime, che consente la rapida fuoriuscita della persona offesa dal circuito della giustizia penale ed evita i fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria.

Le perplessità manifestate dal Procuratore di Catania in relazione all'operatività dell'arresto obbligatorio in flagranza per colui che viola le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (art. 387 bis c.p.), in ragione dell'impossibilità di applicare, all'esito della convalida, alcuna misura cautelare coercitiva, non consentita a causa dei limiti edittali previsti dalla predetta norma, sono state superate dai contenuti della sopravvenuta legge n.168 dello scorso 24 novembre, da poco entrata in vigore, che ha elevato il massimo edittale di tale reato, consentendo così anche l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Dubbi suscita l'inserimento tra i reati perseguibili a querela di cui alla riforma c.d. Cartabia anche del delitto di violenza privata, che si configura spesso nei casi di "violenza di genere" e che, consentendo l'arresto in flagranza di reato, permetteva di interrompere tempestivamente atti di violenza.

Il correttivo operato con la legge 24 maggio 2023 n.60, che ha introdotto il c.d. arresto ritardato per tutti i reati procedibili a querela, purché la persona offesa provveda a sporgere querela entro tempi definiti, potrebbe esporre la vittima ad ulteriori intimidazioni per essere dissuasa dal presentare l'atto querelatorio.

A Siracusa l'attività di contrasto in materia di violenza di genere nel periodo in esame ha portato all'applicazione di 326 misure cautelari e, per la locale Procura della Repubblica, alla definizione di 1.409 procedimenti, a fronte di una sopravvenienza pari a 1.237 procedimenti.

La misura di cui all'art.282 ter c.p.p. viene spesso disposta con applicazione del "doppio" braccialetto elettronico, a maggior tutela della persona offesa.

Sono stati celebrati 90 incidenti probatori e disposti 74 ammonimenti da parte della Questura.

Ma a destare particolare allarme è la circostanza della celebrazione pressoché contestuale di ben quattro processi per altrettanti femminicidi.

Presso la Procura della Repubblica di Ragusa il dato relativo alle iscrizioni per il reato di *stalking*, con 119 procedimenti iscritti, di cui 106 a carico di autori noti, ha fatto registrare una qualche diminuzione rispetto al periodo precedente (6% in meno).

Pressoché stabile è il dato relativo al reato di maltrattamenti in famiglia, con l'iscrizione di 156 procedimenti a mod.21 e 13 a mod.44.

Viene peraltro evidenziato, in tema, che la maggior parte delle misure cautelari o di sicurezza applicate hanno riguardato soggetti affetti da patologie psichiche o psichiatriche, non adeguatamente seguiti dai servizi socio-sanitari i cui familiari, vittime delle violenze, hanno fatto ricorso allo strumento della denuncia penale per ottenere tutela mercé l'allontanamento del familiare convivente dall'abitazione.

# Reati contro il patrimonio

Il Procuratore della Repubblica di Catania evidenzia che il perseguimento degli autori dei reati contro il patrimonio (e, in particolare, degli autori di rapina ed estorsione ai danni di imprenditori ed esercenti economici e di usura) è ostacolato dall'atteggiamento di reticenza da parte delle persone offese, che tendono a non denunciare o, comunque, a minimizzare l'entità dei fatti commessi a loro danno da gruppi criminali; non

a caso la maggior parte delle denunce per estorsione hanno come substrato conflitti d'interesse di natura privatistica, tendenti a trovare collocazione, piuttosto, nell'ambito del reato di "ragion fattasi".

Marginali le iscrizioni dei procedimenti in materia di usura, di fatto limitati a denunce riguardanti la c.d. usura bancaria; in esponenziale aumento, di contro, è il fenomeno delle truffe telematiche o che si svolgono sfruttando l'impersonalità dei contatti condotti a mezzo internet; in aumento i reati "predatori" in danno di operatori economici (rapine e furti), soprattutto per quanto concerne i furti di rame, di attrezzature edili e di metalli (con particolare riguardo al furto di catalizzatori di autovetture), mentre rimane costante il numero di iscrizioni (oltre 600) dei procedimenti per il reato di indebita percezione del c.d. reddito di cittadinanza.

Nella provincia di Siracusa, in ragione della vocazione agricola del territorio, altissima è la diffusione di furti di agrumi con notevole danno per gli imprenditori, danneggiati dai furti e dalla parallela incentivazione del "mercato nero".

Parallela e conseguenziale è la diffusione delle guardianie abusive, spesso legate a rappresentanti locali di gruppi riconosciuti come vicini o "arruolati" da organizzazioni mafiose, assai spesso quelle del territorio catanese.

Estrema conseguenza della rilevanza dei furti in questione si è avuta con il duplice omicidio consumato in territorio di Lentini nella notte del 9 febbraio del 2020 in danno di autori di furti da parte di un guardiano; nonostante l'oggettiva complessità dell'indagine il processo si è concluso con l'affermazione di responsabilità in primo grado ed è pendente il giudizio innanzi alla Corte d'Assise d'Appello.

L'ampio *genus* dei reati contro il patrimonio rappresenta nel territorio ibleo una rilevante quota dei fenomeni criminali e del carico di lavoro della Procura della Repubblica, con particolare riguardo al delitto di furto (468 nuovi procedimenti iscritti a mod.21 e 1425 a mod.44), con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, e al più grave delitto di rapina (42 nuove iscrizioni a mod.21 e 20 a mod.44), con un aumento del 22%.

Lo stesso vale per il delitto di ricettazione (116 procedimenti a mod.21 e 12 procedimenti mod.44), con un incremento del 24% nell'ultimo anno, per il delitto di riciclaggio (15 procedimenti a mod.21 e 5

procedimenti a mod.44), in aumento del 33%, e per il delitto di usura, pur di difficile emersione (sette procedimenti a mod.21 e cinque procedimenti a mod.44), con un incremento del 50%.

In controtendenza le iscrizioni per i delitti di estorsione, di autoriciclaggio e per le frodi comunitarie.

#### MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Catania la sopravvenienza è ritornata sui numeri elevati del periodo pre-pandemico, atteso che fino alla data del 30 giugno 2023 sono stati registrati 4.898 nuovi procedimenti (erano stati 4.745 procedimenti nel periodo immediatamente precedente e 4.502 nel periodo ancora anteriore).

Nello stesso periodo risultano definiti 5.909 procedimenti, quindi in numero superiore ai 5.378 procedimenti definiti nel precedente anno giudiziario.

A loro volta, presso gli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa si registra una sopravvenienza imponente, superiore a quella degli anni precedenti, cui si è fatto fronte con un aumento delle capacità definitorie dei giudici.

Da parte di quel Presidente viene ancora una volta sottolineato che il moltiplicarsi nel tempo del carico di lavoro del Tribunale di Sorveglianza di Catania e degli Uffici di Sorveglianza di Catania e Siracusa si spiega in ragione del sovraffollamento degli istituti penitenziari del distretto registratosi negli ultimi anni (anche per la condivisa diversa opzione di politica giudiziaria in materia, che ha portato il legislatore a non promulgare ulteriori amnistie ed indulti) e dell'applicazione di più recenti normative che hanno sensibilmente aumentato le competenze sia del Magistrato di Sorveglianza che del Tribunale di Sorveglianza, portandoli ad occuparsi degli attuali 4.460 condannati definitivi (erano stati 4.286 alla fine dello scorso anno giudiziario); a ciò va aggiunto il compito di garantire la corretta esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di 417 soggetti pericolosi.

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza continua a segnalare che, a parte il comune problema dello stato di degrado delle strutture carcerarie, dovuto per lo più a una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, negli ultimi anni si è registrata

una riduzione del problema del sovraffollamento degli istituti, e ciò grazie ad una serie di concause e, in particolare, per l'azione della Magistratura di sorveglianza che, concorrendo i presupposti di legge, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 ben 1.593 istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione sono state accolte e 1778 rigettate.

La sostanziale riduzione del problema del sovraffollamento si è riscontrata da ultimo presso tutti gli istituti penitenziari del distretto, la cui popolazione carceraria è finalmente rientrata nei limiti della capienza regolamentare, fatta eccezione per la casa circondariale di Catania piazza Lanza, di Catania Bicocca e di Siracusa, nonché per la casa di reclusione di Augusta, che ancora presentano criticità nell'offerta, ai detenuti cc.dd. definitivi, di adeguate attività trattamentali dirette al loro recupero sociale.

In proposito va osservato che, ad eccezione che per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 326 unità al 30 giugno 2023 (erano 308 nel precedente periodo), e in particolare quella degli stranieri extracomunitari, è andata ad aumentare fino a costituire circa un sesto dell'intera popolazione carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate anche nella gestione sanitaria dei detenuti, in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

Vengono, infine, pure evidenziate le gravose condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare il personale penitenziario e di polizia penitenziaria degli istituti carcerari del distretto, nonché quello dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in ragione del fatto che i relativi organici non sono adeguati ad affrontare l'imponente attività connessa al servizio d'istituto.

# PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA MINORILE

#### UFFICI GIUDIZIARI MINORILI

# Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania

La popolazione residente nel distretto di Corte d'appello di Catania, che comprende le tre province di Catania, Siracusa e Ragusa e alcuni Comuni di quella di Messina), è pari a 1.779.557 abitanti (ultimo censimento demografico del 2019), di cui 323.730 minori (77.075 in età penalmente imputabile), numero questo che colloca la realtà giudiziaria minorile catanese tra quelle medio-grandi.

Gli Uffici giudiziari minorili, con competenza sull'intero distretto di Corte d'appello, da anni evidenziano dati e riflessioni di grave emergenza sulla condizione giovanile, con imponenti ricadute sulla crescita delle nuove generazioni e sul sano sviluppo dell'intera società civile.

Il territorio, attraversato da spinte criminali differenziate in ragioni di peculiarità socio-ambientali, è contraddistinto da zone compromesse da ingravescente povertà educativa multifattoriale.

Così nella città capoluogo, la mappatura delle "zone a rischio" ha individuato aree di totale emarginazione culturale, con quartieri estremamente popolosi, sia nel centro storico che nelle periferie, ove un numero rilevantissimo di minori è in condizioni di dispersione scolastica ed esposto così all'assorbimento di una subcultura improntata all'illegalità e condizionata dalla radicata esistenza di gruppi criminali, anche organizzati, che non si fanno scrupolo di coinvolgere giovanissimi nelle più svariate attività illecite, dando alimento a quei fenomeni di devianza giovanile per la quale la città detiene veri e propri primati nazionali (negativi).

Ma è l'intero territorio distrettuale ad essere tra i più esposti dal punto di vista della devianza minorile, che matura in contesti degradati, specie nelle periferie cittadine, che sono spesso controllate dalla criminalità organizzata, per di più con un apparato amministrativo assai carente in termini di servizi di prevenzione e di accompagnamento pedagogico.

Sono situazioni socio-ambientali che, quanto a risorse strutturali, amministrative, sanitarie, economiche, educative, pongono la Sicilia, purtroppo, al secondo posto, dopo la Campania, nella classifica degli indici di povertà educativa (rapporto di Save the Children 2018, "Povertà educativa e resilienza in Italia").

Come già accennato, ciascuna provincia presenta caratteristiche proprie, in parte secondo la tradizione del territorio, in parte per gli sviluppi che il territorio stesso ha avuto negli ultimi anni.

Così nella città di Catania esistono quartieri estremamente popolosi (in quello di Librino, ad esempio, si contano 60.000 abitanti) e altri quartieri del centro storico o della periferia che costituiscono "zone a rischio" per assenza di servizi e di infrastrutture, con una concentrazione di fasce sociali emarginate, culturalmente ed economicamente.

In queste condizioni la diffusa illegalità, se non la prossimità a contesti criminali, anche di tipo organizzato, diventano condizioni di vita normale, con esasperazione dei sentimenti di frustrazione e di rivalsa verso il tessuto sano della società e le Istituzioni.

Molti Comuni poi mancano della figura dell'assistente sociale.

Anche nella provincia di Siracusa, città e paesi soffrono di una forte deprivazione di servizi essenziali e amministrativi.

In particolare, la città di Siracusa ha avuto, per anni, pochissime unità di assistenti sociali, con conseguente assenza delle figure istituzionalmente deputate alla segnalazione delle condizioni di pregiudizio in cui versano famiglie e minori.

Molti Comuni di quella provincia ne sono del tutto privi.

E per anni sono state assenti segnalazioni di abbandono e dispersione scolastica.

A sua volta, nella provincia di Ragusa, ove prospera un'importante attività agricola e di trasformazione dei prodotti del suolo, si assiste all'insediamento stanziale di nuclei familiari (per centinaia di persone) provenienti dall'estero, in particolare dalla Romania e dall'Albania, inseriti nello sfruttamento del lavoro bracciantile e con effetti devastanti non solo sui lavoratori ma anche sui minori, che restano esclusi da ogni forma d'integrazione socio-culturale, costretti a vivere in manufatti rurali, all'interno di grandi appezzamenti di difficile accesso anche per le Forze dell'ordine.

Sono bambini e giovanissimi che non accedono alle scuole, ai servizi di assistenza socio-sanitaria e che sono destinati al triste destino di uno sfruttamento precoce o di inserimento in circuiti delinquenziali.

Gli alti tassi di devianza minorile del distretto devono leggersi anche in correlazione agli allarmanti dati dell'abbandono scolastico.

Nella città metropolitana di Catania la dispersione scolastica si attesta intorno a una percentuale del 25,2% (dati Istat e Openpolis, ripresi nel rapporto redatto il 15 novembre 2021 da The European House Ambrosetti)

Ovviamente, una situazione che si ripete per più generazioni amplifica un fenomeno di deprivazione culturale che non può che sfociare in disoccupazione, sottoccupazione o, peggio, nell'inserimento del giovane in circuiti malavitosi; cosicché presso gli uffici minorili del distretto vengono regolarmente trattati procedimenti di notevole allarme sociale che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni.

La denuncia di queste situazioni si rinviene in tutte le relazioni degli Uffici minorili catanesi, come nell'annuale Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel distretto, fino all'ultima.

Ma, per vero, a queste denunce non è seguito negli anni un apprezzabile seguito da parte dei responsabili degli apparati governativi e amministrativi e, peraltro, in passato anche l'Autorità giudiziaria non si è distaccata dai tradizionali interventi di carattere punitivo in campo penale, fatti salvi i particolari istituti diretti a favorire l'emenda del minore, e le misure di carattere "protettivo" in ambito civile, con l'applicazione degli ordinari provvedimenti di decadenza o limitazione della potestà genitoriale.

\*\*\*\*\*

Da alcuni anni però, su impulso della rinnovata dirigenza del locale Tribunale per i minorenni e della corrispondente Procura della Repubblica, e in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, sono state messe in campo nuove strategie di intervento.

A partire, nel febbraio del 2021, dalla costituzione di un Osservatorio sulla condizione giovanile, volto a prevenire la devianza giovanile nella Città metropolitana di Catania, con correlata costituzione di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile istituito presso la Prefettura di Catania, che hanno posto il tema della dispersione scolastica

all'attenzione specifica delle Istituzioni coinvolte (Prefettura, Città metropolitana, Istituzioni scolastiche, Università degli Studi, Forze dell'ordine, Magistratura minorile e ordinaria, Diocesi del territorio, Ispettorato del lavoro, Direzioni dell'INPS, terzo settore).

Di seguito, ancora su impulso del Prefetto di Catania e degli Uffici giudiziari minorili, è stato firmato, un anno dopo, nel febbraio del 2022, un protocollo d'intesa che aveva l'obiettivo principale di vincolare i trasferimenti monetari alla frequenza scolastica dei figli minorenni ovvero alle condizioni fissate nel patto d'inclusione dei percettori del reddito di cittadinanza, cosicché, tra Ufficio Scolastico Provinciale, Assessorato all'istruzione, Ufficio d'anagrafe comunale, Direzione provinciale dell'INPS, Questura e Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si è costruita una rete in grado di coordinare tutti gli interventi sul territorio, con risultati incoraggianti, essendo pervenute agli Uffici giudiziari minorili, fino al dicembre del 2022, quasi mille segnalazioni di abbandono o dispersione scolastica, a fronte del numero irrisorio comunicato negli anni precedenti.

Analoghi protocolli sono stati sottoscritti il 30 novembre 2022 sotto l'egida della Prefettura di Siracusa e in data 4 maggio 2023 sotto quella della Prefettura di Ragusa.

Di conseguenza, nel primo semestre del 2023 sono pervenute alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania ulteriori 622 segnalazioni, che nell'anno in esame sono state esitate con l'attivazione di 217 ricorsi al Tribunale per i minorenni, mentre per altre 915 la segnalazione si è definita con un'archiviazione, quasi sempre per via della ripresa della frequenza scolastica.

In particolare, secondo i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale relativi all'anno scolastico 2022/2023, l'indice di dispersione/abbandono scolastico presso la scuola primaria è rimasto abbastanza basso (e invariato rispetto all'anno precedente), è in sensibile decremento presso la scuola secondaria di primo grado nelle tre città del distretto giudiziario, inclusa Catania, ed altrettanto lo è presso la scuola secondaria di secondo grado nelle province di Ragusa e Siracusa.

Più in generale, il mirato impegno volto al contrasto della dispersione scolastica ha già consentito al Tribunale per i minorenni di operare più di duecento interventi sulla responsabilità genitoriale, con

misure gradate in funzione della gravità della situazione, e ha consentito di fare luce su situazioni di degrado che in taluni casi hanno dato avvio a procedure di adozione.

La costituzione dell'Osservatorio prefettizio sulla condizione minorile rappresenta una *best practice* che ha determinato un cambio di passo nelle strategie di prevenzione, contribuendo a sensibilizzare tutti gli attori istituzionali e sociali sulla centrale questione minorile.

Effetto parallelo e virtuoso di tali iniziative sono le costruttive interlocuzioni avviate tra i Commissariati della Polizia di Stato presenti nei quartieri "difficili", con i dirigenti scolastici e con le famiglie, con l'obiettivo di sensibilizzare tutti sull'importanza della frequenza scolastica dei minori.

L'operato degli Uffici giudiziari minorili di Catania e, più in generale, degli Osservatori prefettizi sulla condizione minorile nel distretto giudiziario ha suscitato l'interesse dei vertici del Ministero dell'Interno al punto tale che, in data 4 agosto 2023, la Direzione Centrale Polizia Criminale, con l'impulso diretto del Capo della Polizia, dopo avere richiamato i "positivi risultati" ottenuti negli ultimi anni a Catania, ha dato agli uffici sottordinati indicazioni operative che avallano i contenuti del protocollo "Liberi di scegliere", con obblighi di comunicazione che aprono nuove e più ampie possibilità d'intervento da parte degli uffici minorili.

L'attività degli Uffici giudiziari minorili di Catania ha ricevuto inoltre l'attenzione da parte degli organi governativi nazionali e le prassi inaugurate nel distretto giudiziario sono state in parte recepite nel citato decreto legge dello scorso 15 settembre, il n.123, c.d. decreto Caivano, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", che, oltre al rafforzamento di alcuni profili sanzionatori, prevede misure anticipate per i minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, come l'obbligo della preventiva segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni allorché, durante indagini per determinati gravi reati, emergano situazione di pregiudizio per un minore o la sospensione del beneficio economico (con estensione della misura anche alla nuova misura dell'assegno di inclusione) qualora sia accertata una situazione di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

Insomma, si registra un importante cambio di prospettiva, da meramente repressiva a solidamente preventiva, che fa ben sperare in un futuro migliore per i nostri giovani.

\*\*\*\*\*

Le continue segnalazioni operate dal Tribunale per i minorenni hanno poi consentito di avviare significative interlocuzioni anche con Enti locali e Aziende sanitarie.

Nell'ottobre del 2022 si è così pervenuti all'elaborazione di un protocollo prefettizio istitutivo delle Equipe Multidisciplinari Integrate, ossia di un gruppo di specialisti della Azienda sanitaria provinciale e del Servizio sociale che operano in sinergia, secondo una metodologia condivisa e al servizio esclusivo delle Autorità giudiziarie di Catania,

A questo risultato è seguita anche un'interlocuzione con la Presidenza della Regione siciliana per un'estensione dell'iniziativa a tutto il territorio regionale.

E più di recente si riscontra una serie di iniziative legislative e di provvedimenti amministrativi che riecheggiano queste esperienze catanesi.

Così per il disegno di legge regionale, il n.485 del 16 maggio 2023, intitolato proprio "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata e adozione del protocollo d'intesa "Liberi di scegliere", che è orientato nel senso di definire un sistema integrato di interventi per prevenire la devianza minorile e intervenire a tutela dei minori appartenenti a contesti di criminalità organizzata e di cui si auspica una celere approvazione.

\*\*\*\*\*

Deve pure segnalarsi che tali dati inquietanti vanno letti in correlazione alla constatazione che frequentemente la delinquenza minorile costituisce un naturale complemento della criminalità organizzata presente sul territorio.

La presenza diffusa dei fenomeni di criminalità organizzata nel distretto giudiziario produce infatti da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro delle città e del territorio del distretto.

Il coinvolgimento dei minorenni avviene, in ragione delle diverse situazioni personali, familiari e ambientali, con modalità distinte:

- come "manovalanza", al fine di garantire un costante turn-over nei ruoli esecutivi di maggiore esposizione esterna (i pusher o i giovanissimi impiegati per furti seriali di auto o scooter);
- come soggetti in progressivo accredito presso i vertici dei gruppi criminali, in ragione di peculiari caratteristiche personali o di particolare spavalderia e indifferenza al rischio;
- come soggetti destinati per "vocazione familiare" a proseguire modi di vivere improntati al disprezzo della legge, con l'acquisizione di una mentalità mafiosa tramandata per generazioni dalle famiglie di appartenenza; quest'ultima è la sfida più difficile, perché si tratta di rompere una catena ereditaria da cui è molto difficile uscire, in quanto incistata in un bozzolo familiare, parentale, ambientale.

E su questa situazione vuole intervenire il protocollo "Liberi di scegliere", elaborato dagli Uffici minorili in area reggina e ora importato a Catania.

Lo strumento normativo d'intervento è costituito, oltre che dai tradizionali istituti di carattere penale, dai provvedimenti de potestate con i quali si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono ad organizzazioni malavitose di stampo mafioso, allorquando si riscontrino condotte educative integranti un concreto pregiudizio all'integrità psico-fisica dei minori.

Nel periodo in esame gli uffici giudiziari minorili sono così intervenuti, a tutela di minori figli di soggetti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere per gravi reati di criminalità organizzata, con provvedimenti di immediata sospensione della genitorialità e di allontanamento dei minori dal nucleo familiare; in particolare, si è trattato di nove procedimenti de potestate, riferiti ad altrettanti nuclei familiari di rilevante caratura criminale, con cui una ventina di minori sono stati sottratti a contesti familiari mafiosi e collocati in luogo sicuro e distante dal territorio di appartenenza.

Alcune madri, provate dalla sofferenza, dai lutti e da lunghe carcerazioni proprie o dei loro stretti congiunti, hanno maturato la volontà di rompere con la cultura mafiosa, con l'obiettivo primario di assicurare una concreta alternativa di vita ai propri figli, pur non essendo in grado, il più delle volte, di fornire apporti di collaborazione o testimonianza di rilevanza tale da legittimare il loro inserimento nelle speciali misure di protezione.

Per ovviare alla lacuna normativa, il protocollo "Liberi di Scegliere" ha previsto innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell'assenza di un'adeguata previsione legislativa, un'adeguata rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.

Tale strumento operativo è stato pienamente attuato a Catania nell'ultimo anno e quattro donne appartenenti a organizzazioni criminali di vertice hanno chiesto di essere aiutate ad andare via dalla Sicilia con i figli minorenni, proprio per sottrarli un destino ineluttabile. Una di loro ha addirittura deciso di accettare il programma di protezione con i suoi cinque figli e, pertanto, è stata sottoposta alle speciali misure tutorie previste per i collaboratori di giustizia.

Si tratta di scelte di libertà favorite da specifici orientamenti giurisprudenziali, dalla stretta interlocuzione processuale con i genitori interessati e dalla sinergia con la Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catania, che hanno prodotto dei veri e propri squarci culturali nel monolite della criminalità organizzata, incrinando la credibilità del mito mafioso alimentato dai boss, fondato spesso sulla forza e l'indissolubilità della "famiglia".

Tale prassi virtuosa ha ricevuto avallo normativo nel decreto legge c.d. Caivano che, all'art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale), ha previsto che "Quando durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del codice civile".

Nell'anno in esame, in uno sforzo di ampliare ambiti e modalità d'intervento, gli Uffici giudiziari minorili hanno sottoscritti ben tredici protocolli.

E così, con la sezione distrettuale dell'Associazione nazionale Magistrati sono state elaborate iniziative a supporto degli insegnanti e degli alunni e poste in essere iniziative nelle scuole sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.

Ancora, in data 27 ottobre 2022, su proposta degli Uffici giudiziari minorili, con il contributo dell'associazione Ciak, dell'Associazione nazionale Magistrati del distretto di Catania, del Comune di Catania e dell'Ufficio scolastico regionale è stato sottoscritto, sotto l'egida del Prefetto e del Presidente della Corte di Appello di Catania, il protocollo finalizzato alla realizzazione del "Progetto Ciak. Un processo simulato per evitare un processo vero", che ha coinvolto studenti delle scuole cittadine nella simulazione di un processo penale, con l'obiettivo di sensibilizzarli sui temi della giustizia, della devianza e della cittadinanza attiva.

In virtù di un altro protocollo, siglato con il Teatro Stabile di Catania, col Comune di Catania e con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero Giustizia, si è dato avvio ad alcuni laboratori teatrali, pervenuti alla rappresentazione del testo "Fermata Marivaux", curata nell'ambito del progetto "l'Isola dei Miracoli segreti", che hanno visto la partecipazione di studenti delle scuole cittadine e di ragazzi dell'area penale minorile, a contatto con veri attori e con l'emozione di recitare innanzi ad un pubblico.

In data 13 luglio 2023 è stato siglato il protocollo per la realizzazione di un Presidio culturale permanente—Laboratori di musica rap, avviata con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, con l'Istituto penitenziario minorile di Acireale e con l'associazione "Crisi come opportunità", che permetterà ai giovani detenuti di utilizzare la scrittura e la musica rap per raccontare, seguiti da qualificati formatori, storie, emozioni, vissuti e aspirazioni.

Il 10 novembre 2022 è stato stipulato con il Comune di Catania e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, un Protocollo d'intesa per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio per la mediazione penale minorile, volto a promuovere e rafforzare l'esperienza dell'attività della mediazione penale minorile, secondo i principi della "giustizia riparativa" e nel solco delle nuove previsioni legislative in materia.

\*\*\*\*\*

Nell'anno in esame gli Uffici giudiziari minorili hanno inoltre operato incisivi interventi, sia in termini preventivi che sanzionatori:

- a contrasto del disagio personale, per via di dipendenze da sostanze stupefacenti e da alcol, con connessa insorgenza di patologie psichiatriche tra i giovanissimi e derive verso comportamenti violenti, condotte autolesionistiche e suicidarie, precoce inserimento nel circuito delinquenziale;
- a tutela di minori in contesti familiari d'abbandono o violenti (violenza di genere o maltrattamenti in famiglia);
- a tutela di neonati con sindrome da crisi di astinenza alla nascita, per tossicodipendenza della madre;
- a contrasto di condizioni di devianza minorile, concretizzatesi nella detenzione di armi bianche, che potenziano l'offensività dei comportamenti violenti nei ricorrenti casi di aggressioni di gruppo, risse in luoghi pubblici o luoghi della c.d. 'movida' con grande allarme sociale);
- in vicende penali per reati contro la persona (un matricidio commesso da un minore appena quattordicenne in danno di una giovane donna che cercava di allontanarsi da un marito violento e detenuto; un omicidio in provincia di Ragusa, ad opera di due sedicenni, in danno di un giovane maggiorenne e per futili motivi; tre casi di tentato omicidio) e contro il patrimonio, consumati in danno di turisti, con assoluta spavalderia e nella percezione di assoluta impunità.
- a tutela dei "minori stranieri non accompagnati", in occasione degli intensi afflussi (4881 minori in 278 sbarchi), nei principali porti di sbarco di migranti ricadenti nel distretto (Catania, Augusta, Pozzallo).

Preoccupante è poi segnalata l'anticipazione delle condotte aggressive e predatorie penali da parte di giovanissimi sotto la soglia della punibilità (infraquattordicenni, tutti accomunati da ricorrere della mancata frequenza scolastica).

Trasversali per provenienza sociale degli autori i reati commessi con il mezzo telematico, quali cyberbullismo, i reati a sfondo sessuale (adescamento, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico), gli abusi sessuali, anche di gruppo, tra giovanissimi.

Allarmanti, per ricorrenza, i casi di omicidio colposo stradale inesorabilmente connessi alla conduzione di mezzi senza patente, da parte di giovanissimi con moto o auto a disposizione, senza alcun tipo di controllo da parte dei genitori, indifferenti a tali condotte.

# Tribunale per i minorenni-settore civile

Costante è l'impegno richiesto nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono.

Rispetto a una pendenza iniziale di 4.701 procedimenti sono sopravvenuti 3.619 procedimenti e ne sono stati definiti 2.858, con una pendenza finale di 5.461.

Più specificamente, in materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza iniziale di 1.394 procedimenti, sono sopravvenuti 444 procedimenti e ne sono stati definiti 450, con una pendenza finale di 1.388 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art. 31 del T.U. sull'immigrazione, rispetto a una pendenza iniziale di 585 procedimenti ne sono sopravvenuti 757 e ne sono stati definiti 714, con una pendenza finale di 628.

In materia di affidamento familiare e adottabilità, a fronte di una pendenza di 361 procedimenti, sono sopravvenuti 162 procedimenti, ne sono stati definiti 122 e ne risultano pendenti 401 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati, rispetto a una pendenza iniziale di 1.181 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1.618, ne sono stati definiti 1.058 e ne restano pendenti 1.741.

Nella materia dei procedimenti amministrativi per irregolarità della condotta di cui all'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, erano pendenti 62 procedimenti, ne sono sopravvenuti 42, definiti 43 e rimasti pendenti 61 a fine periodo.

A tali dati si aggiungono l'esame di 387 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e l'esame di 39 domande di disponibilità all'adozione internazionale.

Infine, sono state presentate otto domande ai sensi dell'art.28 della legge n.184 del 1983, per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate, e sono sopravvenute quattro domande di sottrazione internazionale di minori, definite nei tempi di legge.

# Tribunale per i minorenni-settore penale

La devianza minorile nel distretto è prevalentemente connessa a situazioni di svantaggio socio-economico, alla disgregazione dei nuclei familiari e all'arretratezza di determinate aree, in cui le agguerrite organizzazioni criminali esercitano un vero e proprio predominio culturale.

Anche nel periodo in esame sono stati trattati procedimenti penali per vicende di notevole allarme sociale, che in contesti territoriali diversi non appartengono alla realtà tipica dei soggetti minorenni.

Tale dato va valutato in armonia con la particolarità della criminalità minorile del distretto, che frequentemente costituisce un naturale complemento di quella organizzata, presente sul territorio.

Come nell'anno precedente, sono stati definiti o comunque trattati procedimenti e processi per gravi delitti, spesso costituenti duplicazione -per la presenza anche di indagati/imputati maggiorenni- di analoghe vicende trattate dai tribunali ordinari del distretto.

Nel periodo in esame si è registrato un *trend* preoccupante di reati predatori, contro il patrimonio o legati allo spaccio di sostanze stupefacenti commessi da minorenni, talvolta non imputabili in quanto infraquattordicenni, utilizzati dalle storiche organizzazioni criminali del territorio come *pusher* o vedette delle piazze di spaccio.

La cessione di sostanze stupefacenti in alcuni quartieri di Catania (Librino, San Giovanni Galermo, San Cristoforo, Picanello) e Siracusa (Mazzarona) è divenuta la principale attività "lavorativa" e fonte di sostentamento per molte famiglie, che non si fanno scrupoli di coinvolgere i minorenni.

In diverse occasioni sono stati tratti in arresto giovanissimi mentre espletavano il "turno di lavoro", dotati di ricetrasmittenti, sostanze stupefacenti, somme di denaro, agende per annotare importi e clienti, invece di trovarsi in classe a frequentare la scuola dell'obbligo.

Si sono verificati due omicidi, uno dei quali commesso da un giovane appena quattordicenne, responsabile dell'uccisione della madre che aveva deciso di separarsi dal marito detenuto.

Tale vicenda, che ha suscitato enorme clamore anche per le modalità cruente e la futilità dei motivi a delinquere, è maturata in un contesto degradato e condizionato dalla subcultura criminale sopra stigmatizzata, che ha sostanziato un grave fattore turbativo per la crescita del giovane autore del reato.

Numerosi procedimenti penali sono stati definiti con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, che ha consentito ai giovani coinvolti di sperimentare significative esperienze.

In termini più generali, il Presidente del Tribunale riferisce che detto istituto, utilizzato in modo accorto e severo, si è rivelato, nella sua concreta applicazione, una straordinaria opportunità per sperimentare alternative culturali che vanno nella direzione del reale distacco dai percorsi delittuosi intrapresi, soprattutto per quei giovani imputati cui non era stata offerta fino a quel momento alcuna prospettiva virtuosa.

Al riguardo il Presidente del Tribunale per i minorenni ha segnalato che, in collaborazione con la Procura della Repubblica per i minorenni e con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia, sono stati stipulati importanti protocolli operativi per potenziare i percorsi rieducativi e di inclusione sociale dei minorenni presenti nel circuito penale.

Nell'assenza di adeguate politiche sociali di prevenzione, in tante occasioni il procedimento penale ha rappresentato l'unica possibilità per intercettare i disagi personali e familiari dei minorenni e per fornire loro un'opportunità educativa, un possibile momento –forse l'esclusivo- di cesura rispetto al passato.

Così, se alla data del 1º luglio 2022 risultavano pendenti complessivi 914 procedimenti penali, nel corso dell'anno in esame ne sono sopravvenuti 2.709 e ne sono stati definiti 2.936, con una pendenza finale di 687, in significativa diminuzione.

Più specificamente, quanto ai procedimenti davanti al giudice dell'udienza preliminare, si segnala che al 1° luglio 2022 quelli pendenti erano 551 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 549, a fronte dei 442 sopravvenuti, con una pendenza finale di 444.

Numerosi procedimenti tuttora pendenti innanzi a quel giudice riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (3), omicidio (8), violenza sessuale (6), rapina (19), furto (66), rissa (19), ricettazione (37) e spaccio di stupefacenti (70).

Quanto a quelli innanzi al giudice per le indagini preliminari, in data 1° luglio 2022 risultavano pendenti 127 procedimenti; nel periodo in esame sono stati sopravvenuti 2159 procedimenti e ne sono stati definiti 2234, con pendenza finale di 52.

Al 1º luglio 2023 erano pendenti in fase dibattimentale 236 processi, 108 processi sono sopravvenuti nel periodo in esame e 153 sono stati definiti nello stesso periodo, con pendenza finale di 191 processi.

I procedimenti ancora pendenti innanzi al collegio dibattimentale riguardano, in particolare, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (1), omicidio (1), immigrazione clandestina (3), violenza sessuale (7), rapina (13), furto (27), rissa (9), ricettazione (16) e spaccio di stupefacenti (27).

# Tribunale per i minorenni-settore della sorveglianza

Il Presidente del Tribunale per i minorenni ha pure riferito che nel periodo in esame hanno fatto ingresso nei due Istituti penali Minorili di Catania-Bicocca e di Acireale complessivamente 176 giovani.

Viene confermato l'aumento di giovani riscontrati, ai controlli effettuati al momento dell'ingresso in I.P.M., positivi all'uso di droghe (cannabis, cocaina e metadone) e di giovani con disagi psichici; in entrambi i casi sarebbero necessari migliori interventi specialistici da programmare ed attuare all'interno di comunità idonee o, in caso di disabilità psichiatrica, all'interno di comunità terapeutiche, la cui individuazione è di competenza dell'A.S.P..

Alcune condizioni di disagio psichico hanno determinato, in entrambi i detti istituti, momenti di tensione sfociati in atti vandalici all'interno delle celle e in aggressioni a operatori della Polizia Penitenziaria.

Il passaggio di competenza della sanità penitenziaria all'A.S.P. è risultato sicuramente positivo, riuscendo a garantire adeguato sostegno psicologico integrato con l'intervento dell'Unità di Neuropsichiatria infantile, ma andrebbe potenziato in considerazione del crescente numero di detenuti che presentano rilevanti fragilità psicologiche.

Si è inoltre assicurato, per alcuni detenuti con un vissuto particolarmente problematico e dopo l'iniziale presa in carico nell'istituto, l'avvio di un percorso di psicoterapia presso il Centro Adolescenti dell'A.S.P. di Catania, percorso che ha anche favorito l'inizio di una seria rivisitazione critica delle condotte illecite.

Viene evidenziata anche l'importante innovazione rappresentata dalla possibilità di una continuità di presa in carico dei giovani dimessi dall'istituto, innovazione che, tuttavia, implica la necessità di risorse volte a salvaguardare i risultati conseguiti.

È sempre garantito l'intervento del mediatore culturale per il lavoro con i numerosi giovani di lingua e cultura araba, anche ai fini della loro integrazione con gli altri ristretti di nazionalità italiana.

All'interno di entrambi gli istituti sono sempre assicurate, come già segnalato negli anni precedenti, numerose attività trattamentali (scuola, attività di formazione e lavoro, attività sportive, attività a carattere culturale e socializzante).

### LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Dopo avere condiviso con il locale Tribunale per i Minorenni il quadro generale di riferimento della condizione minorile nel distretto e le logiche e gli strumenti d'intervento per fronteggiare i già descritti fenomeni di disagio e devianza giovanile, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha fatto specifico riferimento agli intensi afflussi di minori stranieri non accompagnati nei principali porti di sbarco di migranti ricadenti nel distretto (Catania, Augusta, Pozzallo), anche con più eventi al giorno, con sbarchi fino a 500 minori per evento, in particolare durante i periodi di condizioni climatiche favorevoli per il viaggio in mare; gli sbarchi registrati nell'anno sono stati 278 con 4881 minori sbarcati, tra i quali sono emerse nell'immediatezza cinque vittime di tratta.

È inoltre proseguita la gestione dei minori ucraini, giunti sul territorio nazionale in fuga dal conflitto bellico e privi di figure genitoriali, con un'evoluzione delle questioni giuridiche correlate alla tutela avviata dal Tribunale per i minorenni, il successivo riconoscimento della figura del tutore internazionale (anche in esito a recenti orientamenti di legittimità), il rientro in sicurezza dei minori e le particolari esigenze di protezione in favore di taluni minori per la sussistenza di peculiari condizioni di pregiudizio, con costanti raccordi con la Prefettura di Catania, con l'Autorità centrale del Ministero, con altre e diverse Autorità Giudiziarie (Procura ordinaria della repubblica e Giudice tutelare).

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato segnala che anche quest'anno si è registrato un significativo incremento delle iscrizioni, che appare sintomatico dell'emergente disagio sociale, con riflessi sulla devianza minorile.

Durante il periodo in esame sono stati infatti iscritti, nel settore civile, 7.872 procedimenti iscritti (a fronte dei 5.667 dell'anno precedente), di cui 7.359 esauriti nel periodo, con una pendenza finale di 2.150 procedimenti.

A fronte di tali segnalazioni, l'Ufficio ha avanzato al Tribunale per i minorenni 2.229 ricorsi (erano stati 1.698 nel precedente periodo), di cui 473 ricorsi ai sensi degli artt.330-333 c.c. (rispetto ai 251 del precedente periodo), 88 ricorsi ai sensi della legge 4 maggio 1984, n.184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (a fronte di 83 nell'anno precedente), 35 richieste di misure rieducative, quasi tutte riguardanti minori italiani (rispetto alle 30 nell'anno precedente), tre ricorsi per sottrazione internazionale di minori, 1.530 richieste ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.142 del 2015, in materia di misure di protezione dei "minori stranieri non accompagnati" (a fronte di 1.062 nell'anno precedente), 5 ricorsi a tutela di vittime di tratta.

A tali dati vanno aggiunti quelli relativi ai visti apposti e ai pareri espressi e, segnatamente, 3.607 pareri espressi, a fronte dei 3.629 dell'anno precedente, e 7.728 visti apposti, a fronte dei 6.183 dell'anno precedente.

Nel settore penale sono stati iscritti 2.743 nuovi procedimenti a carico di noti, in deciso aumento rispetto al dato dell'anno precedente (1.930 procedimenti), con 2.638 procedimenti definiti e una pendenza finale di 498 procedimenti.

Sono analogamente aumentati anche i procedimenti iscritti a Mod.45 (c.d. atti non costituenti notizia di reato), che sono passati da 439 a 533, e le relative pendenze, da 8 a 196, mentre i procedimenti contro ignoti residuati al termine del periodo, in numero di 44, sono inferiori a quelli dell'anno precedente, essendone stati definiti 162 rispetto ai 153 sopravvenuti.

# LA CORTE DI APPELLO SEZIONE MINORI

#### Il carico di lavoro: settore civile

Nel settore civile minorile risulta che nel periodo in esame, a fronte di una pendenza iniziale di 115 procedimenti e della sopravvenienza di 118 procedimenti, la sezione ne ha definiti 98.

Si consolida, quindi, l'aumento delle sopravvenienze già segnalato negli ultimi anni.

Il presidente della sezione continua a sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le questioni sottese ai detti procedimenti sono particolarmente complesse e delicate, sia in punto di fatto che di diritto, e che tali procedimenti impongono quasi sempre una complessa attività istruttoria e richiedono una definizione urgente.

Anche nell'anno in esame sono inoltre emersi, dalla loro trattazione, casi gravi di abbandono dei minori in contesti sociali particolarmente degradati, ove le difficilissime condizioni personali ed economiche del nucleo familiare di appartenenza incidono notevolmente sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e ostano a un adeguato percorso di crescita del minore.

Si è pure dovuto constatare, nella maggior parte dei casi trattati, il mancato recupero delle capacità genitoriali nei tempi utili ad evitare l'adottabilità dei minori, e ciò per l'insuccesso delle misure a tal fine disposte e programmate dalle Autorità competenti.

Viene inoltre segnalata, nell'anno di riferimento, la sopravvenienza di procedimenti relativi a questioni nuove e complesse.

In particolare, di notevole delicatezza è stata la trattazione di un cospicuo numero di reclami avverso i provvedimenti adottati dal locale Tribunale per i minorenni a tutela dei minori in caso di dispersione scolastica (disponendosi, di regola, l'allontanamento dei minori stessi dalle loro famiglie).

Si è inoltre registrato, nel giugno 2022, l'iscrizione di un significativo numero di reclami, sempre avverso i provvedimenti del Tribunale per i minorenni, aventi ad oggetto la nomina del tutore ai minori arrivati in Italia dall'Ucraina per sfuggire al conflitto ivi in corso; tali procedimenti sono stati definiti con una declaratoria d'inammissibilità, essendosi ritenuto che unico mezzo d'impugnazione fosse quello del ricorso per cassazione.

Sono ancora seguiti, nella prima metà del 2023, altri procedimenti pure riguardanti minori ucraini, di diverso oggetto ma tutti relativi alle condizioni di vita dei predetti minori in Italia.

Viene infine segnalato, nei mesi di maggio-giugno, l'aumento esponenziale dei reclami avverso i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni in materia di autorizzazione a rimanere in Italia per soggetti ivi entrati illegalmente e nell'interesse dei minori loro legati da rapporti di parentela.

# Il carico di lavoro: settore penale

Per quanto concerne il settore penale, i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano pari a 70; nel periodo in esame sono sopravvenuti 133 procedimenti e ne sono stati definiti 153 (tutti con sentenza); sono rimasti pendenti sono 51 procedimenti.

Non risultano procedimenti di durata ultrabiennale.

Gran parte dei procedimenti hanno riguardato reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in aumento, rispetto agli anni passati, lo spaccio delle cc.dd. droghe pesanti), reati contro il patrimonio (principalmente furti, anche in abitazione, e rapine) e reati di resistenza a pubblico ufficiale.

Numerosi sono stati i procedimenti per lesioni (anche gravi) e taluni procedimenti hanno riguardato anche il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Sono stati trattati altri procedimenti impegnativi e delicati, relativi a violenza di gruppo ai danni di minori o di soggetti con disabilità.

Come nei precedenti due anni si registra una diminuzione dei reati connessi all'immigrazione clandestina ma anche quest'anno si sono registrati reati commessi all'interno delle comunità che accolgono anche i minori sbarcati in Italia.

Il presidente della sezione riferisce che particolare attenzione e consapevole valorizzazione viene data all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", in quanto finalizzato alla rieducazione del minore e al suo allontanamento da contesti devianti.

Numerose le deliberazioni camerali sulle istanze avanzate dagli imputati o dalle comunità ove gli stessi sono collocati.

PARTE QUINTA

CONCLUSIONI

I buoni risultati (addirittura ottimi, in alcuni settori) conseguiti nell'anno giudiziario da tutti gli Uffici del distretto e fin qui illustrati non possono fare dimenticare (o, peggio, indurre a sottacere) che essi sono stati ottenuti con risorse umane e materiali ridotte, in contesti logistici e tecnologici spesso precari.

E neanche nella più deteriore (e non condivisa) visione aziendalistica del mondo della Giustizia statale sarebbe accettabile la pretesa alla pienezza di risultati laddove si registrassero, come nel nostro distretto, percentuali medie di scopertura di oltre il dodici per cento per l'organico di magistratura, di circa il venti per cento per il personale amministrativo e di quasi il cinquanta per cento per quell'altro personale, tecnico e amministrativo, che ancora oggi contribuisce, pur con tutti i limiti illustrati in questa relazione, a raggiungere gli obiettivi cui il Paese si è impegnato nell'ambito del Piano straordinario di Ripresa e Resilienza, approvato dagli organi comunitari nel corso del 2021 e che ha individuato, come principale linea d'intervento nel campo della giustizia, il potenziamento della struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo".

Proprio la cruda constatazione dell'elevato tasso di abbandono da parte di quest'ultimo personale, assunto a tempo determinato, ha convinto, da ultimo, il nostro Paese a chiedere e ottenere dall'Unione europea, lo scorso 8 dicembre, una revisione degli obiettivi di Piano, che sono stati così in parte, sotto il profilo quantitativo, rimodulati.

Ma, più in generale, di fronte alle ripetute denunzie di inadeguatezza delle risorse ordinarie e delle infrastrutture disponibili si continua semplicemente a ignorare il problema, salvo per qualche estemporaneo e sporadico allarme di stampa, ovvero a liquidarlo sbrigativamente rifugiandosi nell'invocazione di comodo per una "riforma della giustizia" dai contorni indefiniti, e perciò buona per ogni stagione.

Perfino la recente iniziativa con cui tutti i Presidenti di Corte d'appello hanno perorato, presso il Ministero della Giustizia, un piano di assunzioni per il personale amministrativo, le cui scoperture raggiungono in qualche distretto il 30%, con punte del 50% in alcuni profili professionali, non ha finora avuto riscontro, al di là di recentissimi scorrimenti di precedenti graduatorie di concorso.

E così da alcuni decenni occorre fare i conti con caotici testi legislativi, contenenti riforme più o meno epocali, di regola ad invarianza finanziaria, che spaziano dal campo sostanziale ai meccanismi processuali a financo- gli assetti ordinamentali, ciascuna celebrata come panacea dell'annoso problema dei ritardi dell'amministrazione della giustizia, in realtà con inevitabili sovrapposizioni, possibili incongruenze, problemi interpretativi e di diritto intertemporale, laddove l'unica misura realmente efficace per garantire la ragionevole durata dei processi è, molto semplicemente, quella di dotare gli uffici giudiziari dei mezzi necessari e sufficienti a compiere il loro dovere, che è quello di rendere Giustizia al comune cittadino.

Anche la più recente riforma legislativa, la c.d. riforma Cartabia, ossia l'insieme delle normative costituenti anch'esse espressione dell'impegno assunto dal nostro Paese con il sopra ricordato Piano di Ripresa e Resilienza, pur con tutte le sue buone intenzioni di conseguire l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi processuali, mostra i suoi limiti, anzitutto il limite di un intervento che ha risentito dei tempi stretti imposti dagli organismi europei, peccando pertanto, se non d'improvvisazione, quantomeno di una frettolosa impostazione.

Ne è seguita l'introduzione anche di istituti giuridici che solo surrettiziamente servono alle dichiarate finalità del piano, come per la disposta anticipazione -nel processo civile- degli atti difensivi rispetto all'udienza di comparizione delle parti, per la riedizione della figura del consigliere "istruttore" nell'appello civile, per l'aumento delle fattispecie penali di perseguibilità a querela di parte, per l'ampliamento della sfera d'applicabilità dell'istituto del concordato in appello, per l'improcedibilità dell'azione penale per decorso del tempo nei giudizi d'impugnazione.

Sono profili su cui si è già avuto modo di intrattenersi nel corpo di questa relazione.

Le sopravvenute proroghe temporali dell'efficacia di parti della riforma, l'anticipazione -per contro- di alcuni effetti delle modifiche apportate al processo civile, l'immediata necessità dei pur previsti interventi correttivi dimostrano l'insufficiente ponderazione di alcune scelte iniziali.

Ciò malgrado, consapevole che il lamentato disordine normativo deriva anche dalla complessità del momento politico e sociale, l'Ordine giudiziario ha mantenuto e mantiene grande capacità di adattamento o, come oggi si usa dire, di resilienza, dimostrata dai buoni risultati conseguiti anche nel mezzo di tali disorientamenti normativi.

Più preoccupanti e insidiosi appaiono piuttosto altri tentativi di riforma, di tanto in tanto affioranti, e sono quelli che mirano a mettere in discussione principi costituzionali in materia di amministrazione della Giustizia, in parte coincidenti con quei principi generali la cui modifica ne lacererebbe il tessuto.

E' così tornato d'attualità il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati, che per vero non avrebbe più una vera ragione d'essere per l'assoluta residualità dei casi di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti (e viceversa), specie dopo che le ultime modifiche apportate dalla recente riforma ordinamentale, quella introdotta dalla legge 17 giugno 2022 n.71, lo hanno praticamente limitato ad uno solo, nell'arco dell'intera carriera del magistrato.

Non senza chiedersi quale possa essere l'utilità del divieto di passaggio quantomeno dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, occorre riflettere anche sul fatto che una separazione formale delle due carriere, con concorso e formazione separati tra giudici e pubblici ministeri, rischierebbe di avviare un processo politico che potrebbe giungere fino a privare quest'ultima figura di quei caratteri di organo di legalità che nell'attuale sistema processuale gli impone, come assolutamente condivisibile, di svolgere accertamenti anche in favore dell'indagato e, se del caso, di chiederne l'assoluzione.

Molto più saggia sembrerebbe allora una riforma che per il neo magistrato, nominato in esito all'unico concorso, dopo il rituale periodo di tirocinio "senza funzioni" e per un ulteriore congruo periodo di tempo (che potrebbe coincidere con quello necessario al superamento della prima valutazione di professionalità), preveda di completare la sua formazione professionale in funzioni esercitate presso un collegio giudicante, ove egli avrebbe modo di maturare l'attitudine al confronto dialettico e di attenuare spinte autoreferenziali, prima di consentirgli la scelta (questa sì, unica e definitiva) di conferma delle funzioni giudicanti o di assunzione di quelle requirenti.

Ma ricorrente è anche il dibattito sulla prescritta obbligatorietà dell'azione penale, sul presupposto (di fatto) che nelle attuali condizioni di povertà di risorse (e qui vanno nuovamente ricordate le gravi scoperture degli Uffici requirenti, perfino maggiori di quelli giudicanti) non si riesca a conoscere, allo stesso modo e nei medesimi tempi, di tutte le notizie di reato che pervengono alle Procure della Repubblica.

Un "passaggio" parlamentare che periodicamente aggiorni le priorità enumerate nell'art.132 bis delle disposizioni d'attuazione al c.p.p. e già più volte, anche di recente, modificate con leggi ordinarie potrebbe costituire valido riscontro all'avvertita esigenza di ridurre ancora di più i margini di una discrezionalità imposta dalle attuali contingenze.

E va sempre tenuto fermo, quale corollario delle libertà fondamentali del cittadino nelle moderne società liberal-democratiche, il principio dell'indipendenza del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, i cui esiti possono essere criticati nel pubblico dibattito e censurati nelle sedi competenti ma vanno distinti dai comportamenti che il singolo magistrato può assumere e che saranno, semmai, oggetto di valutazione sotto il profilo deontologico, disciplinare e -perfino- della compatibilità ambientale.

D'altra parte, è anche corretto ricordare che il magistrato partecipa all'evoluzione della società ("concorre al progresso ... della società", per ripetere l'espressione generale utilizzata nel secondo comma dell'art.4 della Costituzione) non con l'entrare nell'agone delle scelte politiche ma pur sempre attraverso l'attenta osservazione e la sapiente comprensione delle dinamiche sociali che fanno da sfondo alla sua attività interpretativa, nel rispetto delle norme costituzionali e sovranazionali.

Retrivo, e poco professionale, sarebbe quel magistrato che rimanesse ancorato a interpretazioni della norma superate dal sentire comune e dall'evoluzione sociale.

\*\*\*\*\*

Ciò chiarito, i magistrati di questo distretto non si faranno fuorviare o distrarre da artefatte controversie e da polemiche speciose.

Molto più umilmente continueranno a perseguire la via dell'efficienza della funzione giurisdizionale e della giustizia delle decisioni che, a dispetto degli scarsi mezzi e delle carenti risorse, sorge dall'impegno costante, dalla dedizione ai doveri d'istituto e dalla fedeltà ai valori costituzionali su cui ciascuno di Noi ha giurato al momento dell'assunzione del servizio.

Il c.d. programma di gestione di questa Corte d'appello per l'anno 2024, che per gli uffici giudicanti costituisce una sorta di preventivo dell'attività e della produttività da conseguire nell'anno a seguire, presentato nelle scorse settimane, già prevede carichi di lavoro che collocano l'impegno dei suoi magistrati nelle fasce medio-alte di quelle indicate come sostenibili in un recente documento del Consiglio Superiore della Magistratura,

Sono sicuro che anche gli altri Uffici del distretto hanno dato la stessa responsabile impostazione ai rispettivi programmi di gestione verso i maggiori risultati conseguibili nelle contingenti situazioni di ciascuno.

Oltre non si può e non si potrà andare, la necessità di andare oltre i limiti sostenibili fissati dall'Organo di autogoverno a garanzia del livello qualitativo della Giurisdizione interpella, piuttosto, la responsabilità di coloro che, a qualunque livello, devono assicurare organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Per il resto la Magistratura chiede leggi chiare, precise, funzionali agli obiettivi che il Legislatore intende perseguire, e procedure semplici, che non diano ad interpreti e operatori la sensazione di avere a che fare con "corse ad handicap", come tali estranee alla nozione di garanzia del cittadino e, purtroppo, pregiudizievoli per la celerità degli esiti processuali.

Si vuole confidare che questi pochi, semplici assiomi illuminino nell'anno appena iniziato il lavoro del Legislatore e di tutti quegli altri Organi dello Stato che devono contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, al buon esito dei percorsi giurisdizionali, nell'interesse del singolo cittadino e -concetto spesso obliato- dell'intera Collettività che nell'efficace esercizio della Giurisdizione trova la garanzia della pace sociale e della propria stessa coesione.

E ci si augura che, completato questo rendiconto dell'attività svolta nel distretto nel precedente anno giudiziario, il pubblico dibattito che seguirà possa dare conforto a queste considerazioni.

Non mi resta che concludere.

Archiviati gli effetti negativi del periodo pandemico e salvate le spinte innovative e le prassi virtuose che ne sono derivate, confortati dai buoni risultati giurisdizionali conseguiti dagli uffici del distretto anche nell'anno giudiziario appena trascorso, confidando ancora una volta in nuove e più efficaci politiche per la giustizia che si concretizzino in una maggiore attenzione verso le sue necessità ordinarie e in un migliore livello dei prossimi apporti normativi, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2024.

.

# PARTE SESTA

# RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

#### AREA CIVILE

#### Bancari

# Tribunale di Ragusa, sentenza 29 novembre 2022, est. Di Cataldo

Per la determinazione del saldo di un conto corrente bancario non è sufficiente la produzione degli estratti conto scalari, in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi, ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.

### Contratti

# Corte di Appello, sezione seconda, sentenza 30 giugno 2023, Pres. Dipietro, est. Zema

Ai sensi dell'art. 37, comma primo, legge 392/1978, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittima aspettativa ne abbia titolo, perchè questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni della L. n. 253 del 1950, art. 1, comma 4, e L. n. 351 del 1974, art. 2 bis, relativa alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell'art. 37, sopra citato.

Ne consegue che succede nel contratto anche il successore che non ha i requisiti di legge per continuare l'attività del de cuius (come il minore non autorizzato all'esercizio dell'attività d'impresa). Infatti, il legislatore, mantenendo valido il contratto di locazione dell'immobile adibito ad uso non abitativo, ha inteso tutelare e conservare l'azienda ovvero l'attività commerciale o professionale, nonché il diritto dell'erede di trarre profitto dalla stessa anche mediante cessione della medesima ex art. 36, lg 392/1978.

### Tribunale di Siracusa, sentenza 9 febbraio 2023, est. Patti

Il controllo di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. non si esaurisce nel vaglio di liceità ma esige la verifica della coerenza del contratto atipico - o delle clausole atipiche - con i dati emergenti dall'ordinamento giuridico; da tale angolo visuale, con riferimento al contratto di interest rate swap, tenuto conto degli scopi perseguibili dalle parti con tale negozio - non esclusivamente commerciali, come emerge dalle definizioni fornite dall'art. 1 del decr. lgs. n. 58/1998 e dai relativi allegati -, avuto riguardo alla ratio della inapplicabilità della previsione di cui all'art. 1933 c.c. - sancita dall'art. 23, comma 5, del predetto decr. lgs. n. 58/1998 - ed alla luce degli obblighi gravanti sull'intermediario e degli obiettivi cui è preordinata la vigilanza di settore - previsti rispettivamente dagli artt. 21 e 5 del medesimo decr. lgs. n. 58/1998 e coerenti con l'impostazione di cui all'art. 47, comma 1, Costituzione -, il cliente deve essere posto al momento della stipula in condizioni tali da poter assumere razionalmente l'alea contrattuale, attraverso la

messa a disposizione degli elementi conoscitivi necessari ad ovviare alla asimmetria informativa; in tema di interest rate swap, affinché possa ritenersi superato positivamente lo scrutinio di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., è necessario che sia prospettata al cliente - non tanto la formula di calcolo del mark to market del derivato, quanto - la ricostruzione degli scenari probabilistici, costituenti la rappresentazione sintetica dei risultati positivi o negativi che il contratto può generare con la specificazione delle relative probabilità di accadimento.

#### Esecuzione

# Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 24 aprile 2023, est. Mangiameli

Va esclusa la nullità dell'aggiudicazione, tutte le volte in cui le notifiche dell'avviso di vendita immobiliare siano state eseguite agli esecutati presso il loro procuratore costituito tramite pec, anziché a mezzo del servizio postale o tramite ufficiale giudiziario. La notifica via pec non è riservata all'avvocato, giacché a partire dall'entrata in vigore della L. 221/2012 è divenuto obbligatorio l'uso della pec per tutti gli avvisi eseguiti dall'Ufficio Giudiziario, cui certamente possono equipararsi quelli inviati dal professionista delegato alle operazioni di vendita.

Nessuna norma di legge né l'ordinanza di autorizzazione alla vendita prescrivono siffatta notifica né peraltro l'eventuale omissione di tale notificazione comporta la nullità dell'aggiudicazione.

#### Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 29 novembre 2022, est. Messina

L'art. 26-bis c.p.c., come novellato per effetto della l. n. 206 del 2021, va interpretato nel senso che il criterio di competenza ivi previsto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi inclusi i comuni, e in generale anche alle amministrazioni non patrocinate, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato: in questo senso depongono sia un dato di natura testuale (l'incipit della norma fa riferimento ancora adesso alle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 413, comma 5, c.p.c., e quindi all'elenco di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) che un dato di natura sistematica, dato dalla circostanza che, argomentando nel senso che il criterio di competenza si applichi solo alle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, resterebbe non disciplinato, in quanto non riconducibile ad altre disposizioni non concernenti l'esecuzione contro la p.a., il criterio di competenza da applicarsi in tutti gli altri casi.

### Tribunale di Catania, sezione sesta, ordinanza 28 aprile 2023, est. Messina

Il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 c.p.c. avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione, purché entro l'udienza "effettiva" di comparizione delle parti, non comporta l'inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame e tenuto conto delle seguenti considerazioni: a) lo scopo della disposizione - che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare

indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme staggite - è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, il deposito dell'avviso assolvendo ad una finalità lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio; b) il deposito "tardivo" non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore; c) l'inefficacia del pignoramento, come "sanzione" riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento).

#### **Fallimento**

# Tribunale Siracusa, sentenza 6 giugno 2023, est. Spitaleri

In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. Fall., alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da tale data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. Laddove, peraltro, le parti abbiano pattuito il beneficio di preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944, comma 2, c.c., in caso di fallimento di quest'ultimo, la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c. può essere evitata soltanto attraverso un'istanza di insinuazione al passivo fallimentare proposta nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di c.d. fideiussione solidale ex art. 1944, comma 1, c.c., il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, può promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo fallimentare, ovvero nei confronti del garante, agendo nelle forme ordinarie.

### Tribunale di Ragusa, sentenza del 27 ottobre 2022, est. Giampiccolo

In tema di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale, in cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, non scatta a far data dalla domanda di preconcordato o di concordato in bianco; ciò in quanto la decadenza del creditore dalla fideiussione non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, ciò che si verifica con la domanda di concordato in bianco, di per sé immediatamente produttiva di effetti conservativi del patrimonio del debitore; ciò non può ripercuotersi negativamente sulla posizione giuridica dei creditori, i quali, in attesa del deposito integrativo della proposta, si vedrebbero costretti, per il probabile spirare del termine semestrale dal deposito del ricorso in bianco, ad attivare comunque

azioni giudiziali di accertamento nei confronti del debitore o dei garanti, al fine di impedire il maturare della decadenza ex art 1957 cc.; azione di condanna che però si rivelerebbe del tutto inutile, avuto riguardo, da un lato, all'espresso riconoscimento del credito da parte del debitore principale già contenuto nella documentazione ex art. 161 comma 6 l. fall. (che deve comprendere l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti) e poi confermato nella domanda di concordato preventivo (comunque intervenuta all'interno del semestre), e dall'altro la previsione di cui all'art. 168 l. fall., secondo la quale non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Nella procedura concordataria manca la fase di ammissione del passivo, sicché il creditore non può fare altro che precisare il proprio credito, come avvenuto nella specie.

# Famiglia

# Corte di Appello, sezione seconda, sentenza 19 aprile 2023, Pres. est. Dipietro

La ratio della disposizione dell'art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016 (imperniata sulla tutela del convivente di fatto superstite) conduce alla conclusione del riconoscimento del diritto dello stesso superstite di continuare ad abitare (per non oltre cinque anni) nella casa di comune residenza, se questa apparteneva, anche solo in comproprietà, al convivente deceduto, e purchè quest'ultimo vi abitasse in virtù di un diritto (come, nel caso di specie, quello spettantegli ex art. 540 c.c.) non comportante, a suo carico, obblighi di versamento, in favore degli altri comproprietari, di corrispettivi e/o indennizzi per l'uso del bene.

**Tribunale di Ragusa,** decreto collegiale del 27 aprile 2023, Pres. Pulvirenti, est. Levanti

Nel caso di accertata inadeguatezza genitoriale e/o di impossibilità di esercizio della responsabilità genitoriale, stante il netto rifiuto al rapporto con il genitore opposto dal figlio minore, in un contesto di aperta conflittualità tra i genitori, sussiste, in concreto, un conflitto di interessi tra genitori e figlio, rilevante ex art. 78, co. 2, c.p.c., sì da giustificare la nomina di un curatore speciale in favore del minore.

#### Lavoro

### Tribunale Catania, sezione lavoro, ordinanza 21 marzo 2023, est. Renda

Sono assoggettati alla giurisdizione dello Stato italiano i rapporti di lavoro con la manodopera locale in riferimento ai quali la Convenzione di Londra esprime essa stessa l'intento degli Stati ospitati di rinunciare all'immunità (Cass., Sez.Un., n.20106 del 2005 cit.), rinuncia che, per converso, non è contemplata e non si estende al personale assunto come personale civile accompagnante la forza armata (v. Cass., Sez.Un., 26 aprile 2012, n. 6489). Va ribadito, conformemente all'orientamento della Suprema Corte (S.U., 22 marzo 2019, nn. 8228 e 8229; conf. Cass. 4413/2021; 11638/2021,

11760/2021) che la domanda proposta dal lavoratore residente nello Stato di soggiorno in riferimento al rapporto di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della Forza militare, appartiene alla giurisdizione del giudice dello Stato di soggiorno. L'accertamento della legittimità o meno del licenziamento ai fini della prevista tutela ex art. 18 della l. n. 300/70 non è idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione ove le mansioni rivestite dal dipendente siano meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del predetto Stato.

#### Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza del 5 aprile 2023, est. Mirenda

L'articolo 2103, comma 1, c.c. come novellato dall'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, è applicabile ai rapporti di lavoro della società a controllo pubblico disciplinati dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati in assenza di una disciplina derogatoria speciale.

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2103, comma 1 c.c., che non fa più menzione dell'assegnazione di mansioni equivalenti, deve ritenersi legittimamente esercitato lo ius variandi da parte del datore di lavoro tutte le volte in cui il lavoratore sia assegnato a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento e non rilevando, come in passato, che tali mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze. Mentre, dunque, il precedente articolo 2103 comma 1 c.c. faceva divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimessero in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale, la lettera del novellato articolo 2103 c.c. consente di ritenere legittimo lo ius variandi per effetto della positiva (e concreta) verifica della omogeneità obiettivamente intesa delle mansioni, essendo sufficiente che siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 11 gennaio 2023, est. Scardillo

Non sussiste in linea generale il diritto a vedersi attribuite - nell'ambito del conferimento di un incarico dirigenziale - determinate competenze che la delibera di macro organizzazione dell'ente pubblico datoriale ha diversamente assegnato e ripartito. La conformazione datoriale di un determinato incarico dirigenziale in termini contenutistici non è in sé sindacabile sul piano del rapporto di lavoro, salvo il caso dell'attribuzione di compiti eccentrici o dello svuotamento dell'incarico.

La mancata conferma di compiti dirigenziali prima attribuiti non comporta demansionamento e non può considerarsi in sé fonte di impoverimento o depauperamento professionale. Non sussiste alcun diritto alla prosecuzione oltre tempo dell'esercizio di determinate competenze dirigenziali relative ad incarichi dirigenziali pregressi, dovendosi anzi tenere ferma l'ottica propria del conferimento degli incarichi dirigenziali, che sono ontologicamente precari e tendenzialmente regolati da criteri quali quello della rotazione - mirati ad escludere proprio la permanenza oltre tempo nelle stesse funzioni dirigenziali.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza del 3 maggio 2023, est. Fiorentino

Come evidenziato dalla Suprema Corte, nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. n. 97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 19/07/2021, n.20560).

Ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto del citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

In tale quadro, neppure può ravvisarsi una qualche preclusione alla valorizzazione del giudicato in sede giudiziale, per la circostanza che la sentenza penale sia successiva all'irrogazione della sanzione disciplinare e quindi non abbia fatto parte del materiale istruttorio esaminato in sede amministrativa, posto che il principio dell'immutabilità della contestazione attiene ai fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, non anche ai mezzi di prova dei quali il datore di lavoro si avvalga per dimostrare giudizialmente la fondatezza dell'addebito.

#### Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza del 23 febbraio 2023, est. Cutrona

La domanda volta non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici di pace, bensì ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati, rapporto del quale si chieda l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali rientra nella giurisdizione amministrativa in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali i ricorrenti intendono essere assimilati (cfr Cass. S.U. 30 luglio 2021 n. 21986).

In caso di plurime domande tra loro collegate o poste in via gradata, in astratto spettanti alla giurisdizione di diversi giudici, la giurisdizione va valutata con riferimento alla principale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulle domande gradate solo ove il giudice munito di giurisdizione sulla principale la definisca e sciolga – o faccia venir meno – così il vincolo di subordinazione.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 1 luglio 2022, est. Di Benedetto

L'Ente pubblico che espleti ingiustificatamente le prove selettive per le assunzioni obbligatorie ex lege 68/1999 oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione, come prescritto dall'art. 32 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 484, nel testo sostituito dall'art. 4 D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dal lavoratore per effetto del conseguente ritardo nell'assunzione alle proprie dipendenze; tale danno patrimoniale – in difetto di prova contraria fornita dal datore di lavoro con riguardo a differenti attività lavorative espletate dal lavoratore – può essere parametrato alla retribuzione perse dal ricorrente nel periodo di illegittimo ritardo dell'Ente nell'espletamento delle prescritte prove selettive e, dunque, nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di 45 giorni previsto per l'espletamento delle prove selettive e la data in cui dette prove sono state effettuate.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 23 maggio 2023, est. Pennisi

Il datore di lavoro va condannato a reintegrare nel posto di lavoro la lavoratrice e a risarcirle il danno attraverso la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in assenza di preventiva contestazione dell'addebito disciplinare in violazione dell'art. 7 St. Lav. e di specificazione dei motivi nella comunicazione del licenziamento.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 25 gennaio 2023, est. Nicosia

In tema di compensi incentivanti a favore dei dipendenti dell'ente locale dell'ufficio notifiche per il servizio aggiuntivo prestato a norma dell'art. 15 lett. k del CCNL Enti locali 1.04.1999, la liquidazione degli incentivi completamente etero finanziati con risorse pubbliche erogate da altri enti al Comune in bonis entro limiti finanziari ritualmente predeterminati, non resta preclusa in difetto di un formale impegno di spesa, trattandosi di adempimento figurativo relativo ad una spesa autonoma neutrale per gli equilibri del bilancio comunale che mantiene l'originario vincolo di destinazione anche quando sopravviene la dichiarazione di dissesto dell'ente.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2023, est. Ruggeri

Il licenziamento intimato in violazione del divieto imposto dalla normativa emergenziale è nullo per violazione di norma imperativa e ne deriva l'applicazione della tutela reintegratoria tanto nei casi di licenziamento cui sia applicabile l'art. 18, l. 300/1970, riconducibili ai casi di nullità previsti dalla legge quanto nei casi di licenziamento in cui sia applicabile l'art. 2, d.lgs. 23/2015, riconducibili ai casi di nullità espressamente previsti dalla legge, quali sono da ritenersi i casi di nullità virtuale, essendo anch'essa prevista dalla legge ex art. 1418 c.c. in relazione alla violazione di norme imperative.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, ordinanza 4 maggio 2023, est. Amoroso

Richiamati i principi di matrice comunitaria elaborati a partire dalla Direttiva 2000/78/CE "quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", va ritenuta discriminatoria la norma contrattuale che, limitando ad un determinato numero di giorni di assenza l'avvenuto superamento del periodo di comporto, trovi indistinta applicazione nel caso di lavoratore portatore di handicap.

La disciplina sul comporto, infatti, pur essendo una disposizione di per sé neutra finisce per porre il portatore di handicap in una condizione di particolare svantaggio rispetto agli altri lavoratori, suscettibile di ingenerare una ipotesi di c.d. discriminazione indiretta ai danni del lavoratore affetto da handicap.

Al fine della definizione della nozione di handicap ciò che rileva non è tanto il carattere irreversibile o meno della patologia, ma prioritariamente l'aspetto sociale e relazionale delle "minorazioni fisiche, mentali o psichiche", che devono essere tali da ostacolare "la partecipazione della persona considerata alla vita professionale" (Chacon Navas, 11 luglio 2006, causa C-13/05). Deve parlarsi di handicap quando la malattia sia di lunga durata, necessiti di cure ripetute e invalidanti, e/o abbia l'attitudine a incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore anche costringendolo a reiterate assenze.

La discriminazione opera in modo oggettivo, essendo irrilevante l'intento soggettivo dell'autore e, nella specie, la conoscenza o conoscibilità dello stato di handicap del lavoratore da parte del datore di lavoro.

# Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 1 giugno 2023, est. Porcelli

La rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, per effetto della devoluzione in arbitrato irrituale della controversia, è risolutivamente condizionata all'emissione di un lodo valido, con la conseguenza che l'annullamento del lodo determina l'esaurimento dell'efficacia del compromesso concluso dalle parti e la conseguente reviviscenza della giurisdizione ordinaria (in ordine all'eventuale fase rescissoria) e la correlata facoltà per le parti di richiedere la decisione nel merito della lite insorta, così devolvendo al giudice statale la cognizione della domanda già deferita agli arbitri.

La reviviscenza della sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro, quale effetto automatico della caducazione del lodo irrituale, non comporta la decadenza del lavoratore dal potere di impugnare detta sanzione dinanzi la giurisdizione ordinaria ed entro il termine di prescrizione.

### Tribunale Catania, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2023, est. Cunsolo

Pur gravando in capo al datore di lavoro l'onere di provare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi, assegnando il lavoratore a mansioni conformi al dettato normativo dell'art. 2103 c.c., il giudizio sull'inadempimento non può prescindere dalla soddisfazione dell'onere di allegazione da parte del lavoratore dei fatti che integrano il lamentato inadempimento. Grava quindi sul lavoratore l'onere di dedurre in modo

specifico le differenze qualitative e quantitative che integrano il demansionamento, ossia di allegare specificamente gli elementi di fatto che consentano al giudice di valutare, in concreto, la differente consistenza delle mansioni assegnate (fattispecie in cui parte ricorrente aveva lamentato la sottrazione di mansioni e lo svolgimento di residui compiti esecutivi dequalificanti, senza tuttavia dedurre in modo specifico la consistenza delle mansioni svolte in precedenza svolte, sì da non consentire al decidente di apprezzare l'incidenza qualitativa di una loro eventuale sottrazione).

# Tribunale Siracusa, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2022, est. Pittera

Il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza e che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e sempre che ricorra un'obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse aziendale sotteso alla prestazione dell'attività lavorativa.

# Tribunale di Ragusa, ordinanza del 17 novembre 2022, est. Catalano

Nel caso di successione nell'appalto di servizi comunali, il diritto del lavoratore ad essere assunto dalla ditta subentrante, secondo la c.d. clausola sociale prevista dal CCNL cooperative sociali, non può ritenersi escluso dall'esigenza di quest'ultima di utilizzare ed assumere in via prioritaria i propri soci, in quanto la "diversa organizzazione del lavoro" (idonea a far venir meno il diritto alla nuova assunzione da parte del dipendente della ditta uscente) non può discendere dal mero scopo di mutualità prevalente della cooperativa, atteso che, diversamente ragionando, verrebbe sempre elusa la portata inderogabile della clausola sociale. La "diversa organizzazione del lavoro" va pertanto riferita esclusivamente alle concrete modalità di organizzazione del servizio.

#### Successione ereditaria

# Corte di Appello, sezione seconda, sentenza 15 novembre 2022, Pres. Centaro, est. Cottini

Sono ammissibili accordi di reintegrazione della legittima, in quanto espressione dell'autonomia negoziale dei privati riconosciuta dall'art. 1322 c.c. Tali accordi rivestono generalmente natura ricognitiva o di accertamento e non transattiva, in quanto i soggetti interessati riconoscono l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, mentre la qualificazione come transazione richiede pur sempre l'esistenza dell'elemento delle reciproche concessioni (art. 1965 c.c.). Ne consegue che, qualora il de cuius abbia disposto delle proprie sostanze mediante donazioni o disposizioni testamentarie, il legittimario leso, in alternativa alla via giudiziale, può addivenire ad un accordo negoziale con i beneficiari delle disposizioni lesive, al fine di vedere ripristinati i propri

diritti, essendo rimesso alla autonomia privata l'individuazione del concreto assetto negoziale attraverso il quale raggiungere il risultato di reintegrare la quota di riserva o quantomeno un valore corrispondente a tale quota.

**Tribunale di Catania, sez. terza,** ordinanza 8 giugno 2023, Pres. Cataldo, est. Finocchiaro

In materia di buoni fruttiferi postali, a firma disgiunta, pagabili "a vista", con pari facoltà di rimborso, è ammissibile e può essere autorizzato il sequestro giudiziario dei detti buoni richiesto dagli eredi del cointestatario deceduto, avuto riguardo all'effetto della misura cautelare disposta, volta ad evitare che, nelle more della decisione della controversia sulla effettiva titolarità dei detti buoni, i cointestatari superstiti, in caso di decesso di uno dei cointestatari, possano autonomamente procedere, senza il consenso degli altri, alla riscossione a vista degli stessi e alla spendita delle somme riscosse.

#### AREA PENALE

#### Falso documentale relativo ad elezioni amministrative

**G.U.P.** presso il Tribunale di Siracusa, sentenza di non luogo a procedere 18.04.2023, giudice Piccione

In tema di formazione degli atti relativi ad operazioni elettorali, la previsione dell'art. 90 D.P.R. n. 570/1960 non richiama, quale elemento normativo della fattispecie, la disciplina relativa alla compilazione dei verbali elettorali: quest'ultima non concorre, in una con la predetta norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito, integrandone la descrizione legale, mediante l'aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali, bensì costituisce un semplice presupposto fattuale, la cui errata interpretazione dà luogo a un mero errore di fatto, rilevante ex art. 47 c.p. (Fattispecie in cui era dichiarato non luogo a procedere in relazione ad un errore di compilazione del verbale di operazioni elettorali, attinente alla percezione di un fatto materiale -quale la modalità di computo dei voti, con conseguente alterazione del risultato della violazione- ritenuto non incorporato tra gli elementi normativi della fattispecie incriminatrice).

# Favoreggiamento della prostituzione

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 17.10.2022, pres. est. Frau

Poiché la fattispecie di cui all'art. 3 n. 8 L. n. 75/1958 incrimina chiunque favorisca in qualsiasi modo la prostituzione altrui, per la sua integrazione è necessario che la condotta materiale concretizzi un aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale, e non un mero aiuto alla prostituta in quanto persona. (Fattispecie in cui si è esclusa la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione rispetto alla condotta di chi aveva locato ad una donna un appartamento a uso abitativo, seppure la stessa vi esercitasse anche l'attività del meretricio).

# Immigrazione clandestina

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 29.06.2023, pres. Messina, est. Scarlata

In tema di partecipazione di minima importanza nel reato, il divieto di applicazione previsto al secondo comma dell'art. 114 c.p. si riferisce, oltre che alla ipotesi aggravata di cui all'art. 112 c.p., relativa al numero dei concorrenti pari almeno a cinque, anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena, in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rispetto alla quale si è esclusa l'applicabilità dell'attenuante ex art. 114 c.p., integrando il numero dei partecipanti al reato una circostanza aggravante speciale, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, lett. d) D. Lgs. n. 286 del 1998).

# Misure di prevenzione

**Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione**, ordinanza 19.09.2023, pres. est. Passalacqua

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, per l'ammissione di una impresa al controllo giudiziario volontario ex art 34 bis co. 6 d.lgs. n. 159/2011, sussiste l'obbligo di verificare in sede penale anche il prerequisito dell'istituto, costituito dal pericolo concreto e attuale di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, mentre non sono sufficienti la semplice valutazione, a fronte di un pericolo già positivamente accertato dal Prefetto, circa l'occasionalità delle forme di agevolazione tra l'impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata, e la prognosi favorevole in termini di idoneità del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.

# Tribunale di Catania, sez. misure di prevenzione, ordinanza 13.07.2023, pres. Urso, est. Minnella

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la destinazione anticipata dei beni confiscati quando vi sia il rischio del loro deterioramento, in senso materiale o economico, ovvero di gravi diseconomie nella loro gestione, così da tutelare -secondo una gestione "per conto di chi spetta"- il migliore interesse del soggetto che risulterà titolare del bene al momento della conclusione del procedimento. (Fattispecie in cui, nell'ambito della prevenzione patrimoniale, è stata disposta la vendita, con procedura competitiva, di due complessi industriali sottoposti a confisca di primo grado).

# Procedimento penale

# **Tribunale di Catania, Corte di assise, sezione prima**, sentenza 12.04.2023, pres. est. Mignemi

L'elemento di prova indiziario si sostanzia in una circostanza di fatto certa, dalla quale, attraverso un'inferenza logica, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto, nelle forme del c.d. "sillogismo giudiziario". Tuttavia, tale movimento abduttivo non è idoneo, di per sé, a condurre univocamente a un fatto ignoto, potendo essere molteplici gli approdi del ragionamento inferenziale. In considerazione dell'ambiguità rappresentativa propria del salto inferenziale, gli elementi di prova indiziaria, per poter assurgere validamente a punto di partenza del ragionamento abduttivo, non soltanto devono essere certi, ma devono altresì soddisfare i criteri della gravità, della precisione e della concordanza, cristallizzati nel dettato dell'art. 192 c. 2 c.p.p.

# **Tribunale di Catania, Corte di assise, sezione prima**, sentenza 12.04.2023, pres. est. Mignemi

L'alibi indimostrato, fondato su circostanze di fatto non compiutamente accertate, deve essere inteso come dato neutro ai fini della valutazione degli elementi di prova a carico dell'imputato. Diversamente, l'alibi falso, ovverosia quello accertato come mendace in esito all'istruttoria dibattimentale, nonché preordinato ad eludere l'accertamento della verità, può costituire indizio rilevante a carico dell'imputato, ove presenti le caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza con altri indizi. Tuttavia, la mera presenza di un alibi falso non assume la valenza di esaustivo indicatore della responsabilità penale, ben potendo accadere che anche l'innocente, se sprovvisto di utili argomenti difensivi, si costruisca artatamente un alibi. Cionondimeno, se dalle risultanze istruttorie emerge la sua estraneità ai fatti contestati, malgrado il tentativo di costituzione di un alibi falso, nessuna responsabilità penale potrà essere validamente ascritta all'imputato.

# Reati colposi

# **G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa**, ordinanza di archiviazione 13.04.2023, giudice Migneco

In tema di omicidio colposo per omessa vigilanza, l'onere di prestazione a carico del personale sanitario in servizio presso struttura di assistenza sanitario-ospedaliera non si esaurisce nella somministrazione delle cure mediche, ma si estende anche ad obblighi di specifica protezione del soggetto in cura, in relazione al livello di autonomia e alle concrete condizioni cliniche dello stesso. Pertanto, deve escludersi la responsabilità del personale sanitario per la morte del degente, quando il relativo quadro clinico non fosse tale da richiedere l'adozione di strumenti di vigilanza più adeguati rispetto a quelli concretamente adottati. (Fattispecie in cui era disposta l'archiviazione del procedimento, sul motivo che il quadro clinico della paziente, caduta dal letto durante la degenza ospedaliera e successivamente deceduta, non comportasse la necessità di aumentare il livello di sorveglianza attiva, versando la stessa in condizioni psichiche tali da non richiedere l'uso di sedativi o il contenimento fisico).

### Reati contro il patrimonio

### Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 30.01.2023, pres. est. Messina

La ratio del reato di autoriciclaggio si individua nella volontà del legislatore di punire l'immissione nel circuito economico sano di beni di provenienza illecita, con concreto ostacolo alla loro identificazione, prevedendo l'art. 648 ter.1 co.1 c.p. come elementi materiali del reato non solo una condotta che ostacoli «concretamente l'identificazione» del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto, ma anche il reimpiego di quei beni in attività lato sensu lucrative, nel contesto dell'economia "sana". Ne consegue che il denaro trasferito nel paese di provenienza dai trafficanti di esseri umani, costituente profitto ricavato dall'attività di prostituzione delle loro vittime, ove pure il trasferimento sia avvenuto con il ricorso a sistemi atti ad ostacolarne la provenienza delittuosa, non è idoneo ad integrare il delitto di autoriciclaggio, in assenza della dimostrazione che l'utilità di provenienza illecita sia stata successivamente impiegata «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative», come definite dagli artt. 2082, 2135 e 2195 del codice civile. In detta nozione non rientra l'invio del denaro ai connection men per l'immigrazione clandestina e per la tratta di altre vittime, che integra, al più, elemento per configurare continuazione nei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.

# Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 3.10.2022, pres. est. Frau

La minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita e indiretta, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, anche quando detta idoneità discenda da elementi esterni, ma comunque noti all'agente. (Fattispecie in cui si è ravvisata la minaccia in una frase dal tenore minatorio piuttosto vago, ma proferita nel contesto di una serie di attentati già in corso ai danni della vittima).

# Reati contro la famiglia

# Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 22.05.2023, giudice D'Antoni

Non integra il reato di cui all'art. 570 bis c.p., per difetto dell'elemento soggettivo, la condotta del genitore che, trovandosi in condizione di documentata difficoltà economica, versi saltuariamente o in misura ridotta l'assegno di mantenimento imposto in sede di separazione, laddove lo stesso sia una figura presente nella vita dei figli, atteso che l'omissione, in tal caso, non può essere ricondotta a un disinteresse nei confronti degli stessi o alla volontà di non contribuire al loro mantenimento, quanto, piuttosto, all'impossibilità di attenersi alle prescrizioni economiche imposte.

# G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, sentenza 29.09.2022, giudice Carrubba

In presenza di condotte vessatorie abituali poste in essere dall'imputato nei confronti di persona a lui legata da relazione sentimentale stabile, è configurabile il reato di cui all'art. 572 c.p., e non quello di cui all'art. 612 bis c.p., nel caso di relazione caratterizzata da vincoli affettivi e solidaristici tali da generare un rapporto stabile di affidamento. (Fattispecie in cui le condotte vessatorie erano perpetrate dall'agente in costanza di relazione tra lo stesso e la persona offesa, durante l'arco temporale in cui il primo trovava ospitalità all'interno dell'esercizio commerciale della vittima, la quale, proprio per il legame affettivo esistente, garantiva al compagno un sostegno anche economico).

### Reati contro la persona

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 10.10.2022, pres. est. Messina In tema di reato aberrante, è configurabile la partecipazione a titolo di concorso morale nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta, secondo lo schema dell'aberratio ictus. Consistendo il dolo del concorrente morale nell'istigare, determinare o rafforzare l'altrui volontà criminosa, e non anche nella specifica

rappresentazione di qualsivoglia sviluppo, relativamente alle modalità di esecuzione del reato concordato, l'errore esecutivo, limitato alla identità della persona offesa, per l'espresso disposto dell'art. 82 c.p. non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale. Il relativo esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ugualmente sussistendo il dolo in rapporto alla persona offesa per errore, in quanto, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra -o l'offesa, per errore, anche di un'altra persona- non vale a mutare la direzione della volontà.

# Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 10.10.2022, pres. est. Messina

L'omicidio fa sorgere in capo ai congiunti della vittima il diritto al risarcimento del danno, trasmissibile agli eredi, stante la natura patrimoniale -e non personale- dello stesso. Ne consegue il diritto degli eredi del congiunto della vittima di omicidio, pur deceduto prima di costituirsi parte civile, al risarcimento dei danni, iure hereditatis ex art. 539 co. 1 c.p.p., postulante unicamente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso generatore del danno e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato. Emerge dal combinato disposto degli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p. che la costituzione di parte civile dei successori universali può avvenire iure proprio o iure hereditatis: iure proprio, per il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali, agendo in proprio, e iure hereditatis agendo come eredi, per essere la facoltà di costituirsi parte civile ormai entrata nel patrimonio del de cuius.

# Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 28.06.2023, pres. Messina, est. Lattanzio

Integra il delitto di istigazione al suicidio, nella forma del rafforzamento dell'altrui volontà suicida, la condotta di chi fornisca un contributo causale idoneo a rinsaldare il proposito suicidiario di persona affetta da patologie non irreversibili, seppur dolorose, ma trattabili, corroborandone l'intento non ancora pienamente maturo e sfruttandone la fragilità, per convincerla definitivamente a por fine alla sua vita, tramite accesso volontario a strutture sanitarie all'estero, abilitate alla pratica del c.d. suicidio assistito. (Fattispecie in cui si è affermata la responsabilità dell'imputato che, quale presidente di associazione legalmente riconosciuta, finalizzata a promuovere "una cultura di dignità della morte", poneva in essere un'incisiva opera di persuasione nei confronti di donna affetta da patologie croniche, ma pur pienamente capace di realizzare da sé il proposito suicidiario, alla quale non si limitava a fornire informazioni circa le modalità operative del suicidio assistito, piuttosto vincendone le remore legate alla fede religiosa e all'opposizione dei parenti, con sollecitazioni e argomentazioni in ordine alla legittimità anche etica della scelta suicidiaria: in tale contesto, la donna avviava la procedura di accompagnamento alla morte presso struttura sanitaria svizzera e vi si recava autonomamente, così ponendo fine alla propria esistenza).

Tribunale di Catania, Sez. terza penale, sentenza 21.07.2023, pres. est. Recupido In tema di concorso nel reato di lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso, ove l'azione sia condotta dai diversi agenti secondo modalità differenti nei confronti della vittima, ricorre l'unitarietà del fatto collettivo realizzato, malgrado la diversa tempistica di intervento, allorquando le diverse condotte risultino, secondo giudizio di prognosi postuma, integrate in un unico obiettivo perseguito in varia misura dagli agenti, purché ciascuno abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il concorso di persone nel reato in relazione ad aggressione sfociata in sfregio permanente, nel corso della quale un agente aveva colpito a pugni la vittima per poi defilarsi, lasciando al secondo, intervenuto a brevissima distanza di tempo, l'azione condotta con il coltello, tale da causare lo sfregio permanente).

Tribunale di Catania, Sez. terza penale, sentenza 28.04.2023, pres. est. Recupido In tema di concorso anomalo nel reato, nel caso di aggressione condotta dai diversi agenti secondo modalità differenti, l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente, rappresentato dal tentato omicidio in luogo di lesioni personali, richiede la verifica della sussistenza di un nesso causale e psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, nesso che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri di prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta. (Nella fattispecie è stato riconosciuto il concorso anomalo da parte di un agente del tutto estraneo e disinteressato alle dinamiche familiari in cui era maturata l'aggressione, indotto a parteciparvi al solo scopo di malmenare la vittima e che si era poi trovato inopinatamente coinvolto in uno spietato pestaggio della stessa).

### Tribunale di Siracusa, Corte di Assise, sentenza 24.05.2022, dep. 3.10.2022, pres. est. Carrubba

In tema di responsabilità civile per i danni da reato, affinché operi la responsabilità indiretta del responsabile civile nella qualità di datore di lavoro occorre un nesso di collegamento tra la condotta illecita del preposto e l'evento, in termini di occasionalità necessaria; tale rapporto è interrotto nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto anomala, imprevedibile ed eterogenea rispetto al compito affidatogli. (Fattispecie in cui si è esclusa la responsabilità civile del titolare di azienda agricola in relazione al tentato omicidio e al duplice omicidio commessi dai suoi dipendenti addetti alla sorveglianza, avendo gli stessi agito durante l'orario di lavoro, ma al di fuori e senza alcun rapporto diretto con le mansioni lavorative, segnatamente in un luogo diverso da quello in cui avrebbero avuto svolgere l'attività di sorveglianza per conto del datore di lavoro, e in conseguenza di un furto commesso dalle vittime nel fondo contiguo, in proprietà di un soggetto con il quale il responsabile civile non aveva alcun rapporto).

Tribunale di Siracusa, Corte di Assise, sentenza 22.7.2022, pres. est. Carrubba In presenza di contestazione alternativa, non si verifica nullità del procedimento per violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. A e B della CEDU in combinato disposto con l'art. 178 lett. c) c.p.p., ove la contestazione dei fatti sia operata in modo analitico, con descrizione dettagliata e specifica delle singole condotte, e non soffra di alcuna forma di indeterminatezza, assolvendo alla funzione di comunicare ai destinatari il contenuto delle accuse, con indicazione della qualificazione giuridica attribuita, nell'ambito e con i limiti dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in cui erano contestati alla madre di soggetto passivo minorenne di età inferiore a due anni e al di lei convivente, secondo il meccanismo dell'imputazione alternativa, i reati di maltrattamenti aggravati dalla morte del soggetto passivo e di omicidio volontario, sicché la scelta di operare la duplice imputazione aveva consentito loro di apprestare la propria difesa sin dall'inizio, nel modo più ampio, su tutti gli elementi dell'una e dell'altra fattispecie).

Tribunale di Siracusa, Corte di Assise, sentenza 22.7.2022, pres. est. Carrubba In tema di maltrattamenti aggravati dalla morte del soggetto passivo ovvero di omicidio volontario, l'elemento conoscitivo del dolo non deve necessariamente estendersi a tutti i momenti e passaggi del decorso causale, essendo sufficiente che il soggetto agente si rappresenti la morte del soggetto passivo quale conseguenza certa, o quanto meno altamente probabile, della propria condotta. Non si richiede che l'agente abbia avuto contezza dello sviluppo, nella persona offesa, della specifica patologia tale da condurla a morte e delle sue caratteristiche cliniche, bastando la prova che abbia avuto coscienza che dalle azioni lesive volontariamente realizzate sulla vittima sarebbe, con elevata probabilità, scaturita la morte. (Fattispecie di omicidio volontario commesso in concorso dalla madre di un minore di età inferiore a due anni e dal di lei convivente, attraverso una sequela di gravissimi traumatismi riportati dalla vittima, a seguito di continue percosse e lesioni cagionate dall'imputato, nell'inerzia della madre).

### Reati dei privati contro la pubblica amministrazione

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 6.02.2023, giudice D'Antoni

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, con specifico riferimento alla condotta di fuga alla guida di un veicolo volta a sfuggire al controllo delle forze dell'ordine, è necessario che la condotta ponga in pericolo l'incolumità degli utenti della strada, avuto riguardo, di volta in volta, alle modalità della guida, alla velocità tenuta, alla tipologia di strada, alla presenza di utenti della strada. (Fattispecie in cui l'agente era assolto, per essere la fuga avvenuta lungo una strada di campagna poco trafficata, per un breve tratto prima di arrestare la marcia e a velocità non elevata, con conseguente assenza di pericolo per gli utenti della strada e per i militari che procedevano all'inseguimento).

### Reato continuato

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 30.01.2023, pres. est. Messina Il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di gravame.

### Stupefacenti e sostanze psicotrope

Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 30.01.2023, pres. est. Frau In materia di stupefacenti, qualora la prova si fondi solo su intercettazioni telefoniche non riscontrate da sequestri di droga (c.d. droga parlata), le dichiarazioni captate devono essere valutate alla stregua di una prova indiziaria, ovvero con assoluto rigore logico, al punto che un'unica ricostruzione dei fatti, ad esclusione di ogni altra, possa trarsi dalla valutazione congiunta di tali elementi.

### Tribunale di Siracusa, Sez. penale, sentenza 20.02.2023, giudice D'Antoni

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, al fine di ritenere sussistente la destinazione alla cessione e, di conseguenza, integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il giudizio di responsabilità non può fondarsi unicamente sul dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, soprattutto se in quantitativo modico, in assenza di ulteriori elementi volti a corroborare la finalità di spaccio, quali il rinvenimento di materiale atto al confezionamento, la suddivisione dello stupefacente in dosi, la presenza di denaro contante di cui il detentore non sia in grado di provare la legittima provenienza. (Fattispecie in cui, detenendo l'imputato, all'interno della propria abitazione, unicamente sostanza stupefacente del tipo marijuana, in modica quantità e in un'unica confezione, era riconosciuta, in assenza di ulteriori elementi indizianti, la destinazione dello stupefacente ad uso personale).

### PROSPETTI STATISTICI

elaborati dall'Ufficio statistico della Corte d'appello di Catania

### DATI CIVILI

# Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2021/2022

Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo
CORTE D'APPELLO	CORTE D'APPELLO AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4903	1.804	2.427	272	2.699	4.008	-18,25%
	AGRARIA	7	8	8	2	10	5	-28,57%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2883	1.317	1.108	81	1.189	3.011	4,44%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	906	1.412	28	1.523	1.551	797	-15,34%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	8699	4.541	3571	1878	5449	7791	-10,44%

Fonte SICID

# Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2022/2023


Ufficio	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo
CORTE D'APPELLO AFFARI CIV	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	4008	1.756	2.277	246	2.523	3.241	-19,14%
	AGRARIA	5	5	9	0	9	4	-20,00%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	3011	1.253	1.437	85	1.522	2.742	-8,93%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	191	1.337	24	1.286	1.310	794	3,52%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	7791	4.351	3744	1.617	5361	6781	-12,96%

Fonte SICID

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

		Anno	Anno Giudiziario 2021/2022	/2022	Anno G	Anno Giudiziario 2022/2023	/2023	Varia A.G. 202 <i>2</i> /	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	le :1/2022
Ufficio	Ruolo	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)
CORTE D'APPELLO	CORTE D'APPELLO AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	149,6%	40,5%	1,98	143,7%	43,8%	1,69	-4,0%	8,8%	-14,4%
	AGRARIA	125,0%	%2'99	0,67	120,0%	%0'09	0,82	-4,0%	-10,0%	22,7%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	90,3%	28,3%	2,35	121,5%	35,7%	2,07	34,5%	26,1%	-11,9%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	109,8%	%6'99	0,56	%0'86	62,3%	0,59	-10,8%	%6'9-	4,4%
CORTE D'APPELLO TOTALE	TOTALE	120,0%	41,2%	1,65	123,2%	44,2%	1,50	2,7%	7,3%	-9,1%





### **CORTE DI APPELLO DI CATANIA**


Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2023


Ufficio	Ruolo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023 TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	1			1		1	1					3.258
	LAVORO							∞	81	317	523	307	1.236
Corte	PREVIDENZA E ASSISTENZA							9	144	099	587	196	1.493
d Appello di Catania	VOLONTARIA GIURISDIZIONE				П		1	1	8	21	152	611	794
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	1	0	1	2	8	0	133	645	1.582	2.424	1.968	6.781
	Incidenza percentuali delle classi	%0'0	%0.0		%0'0 %0'0		0.3%	0.1% 0.3% 2.0%	9.5%	23.3%	35.7%	29,0%	100.0%

Fonte SICID

citacita inian per	man per anno di iscrizione a 14010 di 10/12/2020	10 m	1000										
Ufficio	Ruolo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023 TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	2		1	2	3	6	45	233	549	807	1.437	3.088
	LAVORO							2	24	235	397	455	1.113
Corte	PREVIDENZA E ASSISTENZA							1	43	454	574	395	1.467
d'Appello	VOLONTARIA GIURISDIZIONE						1		4	12	91	743	851
Catalla	TOTALE PENDENTI AREA SICID	2	0	1	2	3	10	48	304	1.250	1.869	3.030	6.519
	Incidenza percentuali delle classi	%0′0	%0'0		%0'0 %0'0	%0'0	0,2%	0,2% 0,7%	4,7%	19,2%	28,7%	46,5%	%0'00T

Fonte SICID





# Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata Anno Giudiziario 2022/2023

Circondario di Tribunale Ordinario di Caltagirone

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.852	810	1252	202	3.410	-12,96%
LAVORO	833	552	519	139	866	3,81%
PREVIDENZA	1.324	633	499	338	1.458	9,19%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	153	262	625	2	123	-24,39%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	148	474	518	3	104	-42,31%
TOTALE	6.310	3064	3.413	1187	5961	-5,85%
Fonte DataWareHouse Giustizia Civile						
oli collidari o di Titibuliare Olumbi io di Catalina	7					
Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	26.638	2606	11315	4.948	24.420	-8,33%
LAVORO	3.887	4943	5581	2.068	3.249	-16,41%

85,04%

1.358

2.818

3086

5150

2.427

7393

PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI

**PREVIDENZA** 

**VOLONTARIA GIURISDIZIONE** 

38

-23,84% -28,15% -4,37%

906 **34424** 

9894

4501 32.301

1.261 35.996

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

TOTALE

4146

# Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo Anno Giudiziario 2022/2023

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

# i: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in mat

Circondario di Tribunale Ordinario di Ragusa	а					
Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6.615	2.160	2.958	1.886	5.817	-12,06%
LAVORO	2.089	872	1.268	444	1.693	-18,96%
PREVIDENZA	1.814	1.127	638	579	2.303	26,96%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	307	2.074	2.117	4	264	-14,01%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	368	1.523	1.533	2	358	-2,72%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

TOTALE

Circondario di Tribunale Ordinario di Siracusa

-6,77%

10435

2915

8514

7756

11193

Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravven uti	Definiti	di cui Definiti con Sentenza	Pendenti Fine	Val Per ris pe
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	8.684	3.122	4.523	2.524	7.283	·
LAVORO	1.593	1.605	1.615	499	1.583	
PREVIDENZA	1.170	696	726	628	1.413	
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	692	2.677	2.527	6	842	
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	726	2.083	2.149	10	099	
Somma:	12.865	10456	11540	3670	11781	
Fonte DataWareHouse Giustizia Civile						

-0,63%

20,77%

-16,13%

spetto eriodo cedente -8,43%

21,68%

# Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo Anno Giudiziario 2022/2023

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2021/2022

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenu ti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	variaz % Pendenti rispetto periodo
Caltagirone	9229	2960	1070	2346	3416	0089	-6,75%
Catania	39924	27396	9880	21783	31663	29998	-10,69%
Ragusa	12364	7514	2960	5761	8721	11157	-9,76%
Siracusa	14423	10398	3544	8517	12061	12760	-11,53%
TOTALE DISTRETTO	73467	48268	17454	38407	55861	65874	-10,34%

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2022/2023	presso i Iribun	all ordinari	· Anno Gindiz	iario 2022/20	23		
Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenu ti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6310	3064	1187	2226	3413	5961	-5,53%
Catania	32996	30729	9894	22407	32301	34424	-4,37%
Ragusa	11193	2756	2915	2299	8514	10435	-6,77%
Siracusa	12865	10456	3670	7870	11540	11781	-8,43%
TOTALE DISTRETTO	66364	52005	17666	38102	55768	62601	-2,67%

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

	Anno Gi	Anno Giudiziario 2021/2022	1/2022	Anno (	Anno Giudiziario 2022/2023	22/2023	Variaz A.G. 2022/2	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	iale 021/2022
Circondario di Tribunale Ordinario di:	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni (formula ISTAT)
Caltagirone	115,4%	35,2%	2,05	111,4%	36,4%	1,89	-3,5%	3,6%	-7,5%
Catania	115,6%	47,0%	1,28	105,1%	48,4%	1,12	-9,1%	2,9%	-12,7%
Ragusa	116,1%	43,9%	1,45	109,8%	44,9%	1,33	-5,4%	2,4%	-8,2%
Siracusa	116,0%	48,6%	1,21	110,4%	49,5%	1,12	-4,9%	1,8%	-7,4%
TOTALE DISTRETTO	115,7%	45,9%	1,34	107,2%	47,1%	1,20	-7,3%	2,7%	-10,6%

Fonte DataWareHouse Giustizia Civile

### Uffici di TRIBUNALE

Pendenti al 30 giugno 2023

giurata

Settore CIVILE - Area SICID al netto dell'attività del Giudice tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione

Ufficio	Ruolo	Fino al 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30/06/2023	TOTALE
	AFFARI CONTENZIOSI	0	1	0	1	2	00	16	119	442	684	1.163	851	3.287
	LAVORO	0	0	0	0	0	0	0	8	83	320	527	312	1.250
Corre a Appello	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0	9	143	558	588	195	1.490
al Catania	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2	0	0	0	0	0	1	1	8	21	152	612	800
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	2	1	0	τ	2	8	17	134	929	1.583	2.430	1.970	6.827
	Incidenza percentuali delle classi	0,1%	%0′0	%0′0	%0'0	%0'0	0,1%	0,2%	2,0%	%6′6	23,2%	35,6%	28,9%	100,0%
	AFFARI CONTENZIOSI	160	156	174	175	193	206	270	345	413	460	543	315	3.410
	LAVORO	0	4	44	09	94	59	53	77	91	91	142	151	866
Iribunale	PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	9	80	143	163	107	87	85	95	88	329	244	1.458
Ordinario di	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	5	0	3	1	2	4	1	9	5	15	42	20	104
Caltagirone	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	1	0	2	0	0	5	9	7	22	19	61	123
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	166	167	301	381	452	376	416	519	611	929	1.105	791	5.961
	Incidenza percentuali delle classi	2,8%	2,8%	2,0%	6,4%	%9′2	%6'9	2,0%	8,7%	10,2%	11,3%	18,5%	13,3%	100,001
	AFFARI CONTENZIOSI	163	85	118	305	969	1.060	2.139	2.669	2.933	4.271	6.004	4.077	24.420
1	LAVORO	0	0	0	1	7	28	83	200	366	524	889	1.151	3.249
ribunale	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	0	1	10	18	45	59	124	1.974	2.260	4.491
Ordinario di	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	16	1	2	5	8	18	33	65	89	145	257	267	906
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2	2	3	1	2	5	6	18	24	31	128	1.133	1.358
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	181	88	123	312	614	1.121	2.282	2.997	3.471	5.095	9.252	8.888	34.424
	Incidenza percentuali delle classi	0,5%	0,3%	0,4%	%6′0	1,8%	3,3%	%9′9	8,7%	10,1%	14,8%	26,9%	25,8%	100,0%
	AFFARI CONTENZIOSI	6	12	17	32	189	342	483	646	750	1.053	1.319	965	5.817
- I	LAVORO	0	0	0	12	64	197	304	203	217	209	248	239	1.693
Ordinario	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	0	0	9	43	139	200	219	206	189	636	665	2.
Ramina to ut	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	8	5	1	9	5	3	6	6	7	38	130	137	
000000	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	0	0	0	0	1	3	3	4	5	12	33	203	264
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	17	17	18	95	302	684	666	1.081	1.185	1.501	2.366	2.209	10.435
	Incidenza percentuali delle classi	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%	2,9%	%9′9	%9′6	10,4%	11,4%	14,4%	22,7%	21,2%	100,0%
	AFEABLCONTENZIOSI	88	45	47	67	156	308	535	777	926	1 305	1 705	1 279	7 283
	LAVORO	2	1	00	13	16	28	46	119	174	288	449	439	
Tribunale	PREVIDENZA E ASSISTENZA	0	2	4	6	10	15	38	54	71	112	555	543	
Siracusa	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4	1	2	4	1	4	13	20	46	115	243	207	099
	TOTALE PENDENTI AREA SICID	95	49	19	94	184	357	635	972	1.296	1.853	3.074	3.111	11.781
	Incidenza percentuali delle classi	%8′0	0,4%	0,5%	%8′0	7,6%	3,0%	5,4%	8,3%	11,0%	15,7%	26,1%	26,4%	100,0%

Fonte:Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa Data WareHouse Giustizia Civile aggiornato al 15 settembre 2023

### **UFFICI DEL GIUDICI DI PACE**

Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2022/2023 presso Uffici del Giudice di Pace. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tinologia Ufficio	•	A.G. 2021/2022		4	A.G. 2022/2023		Vari A.G. 2022,	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	uale :021/2022
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Giudice di Pace di Caltagirone	1.088	1.237	466	1.081	1.000	644	%9'0-	-19,2%	38,2%
Totale Circondario di Caltagirone	1.088	1.237	466	1.081	1.000	644	%9'0-	-19,2%	38,2%
Giudice di Pace di Acireale	1.216	1.341	388	1.564	1.429	523	28,6%	%9′9	34,8%
Giudice di Pace di Adrano	209	234	304	260	277	290	24,4%	18,4%	-4,6%
Giudice di Pace di Belpasso	402	404	258	603	559	302	20,0%	38,4%	17,1%
Giudice di Pace di Biancavilla	208	275	26	226	200	82	8,7%	-27,3%	46,4%
Giudice di Pace di Bronte	173	194	98	263	216	133	52,0%	11,3%	54,7%
Giudice di Pace di Catania	8.585	8.753	4.353	11.070	10.429	4.994	28,9%	19,1%	14,7%
Giudice di Pace di Randazzo	22	62	11	33	34	10	-40,0%	-45,2%	-9,1%
Totale Circondario di Catania	10.848	11.263	5.456	14.019	13.144	6.334	29,2%	16,7%	16,1%
Giudice di Pace di Modica	096	931	232	1.135	1.049	318	18,2%	12,7%	37,1%
Giudice di Pace di Ragusa	1.222	1.254	463	1.454	1.321	296	19,0%	2,3%	28,7%
Giudice di Pace di Vittoria	994	947	936	1.016	854	1.098	2,2%	%8′6-	17,3%
Totale Circondario di Ragusa	3.176	3.132	1.631	3.605	3.224	2.012	13,5%	2,9%	23,4%
Giudice di Pace di Avola	157	180	75	267	222	120	70,1%	23,3%	%0'09
Giudice di Pace di Noto	276	265	209	425	337	303	54,0%	27,2%	45,0%
Giudice di Pace di Palazzolo Acreide	98	94	13	127	104	36	47,7%	10,6%	176,9%
Giudice di Pace di Siracusa	3.139	3.390	816	3.788	3.144	1.460	20,7%	-7,3%	78,9%
Totale Circondario di Siracusa	3.658	3.929	1.113	4.607	3.807	1.919	25,9%	-3,1%	72,4%
	18.770	19.561	8.666	23.312	21.175	10.909	24,2%	8,3%	25,9%

I GDP di Giarre, Mascalucia, Paternò, Lentini, Militello in Val di Catania in data 20 novembre 2023 risultano essere inadempienti. Fonte: DataWareHouse Giustizia Civile aggiornato al 20 novembre 2023

### DATI PENALI

# FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2022/2023. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.6	A.G. 2020/2021	21	A.6	A.G. 2021/2022	22	A.6	A.G. 2022/2023	23	Variazio A.G. 203	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	tuale . A.G.
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
ol cross of crisson of	Avocazioni	9	1	20	9	14	2	0	1	1	-100,0%	-92,9%	-50,0%
riocula dellelale	Esecuzioni penali	698	810	2.436	938	917	2.457	928	1.030	2.385	2,1%	12,3%	-2,9%
<b>Totale Procura Generale</b>		875	811	2.456	944	931	2.459	928	1.031	2.386	1,5%	10,7%	-3,0%
	Appello ordinario	5.285	3.126	15.952	3.666	3.739	15.879	6.230	5.478	16.631	%6'69	46,5%	4,7%
Corte di Appello	Appello assise	41	20	45	33	45	33	36	35	34	9,1%	-22,2%	3,0%
	Appello minorenni	110	148	61	136	127	70	134	153	51	-1,5%	20,5%	-27,1%
Totale Corte d'Appello		5.436	3.324	16.058	3.835	3.911	15.982	6.400	2.666	16.716	%6′99	44,9%	4,6%
	Sezione dibattimento	98	109	177	168	109	236	108	153	191	-32,7%	40,4%	-19,1%
Tribunale per i Minorenni	Sezione GUP	545	470	715	411	575	551	442	549	444	7,5%	-4,5%	-19,4%
	Sezione GIP	612	633	121	1.377	1.371	127	2.159	2.234	52	26,8%	65,9%	-59,1%
Totale Tribunale per i minorenni	enni	1.243	1.212	1.013	1.956	2.055	914	2.709	2.936	289	38,5%	42,9%	-24,8%
	Dibattimento collegiale	615	989	2.095	719	655	2.173	662	807	2.053	-2,9%	23,2%	-2,5%
	Dibattimento monocratico	12.019	11.272	31.752	12.245	12.574	31.364	12.357	14.878	28.780	%6′0	18,3%	-8,2%
Tribunale e relative sezioni	Appello Giudice di Pace	119	186	225	168	157	231	205	190	247	22,0%	21,0%	%6'9
	Sezione assise	13	27	40	25	27	38	22	21	38	-12,0%	-22,2%	0,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	24.156	21.845	21.672	21.067	21.842	19.608	20.608	24.025	14.171	-2,2%	10,0%	-27,7%
Totale Tribunale e relative sezioni distaccate	ezioni distaccate	36.922	33.966	55.784	34.224	35.255	53.414	33.854	39.921	45.289	-1,1%	13,2%	-15,2%
المانون المانان	Sezione dibattimento	1.331	1.786	3.348	1.640	1.960	3.058	1.038	1.611	2.483	-36,7%	-17,8%	-18,8%
Gradice of pace	Sezione GIP - NOTI	1.672	1.741	142	1.645	1.589	198	1.286	1.291	193	-21,8%	-18,8%	-2,5%
Totale Giudici di Pace		3.003	3.527	3.490	3.285	3.549	3.256	2.324	2.902	2.676	-29,3%	-18,2%	-17,8%
	Reati ordinari - NOTI	32.896	31.500	32.427	31.644	32.433	31.052	30.956	32.352	29.176	-2,2%	-0,2%	%0′9-
Procura presso il Tribunale	Reati di competenza DDA - NOTI	338	370	400	285	328	363	275	384	251	-3,5%	17,1%	-30,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.342	3.271	2.268	3.052	3.324	1.836	2.740	2.602	1.877	-10,2%	-21,7%	2,2%
<b>Totale Procure presso Tribunale</b>	nale	36.576	35.141	35.095	34.981	36.085	33.251	33.971	35.338	31.304	-2,9%	-2,1%	-2,9%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.063	1.228	312	1.930	1.848	392	2.745	2.640	498	42,2%	42,9%	27,0%

Dati aggiornati al 18 settembre 2023 FONTE: DGSTAT

### CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pendenti finali per anno di iscrizione al 30/6/2023 Settore penale

Totale

Corte di Assise di

Sezione Penale per i Minorenni

Appello

inarie inali


Sezioni Penali Ordinarie	1			_	3	_	9	4	_	32	442	999	1766	2397	2987	2229	5563	15999
Anno	9007	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Totale	- 1	0	0	-	3	2	9	4	2	9/	514	1017	2101	2821	3391	2666	4111	16716
Corte di Assise di Appello												_			3	14	16	34
Sezione Penale per i Minorenni															_	13	37	51
Sezioni Penali Ordinarie	1	0	0	_	3	2	9	4	2	92	514	1016	2101	2821	3387	2639	4058	16631
Anno	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale


32 442 567 1766 2397 2988 2246

16080 5625


9 20 31

> 8 20





2022



FONTE: SICP

# FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP, Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2022/2023

		,											
		A.O.	A.G. 2020/2021	5	A.G	A.G. 2021/2022	22	A.G	A.G. 2022/2023	œ.	Variazio A.G. 200	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G.	tuale A.G.
Circondario	Materia					ì			,		2	2021/2022	
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1722	1472	901	1844	1310	1266	1317	1472	951	-28,6%	12,4%	-24,9%
	Dibattimento collegiale	73	53	242	40	70	210	49	82	180	22,5%	17,1%	-14,3%
Circondario di Caltagirone	Dibattimento monocratico	886	1240	3662	931	1095	3501	1267	1245	3517	36,1%	13,7%	0,5%
	Appello Giudice di Pace	8	12	10	22	12	20	25	12	34	13,6%	%0′0	70,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	10739	10009	5743	10304	10042	5036	10079	9258	5228	-2,2%	-7,8%	3,8%
	Sezione Assise	9	12	27	21	19	29	14	13	30	-33,3%	-31,6%	3,4%
Circondario di Catania	Dibattimento collegiale	360	372	1277	450	328	1423	398	478	1362	-11,6%	45,7%	-4,3%
	Dibattimento monocratico	5885	5238	17434	5770	6419	16757	6498	8017	15211	12,6%	24,9%	-9,2%
	Appello Giudice di Pace	64	120	158	95	87	161	06	111	140	-5,3%	27,6%	-13,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3334	2810	2156	3016	2335	2838	3859	2812	3428	28,0%	20,4%	20,8%
,	Dibattimento collegiale	45	50	220	52	20	226	22	29	215	%0′0	34,0%	-4,9%
Circolidario di Nagusa	Dibattimento monocratico	1134	1531	3220	1457	1387	3285	1302	1644	2918	-10,6%	18,5%	-11,2%
	Appello Giudice di Pace	35	36	50	36	46	40	57	43	54	28,3%	-6,5%	35,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8361	7554	12872	2903	8155	10468	5353	10483	4564	%8′6-	28,5%	-56,4%
	Sezione Assise	7	15	13	4	8	6	8	8	8	100,0%	%0′0	-11,1%
Circondario di Siracusa	Dibattimento collegiale	137	161	356	174	207	314	160	180	296	-8,0%	-13,0%	-5,7%
	Dibattimento monocratico	4012	3263	7436	4087	3673	7821	3290	3972	7134	-19,5%	8,1%	-8,8%
	Appello Giudice di Pace	12	18	7	15	12	10	33	24	19	120,0%	100,0%	90,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	24156	21845	21672	21067	21842	19608	20608	24025	14171	-2,2%	10,0%	-27,7%
	Sezione assise	13	27	40	25	27	38	22	21	38	-12,0%	-22,2%	%0′0
Totale distretto	Dibattimento collegiale	615	636	2095	719	655	2173	662	807	2053	%6'L-	23,2%	-5,5%
	Dibattimento monocratico	12019	11272	31752	12245	12574	31364	12357	14878	28780	%6′0	18,3%	-8,2%
	Appello Giudice di Pace	119	186	225	168	157	231	202	190	247	22,0%	21,0%	%6'9
FONTE Base dati nenale DGSTAT	ΔT												

FONTE: Base dati penale DGSTAT

### ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2022/2023 suddivisi in base al numero degli imputati.

									1	A.G. 2022/2023	2023								
Tribunale e relative sezioni	Materia	Con 1 Imputato	nputato	Con 2 Imputati	outati	Con 3 Imputati	putati	Con 4 Imputati	nputati	Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati	mputati	Da 11 a 30 Imputati	a 30 tati	Oltre 30 Imputat	nputati	Totale iscritti in Tribunale	critti in nale
distaccate			Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %								
		iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale								
			iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti								
	Dibattimento monocratico	1029	81,2%	176	13,9%	40	3,2%	14	1,1%	3	0,2%	4	%8′0	1	0,1%	0	%0′0	1267	100,0%
Circondario di Caltagirone	Dibattimento collegiale	37	75,5%	4	8,2%	3	6,1%	1	2,0%	2	4,1%	0	%0′0	2	4,1%	0	%0′0	49	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1083	82,2%	132	10,0%	49	3,7%	14	1,1%	10	%8′0	15	1,1%	11	%8′0	3	0,2%	1317	100,0%
	Dibattimento monocratico	2260	82'6%	692	10,6%	147	2,3%	42	%9′0	22	%8'0	24	0,4%	10	0,2%	1	%0′0	6498	100,0%
Circondario di Catania	Dibattimento collegiale	284	71,4%	46	11,6%	16	4,0%	11	2,8%	8	2,0%	15	3,8%	16	4,0%	2	0,5%	398	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8341	82,8%	1069	10,6%	278	2,8%	110	1,1%	75	0,7%	110	1,1%	79	%8′0	17	0,2%	10079	100,0%
	Dibattimento monocratico	1079	85,9%	159	12,2%	31	2,4%	14	1,1%	4	%8'0	13	1,0%	2	0,2%	0	%0′0	1302	100,00
Circondario di Ragusa	Dibattimento collegiale	25	45,5%	6	16,4%	9	10,9%	2	3,6%	2	3,6%	7	12,7%	3	2,5%	1	1,8%	55	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3322	86,1%	362	9,4%	102	2,6%	30	%8′0	13	0,3%	21	0,5%	8	0,2%	1	0,0%	3859	100,0%
	Dibattimento monocratico	2892	82,9%	294	8,9%	09	1,8%	14	0,4%	14	0,4%	13	0,4%	3	0,1%	0	%0′0	3290	100,0%
Circondario di Siracusa	Dibattimento collegiale	116	72,5%	20	12,5%	6	2,6%	4	2,5%	3	1,9%	8	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	160	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4542	84,8%	548	10,2%	148	2,8%	40	0,7%	27	0,5%	30	0,6%	14	0,3%	4	0,1%	5353	100,0%
	Dibattimento monocratico	10560	82'28	1321	10,7%	278	2,2%	84	%2'0	43	%8′0	54	0,4%	16	0,1%	1	%0′0	12357	100,0%
Totale distretto	Dibattimento collegiale	462	%8'69	79	11,9%	34	5,1%	18	2,7%	15	2,3%	30	4,5%	21	3,2%	3	0,5%	662	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	17288	83,9%	2111	10,2%	577	2,8%	194	%6′0	125	%9′0	176	%6′0	112	0,5%	25	0,1%	20608	100,0%

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2022/2023 suddivisi in base al numero degli indagati. Sedi completamente rispondenti

								4	A.G. 2022/2023	2023								
	con 1 in	con 1 indagato	con 2 indagati	lagati	con 3 indagati	dagati	4 indagati	gati	5 indagati		da 6 a 10 indagati	indagati	da 11 a 30		oltre 30 indagati	indagati	Totale iscritti in	critti in
Procura della Repubblica		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale	iscritti	totale
		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti		iscritti
Procura di Caltagirone	2.109	%8	235	%8	62	%8	53	11%	7	%9	15	%/	12	14%	3	19%	2.472	100,0%
Procura di Catania	13.718	51%	1.565	21%	397	25%	137	20%	99	%65	130	%79	22	%89	6	%95	16.077	100,0%
Procura di Ragusa	4.207	16%	278	17%	111	15%	20	18%	15	14%	23	11%	7	%8	1	%9	4.942	100,0%
Procura di Siracusa	6.640	25%	768	25%	191	25%	59	21%	23	21%	43	70%	13	15%	3	19%	7.740	100,0%
Totale distretto	26674	100%	3096	100%	761	100%	275	100%	111	100%	211	100%	87	100%	16	100%	31231	100,0%
FONTE: Base dati penale DGSTAT	7																	

# FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Procedimenti penali, con autore NOTO, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2022/2023

Procure presso il Tribunale	Materia	A.0	A.G. 2020/2021	н	.A	A.G. 2021/2022		A.	A.G. 2022/2023		Varia: A.G. 2022/2	Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	tuale 2021/2022
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di Caltagirone													
	Reati ordinari - NOTI	2.294	2.653	2.298	2.463	2.625	2.130	2.472	2.506	2.085	0,4%	-4,5%	-2,1%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	340	420	201	351	380	169	325	294	200	-7,4%	-22,6%	18,3%
Procura di Catania													
	Reati ordinari - NOTI	16.652	15.266	15.469	15.974	15.095	15.993	15.802	15.888	15.645	-1,1%	2'3%	-2,2%
	Reati di competenza DDA - NOTI	338	370	400	285	328	363	275	384	251	-3,5%	17,1%	-30,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.434	1.414	693	1.265	1.258	579	1.018	948	550	-19,5%	-24,6%	-2,0%
Procura di Ragusa													
	Reati ordinari - NOTI	4.987	4.533	3.148	4.668	4.689	3.025	4.942	4.849	2.967	%6′5	3,4%	-1,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	692	714	384	594	632	375	276	297	365	-3,0%	%5'5-	-2,7%
Procura di Siracusa													
	Reati ordinari - NOTI	8.963	9.048	11.512	8.539	10.024	9.904	7.740	9.109	8.479	-9,4%	-9,1%	-14,4%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	876	723	066	842	1.054	713	821	292	762	-2,5%	-27,6%	%6′9
Totale distretto													
	Reati ordinari - NOTI	32.896	31.500	32.427	31.644	32.433	31.052	30.956	32.352	29.176	-2,2%	-0,2%	<b>%0'9-</b>
	Reati di competenza DDA - NOTI	338	370	400	285	328	363	275	384	251	%5 <b>'</b> E-	17,1%	-30,9%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	3.342	3.271	2.268	3.052	3.324	1.836	2.740	2.602	1.877	-10,2%	-21,7%	2,2%

Dati aggiornati al 18 settembre 2023 FONTE: Base dati penale DGSTAT

### **DEFINITI PER MODALITA'**

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità

16.324 1.400 2.858 20.951 complessivo Totale 9.184 8.478 233 Siracusa 2.195 Ragusa 1.573 207 326 Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di: 5.407 8.221 859 1.705 Catania 866 101 1.351 Caltagirone 367 di definizione nell'A.G. 2022/2023 Decreti che dispongono il giudizio Sentenze di rito alternativo Decreti penali di condanna Decreti di archiviazione Modalità **TOTALE** 

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2022/2023

	Definiti Procura di:	ura di:				
Modalītà	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale complessivo	Ritc
Richieste di archiviazione	724	5.846	2.310	4.674	13.554	Giu
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	246	1.970	336	422	2.974	Giu
Richieste di riti alternativi	357	1.669	477	955	3.059	Арр
Citazioni dirette a giudizio	912	4.993	953	2.502	9.360	Giu
TOTALE	2.239	14.478	4.076	8.154	28.947	Giu
						L

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2022/2023

Definiti o	Definiti con sentenza monocratica	monocratica			
Rito	Circondario Circondari di o di Caltagirone Catania	Circondari o di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario Circondario di Ragusa di Siracusa	Totale complessivo
Giudizio ordinario	198	4.692	1.104	2.395	850'6
Giudizio direttissimo	12	77	25	106	220
Applicazione pena su richiesta	28	214	33	123	404
Giudizio immediato	8	123	13	54	198
Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale	34	570	15	181	008
Giudizio abbreviato	09	652	163	243	1.108
TOTALE	1.008	6.328	1.353	3.102	11.791
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	13,99%	25,85%	18,40%	22,79%	23,18%

FONTE: Base dati penale DGSTAT

Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2022/2023

Definit	Definiti con sentenza collegiale	a collegiale			
Rito	Circondario Circondari di o di Caltagirone Catania	Circondari o di Catania	Circondario di Ragusa	Circondario Circondario di Ragusa di Siracusa	Totale complessivo
Giudizio ordinario	64	287	53	119	523
Giudizio direttissimo		1	1	8	2
Applicazione pena su richiesta	7	1		4	7
Giudizio immediato	4	108	7	20	139
Giudizio di opposizione a decreto penale					
Giudizio abbreviato				8	3
TOTALE	02	397	61	149	229
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	8,57%	27,71%	13,11%	20,13%	22,75%
					ı

FONTE: Base dati penale DGSTAT

## **DEFINITI PER CLASSI DI DURATA**

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2022/2023. Sedi completamente rispondenti

Find problemesis         Tra 6 mesis         Tra 6 mesis         Tra 6 mesis         Tra 1 anno         Tra 1 anno <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Classi di durata</th><th>durata</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>					Classi di durata	durata					
New Control         % sul total		Entro (	5 mesi	Tra 6 mesi	e 1 anno	Tra 1 e	2 anni	In oltre	2 anni	Totale rito	collegiale
totale         Definiti			Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %
Definiti         Definition			totale		totale		totale		totale		totale
one         10         12,20%         6         7,32%         8         9,76%         58         70,73%           70         14,64%         53         11,09%         79         16,53%         276         57,74%           4         5,97%         3         4,48%         8         11,94%         52         77,61%           43         23,89%         22         12,22%         40         22,22%         75         41,67%           127         15,74%         84         10,41%         35         16,73%         461         57,13%	Tribunale	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti		Definiti	definiti		definiti
70         14,64%         53         11,09%         79         16,53%         276         57,74%           4         5,97%         3         4,48%         8         11,94%         52         77,61%           43         23,89%         22         12,22%         40         22,22%         75         41,67%           127         15,74%         84         10,41%         135         16,73%         461         57,13%	Tribunale di Caltagirone	10		9	7,32%	8	%92'6	28	70,73%	82	<b>700'00</b> 1
4         5,97%         3         4,48%         8         11,94%         52         77,61%           43         23,89%         22         12,22%         40         22,22%         75         41,67%         1           127         15,74%         84         10,41%         135         16,73%         46I         57,13%         8	Tribunale di Catania	0/	14,64%	53	11,09%	6/	16,53%	276	57,74%		<b>700'00</b> 1
43         23,89%         22         12,22%         40         22,22%         75         41,67%         3           127         15,74%         84         10,41%         135         16,73%         461         57,13%         4	Tribunale di Ragusa	4	2,97%	3	4,48%	8	11,94%	52	77,61%		<b>700'00</b> 1
127 15,74% 84 10,41% 135 16,73% 461 57,13%	Tribunale di Siracusa	43		22	12,22%	40		75	41,67%	180	300'00T
	Totale complessivo	127	15,74%	84	10,41%	135		461	57,13%		%00'00T

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2022/2023. Sedi completamente rispondenti TRIBUNALL - SEZIONE DIBATTIMENTO, Definition rito monocratico

				Classi di durata	durata				Totale rito	rito
	Entro 6 mesi	mesi	Tra 6 mesi e 1 anno	e 1 anno	Tra 1 e 2 anni	2 anni	In oltre 2 anni	2 anni	monocratico	ratico
		Ins %		Ins %		Ins %		Ins %		lns %
		totale		totale		totale		totale		totale
Circondario	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
Circondario di Caltagirone	123	%88′6	78	6,27%	200	16,06%	844	%62'29	1.245	100,0%
Circondario di Catania	1237	15,43%	6//	9,72%	1.660	20,71%	4.341	54,15%	8.017	100,0%
Circondario di Ragusa	189	11,50%	178	10,83%	443	26,95%	834	50,73%	1.644	100,0%
Circondario di Siracusa	802	20,27%	269	17,55%	1.090	27,44%	1.380	34,74%	3.972	100,0%
Totale complessivo	2354	15,82%	1732	11,64%	3393	22,81%	7399	49,73%	14878	100,000

## **DEFINITI PER CLASSI DI DURATA**

Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2022/2023. Sedi completamente rispondenti

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

				Classi d	Classi di durata				Totale Sezione Gip	ione Gip
	Entro 6 mesi	5 mesi	Tra 6 mes	Tra 6 mesi e 1 anno	Tra 1 e 2 anni	2 anni	In oltre 2 anni	2 anni	Gup Noti	Noti
		Ins %		ıns %		Ins %		Ins %		Ins %
		totale		totale		totale		totale		totale
Tribunale	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
Circondario di Caltagirone	863	%29'09	316	21,47%	191	12,98%	72	4,89%	1.472	100,0%
Circondario di Catania	6234	67,34%	1.579	17,06%	1.073	11,59%	372	4,02%	9.258	100,0%
Circondario di Ragusa	298	30,83%	1.026	36,49%	827	29,41%	95	3,27%	2.812	100,0%
Circondario di Siracusa	1893	18,06%	862	8,22%	5.348	51,02%	2.380	22,70%	10.483	100,0%
Totale complessivo	2886	41,15%	3783	15,75%	7439	30,96%	2916	12,14%	24025	100,00%
Totale complessivo FONTE: Base dati penale DGSTAT	9887	41,15%	3783		7439	30,96%	2916	12,14%	24025	100,00%
Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2022/2023. Sedi completamente rispondenti PROCURE DELLA REPURBILICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21	nti per sede	e classe di c	durata nelle LA REPUBBI	Procure ord	Je e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2022/2023 PROCURE DELLA REPURBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21	A.G. 2022/2	023. Sedi co	mpletamen	te risponde	i <del>.</del>
				Classi d	Classi di durata					
	Entro 6 mesi	5 mesi	Tra 6 mes	Tra 6 mesi e 1 anno	Tra 1 e 2 anni	2 anni	In oltre 2 anni	2 anni	Totale Procura Noti	cura Noti
		lns %		lns %		lns %		lns %		lus %
		totale		totale		totale		totale		totale
Procura della Repubblica	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti	Definiti	definiti
Procura di Caltagirone	951	37,95%	434	17,32%	629	27,09%	442	17,64%	2506	100,0%
Procura di Catania	8734	53,68%	1.986	12,21%	2.400	14,75%	3.152	19,37%	16.272	100,0%
Procura di Ragusa	2700	55,68%	976	20,13%	927	19,12%	246	5,07%	4.849	100,0%
Procura di Siracusa	4306	47,27%	1.136	12,47%	1.216	13,35%	2.451	26,91%	9.109	100,0%
Totale complessivo	16691	50,99%	4532	13,84%	5222	15,95%	6291	19,22%	32736	100,00%
FONTE: Base dati penale DGSTAT										

### INTERCETTAZIONI


Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2022/2023

Sezione			Ordinaria				Antii	Antimafia			Terro	Terrorismo	
Ufficio	Utenze telefoniche	Ambienti	Ambienti Informatiche	Bersagli Trojan	Poste	Utenze telefoniche	Ambienti	Ambienti Informatiche	Bersagli Trojan	Utenze telefoniche	Ambienti	Ambienti Informatiche	Bersagli Trojan
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	0	0	0	0	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	9	1	4	0	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	80	22	2	7	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania	730	110	58	27	0	311	118	62	0	0	0	0	0
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa	182	71	11	13	0								
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa	648	136	5	30	47								
Totale distretto	1646	340	80	77	47	311	118	62	0	0	0	0	0

### CORTE D'APPELLO DI CATANIA Sentenze di Prescrizione Sezioni Penali Ordinarie

Periodo	Numero prescrizioni	Sentenze totali	% prescrizioni sul totale sentenze
1° luglio 2022 - 30 giugno 2023	1923	2357	35,9%
1° luglio 2021 - 30 giugno 2022	1319	3625	36,4%

FONTE: Base dati penale DGSTAT



## PRESCRIZIONI UFFICIO DEL DISTRETTO

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti.

Circondario di:	Tribu	Tribunale e relative sezioni	iezioni	Gip presso il Tribunale	Gip presso il Procura presso il Tribunale Tribunale
	Dibattimento collegiale	<b>Dibattimento</b> monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti Procura
Caltagirone	2,4%	10,0%	%5'6	2,3%	1,8%
Catania	2,9%	11,8%	11,5%	2,3%	1,2%
Ragusa	3,0%	9,1%	8,8%	4,3%	7,3%
Siracusa	6,1%	12,7%	12,5%	11,0%	%0'E
Totale Distretto	%2'3%	11,6%	11,3%	%5'9	1,9%

FONTE: DGSTAT

### Procedimenti definiti per PRESCRIZIONE

Circondario di:	Tribunale e re	Tribunale e relative sezioni	Gip presso il Tribunale	Totale	Procura presso il Tribunale
_	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup	Tribunale	Noti Procura
Caltagirone	2	124	82	204	97
Catania	28	948	216	1.192	200
Ragusa	2	149	121	272	110
Siracusa	11	206	1.154	1.671	276
Totale Distretto	43	1727	1569	3339	789

FONTE: DGSTAT

## Procedimenti totali definiti presso Tribunali e Procure

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni	lative sezioni	Gip presso il Tribunale	Totale Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	<b>Dibattimento</b> monocratico	Noti Gip Gup		Noti Procura
Caltagirone	82	1.245	1.472	2.799	2.506
Catania	478	8.017	9.258	17.753	16.272
Ragusa	29	1.644	2.812	4.523	4.849
Siracusa	180	3.972	10.483	14.635	9.109
Totale Distretto	807	14.878	24.025	39.710	32.736

FONTE: DGSTAT

### UFFICI DEL GIUDICI DI PACE

								Variazi	Variazione percentuale	tuale
Uffici del Giudice di Pace	Materia	A.G	A.G. 2021/2022	2	A.G	A.G. 2022/2023	23	A.G. 20	A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022	. A.G.
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Caltagirone	Sezione GIP - NOTI	107	121	3	107	105	5	0,0%	-13,2%	92,7%
altagirone	Sezione dibattimento	160	102	354	77	133	296	-51,9%	30,4%	-16,4%
Wilitello in Val di Catania	Sezione dibattimento	23	19	77	2	20	29	-91,3%		-23,4%
otale Dibattimento		183	121	431	62	153	322	-56,8%	26,4%	-17,6%
Satania	Sezione GIP - NOTI	604	584	34	511	486	59	-15,4%	-16,8%	73,5%
Aciroalo	of a constant in a constant	08	175	120	70	32	03	44.00/	/0C OC	73 55
Adrano	Sezione dibattimento	22	16	37	14	16	35	-44,9%		-22,370
Belnasso	Sezione dihattimento	21	35	105	16	28	93	23,4%	6	-11 /%
Siancavilla	Sezione dihattimento	13	19	16	16	6	23	23,2%		43.8%
Bronte	Sezione dibattimento	31	29	33	19	20	32	-38.7%		-3.0%
Satania	Sezione dibattimento	426	548	635	251	414	472	-41,1%	ľ	-25,7%
Giarre	Sezione dibattimento	20	75	27	46	99	17	%0'8-	Ĺ	-37,0%
Mascalucia	Sezione dibattimento	97	101	198	9/	95	179	-21,6%	%6′5-	%9 <sup>'6-</sup>
aternò	Sezione dibattimento	114	73	101	31	9	20	-72,8%	-15,1%	-30,7%
\{\text{andazzo}\}	Sezione dibattimento	11	6	10	13	10	13	18,2%	11,1%	30,0%
otale Dibattimento		874	1.030	1.282	531	286	1.027	-39,2%	-23,7%	-19,9%
		1,10	070	,	ccc	700		, , , ,		0
Kagusa	Sezione GIP - NOTI	717	718	13	787	736	б	6,9%	8,3%	-30,8%
Modica	Coriona dibattimonto	123	162	161	75	116	120	20.00%	70 00	75 50/
Sagusa	Sezione dibattimento	75	125	187	08	105	162	6.7%	ľ	-13.4%
ittoria	Sezione dibattimento	75	108	203	09	88	175	-20,0%		-13.8%
otale Dibattimento		273	395	551	215	309	457	-21,2%		-17,1%
Siracusa	Sezione GIP - NOTI	717	999	148	436	464	120	-39,2%	-30,3%	-18,9%
	111111111111111111111111111111111111111	17	00	7.0	17	00	21	47 50/	/00 00	40.20
Avoia	Sezione dibattimento	17	59	97	76	49	73	-17,6% -40 9%	-33,3%	-15,2%
Noto	Sezione dibattimento	50	63	247	42	87	202	-16.0%		-18.2%
alazzolo Acreide	Sezione dibattimento	12	9	16	3	13	9	-75,0%	1	-62,5%
iracusa	Sezione dibattimento	187	256	428	130	199	359	-30,5%	-22,3%	-16,1%
otale Dibattimento		310	414	794	215	368	641	-30,6%	-11,1%	-19,3%
	Sezione dibattimento	1.640	1.960	3.058	1.040	1.616	2.480	79 96	-17.6%	-18 9%
ap distracto						1	-	0,0,00		2001

FONTE: DGSTAT - Data di aggiornamento 9 ottobre 2023

# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANIA

		Anno giu	Anno giudiziario 2021/2022	1/2022			Anno giuo	Anno giudiziario 2022/2023	2/2023		Variazione
Oggetti	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravvenuti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	pendenze AG. 2022/2023 vs 2021/2022
TOTALE	7.494	8.206	3.064	1.932	6.345	7.465	8.371	3.325	2.290	4.676	-26,30%
MISURE ALTERNATIVE	5.487	6.063	1.973	1.424	5.252	5.554	6.540	2.374	1.799	3.938	-25,02%
LIBERAZIONE CONDIZIONALE	17	21	0	6	7	20	16	0	6	11	57,14%
LIBERTA' ANTICIPATA	9	3	1	1	3	7	6	9	0	1	%29'99-
RECLAMO SU LIBERAZIONE ANTICIPATA	368	338	22	143	117	279	310	80	148	98	-26,50%
RIABILITAZIONE	186	168	23	70	243	196	204	96	91	229	-5,76%
RINVIO	303	317	22	165	109	301	309	40	179	96	-12,84%
SOSPENSIONE ESECUZIONE PENA	4	7	0	2	2	2	4	0	2	3	-40,00%
ALTRO	86	77	31	6	39	106	105	39	13	30	-23,08%
PATROCINIO	981	1.162	888	98	559	973	849	684	36	270	-51,70%
N.C.	44	20	8	23	11	27	25	9	13	13	18,18%
Fonte dati DGSTAT-Dati aggiornati al	20 novembre 2023	2023									

# **UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CATANIA**

		Anno giu	diziario 2	Anno giudiziario 2021/2022		,	Anno giu	Anno giudiziario 2022/2023	)22/2023		
Oggetti	Sopravven uti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Sopravven uti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Variazione pendenze AG. 2022/2023 vs 2021/2022
TOTALE	13.605	11.569	6.498	1.323	9.895	16.062	13.600	7.959	1.341	11.634	17,57%
MISURE ALTERNATIVE	3.938	4.137	2.240	736	250	4.311	4.251	2.358	777	309	23,60%
DIFFERIMENTO PENA	90	91	13	53	12	109	95	17	53	26	116,67%
MISURE ALTERNATIVE IN ESECUZIONE	1.347	1.170	0	0	2.153	1.357	1.440	0	0	2.075	-3,62%
MISURE DI SICUREZZA IN ESECUZIONE	113	93	0	0	374	94	110	0	0	358	-4,28%
SANZIONI SOSTITUTIVE IN ESECUZIONE	1.699	92	0	0	5.240	2.432	572	0	0	7.100	35,50%
INDULTINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
LIBERAZIONE ANTICIPATA	1.996	2.084	1.582	152	414	2.302	2.254	1.817	143	448	8,21%
SANZIONI SOSTITUTIVE/MISURE DI SICUREZZA/PENE PECUNIARIE	3.336	2.775	2.082	172	1.277	4.265	3.686	3.038	172	1.160	-9,16%
ALTRE MATERIE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	603	650	294	184	9	610	600	313	160	69	6,15%
ALTRO	308	310	163	21	89	384	395	265	33	52	-17,46%
PATROCINIO	107	95	58	4	31	126	121	80	3	25	-19,35%
N.C.	68	72	66	1	16	72	76	71	0	12	-25,00%

Fonte dati DGSTAT-Dati aggiornati al 20 novembre 2023

# **UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIRACUSA**

	A	nno giud	Anno giudiziario 2021/2022	21/2022		A	Anno giudiziario 2022/2023	iziario 20	22/203		
Oggetti	Sopravvenu ti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti : Finali	Pendenti Sopravvenu Finali ti	Esauriti Totali	Accolti	Rigettati	Pendenti Finali	Variazione pendenze AG. 2022/2023 vs 2021/2022
TOTALE	11.808	11.449	7.739	1.101	3.116	13.359	12.938	8.822	1.231	3.490	12,00%
MISURE ALTERNATIVE	3.338	3.267	2.307	345	221	3.819	3.745	2.571	428	292	32,13%
DIFFERIMENTO PENA	166	163	18	116	12	135	133	23	100	14	16,67%
MISURE ALTERNATIVE IN ESECUZIONE	593	473	0	0	772	646	576	0	0	800	3,63%
MISURE DI SICUREZZA IN ESECUZIONE	29	20	0	0	110	40	27	0	0	123	11,82%
SANZIONI SOSTITUTIVE IN ESECUZIONE	803	819	0	0	1.154	939	819	0	0	1.288	11,61%
INDULTINO	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	I
LIBERAZIONE ANTICIPATA	2.134	2.010	1.715	185	307	2.554	2.568	2.164	256	288	-6,19%
SANZIONI SOSTITUTIVE/MISURE DI SICUREZZA/PENE PECUNIARIE	1.957	1.943	1.761	59	128	2.098	2.063	1.908	63	164	28,13%
ALTRE MATERIE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	1.996	1.960	1.374	328	264	2.295	2.196	1.551	301	353	33,71%
ALTRO	435	444	234	65	125	457	434	237	80	146	16,80%
PATROCINIO	215	211	194	2	∞	186	190	182	3	4	-50,00%
N.C.	139	136	136	0	15	190	187	186	0	18	20,00%

Fonte dati DGSTAT-Dati aggiornati al 20 novembre 2023

### INDICE

### PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	5
Ringraziamenti	6
L'andamento della giurisdizione	11
Organico della Magistratura	13
Personale amministrativo e servizi giudiziari	17
Risorse del P.N.R.R.: l'Ufficio per il processo	19
Risorse del P.N.R.R.: le riforme processuali	22
La questione minorile	26
Situazione logistica e risorse materiali	29
Innovazione tecnologica e giustizia digitale	32
PARTE SECONDA	
LA GIUSTIZIA CIVILE	
Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	41
Diritto di famiglia, con particolare riguardo alle separazioni	
e divorzi	47
Volontaria giurisdizione	50
Controversie relative allo status dei migranti	51
Cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza	
obbligatorie	52
Sezione specializzata Imprese - Diritto e processo societario -	
Proprietà industriale e intellettuale - Sezione commerciale	55
Fallimento e procedure concorsuali	56
Sfratti e locazioni	57
Responsabilità medica	58
Esecuzione mobiliare e immobiliare	59
PARTE TERZA	
LA GIUSTIZIA PENALE	
Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	63

UFFICI GIUDICANTI	
- Corte di appello	65
- Tribunale di Catania	67
- Tribunale di Siracusa	70
- Tribunale di Ragusa	71
- Tribunale di Caltagirone	71
UFFICI REQUIRENTI	
- Procura Generale della Repubblica	72
- Procura distrettuale della Repubblica di Catania	73
- Procura della Repubblica di Siracusa	74
- Procura della Repubblica di Ragusa	74
- Procura della Repubblica di Caltagirone	75
AREE TEMATICHE	
- Reati in materia di criminalità organizzata	75
- Reati connessi all'immigrazione clandestina e	
di tratta di persone	82
- Reati contro la pubblica amministrazione	84
- Reati in materia fallimentare e societaria e reati	
tributari	86
- Reati previsti dalle norme per la prevenzione	
degli infortuni sul lavoro	88
- Reati a tutela del territorio e dell'ambiente	89
- Reati contro le c.d. fasce deboli e le violenze	
di genere	91
- Reati contro il patrimonio	93
Magistratura di sorveglianza	95
PARTE QUARTA	
LA GIUSTIZIA MINORILE	
Uffici giudiziari minorili	
La peculiarità della funzione minorile nel distretto	
della Corte di appello di Catania	99
Tribunale per i minorenni - settore civile	109
Tribunale per i minorenni - settore penale	110
Tribunale per i minorenni - settore di sorveglianza	112
La Procura della Repubblica per i minorenni	113

5 6
6
21
29
39
47

Finito di stampare dalla Tipolitografia Printservice Soc. Coop. nel mese di Gennaio 2024